

XVII legislatura

A.S. 2111-B:

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

Dicembre 2015
n. 116



servizio del bilancio
del Senato

Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

Verifica della quantificazione degli oneri connessi

a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi

a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, «A.S. 2111-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"». NL116, dicembre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1.....</i>	1
Comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)	1
Comma 4 (Iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e periti commerciali iscritti alla sezione B dell'albo)	4
Comma 8 (Reddito atleti professionisti)	4
Comma 9 (Personale dell'amministrazione finanziaria).....	4
Comma 10 (Esenzione IMU immobili in comodato d'uso)	5
Commi da 17 a 19 (Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI)	6
Commi 26 e 28 (TASI)	7
Comma 27 (TARI)	8
Commi da 29 a 34 (Determinazione dei fabbisogni standard).....	8
Commi da 36 a 43 (Vigilanza promotori finanziari).....	9
Comma 49 (Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali).....	11
Comma 56 (Detrazione IVA acquisto immobile classe energetica A o B).....	11
Comma 58 (Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata)	11
Comma 59 (Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge).....	12
Comma 60 (Canone agevolato associazioni sportive dilettantistiche).....	12
Commi 61-63 (Riduzioni IRES)	13
Commi da 65 a 69 (Addizionale IRES banche)	14
Comma 73 (Deduzioni IRAP lavoratori stagionali).....	17
Comma 74 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)	17
Commi da 76 a 84 (Aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria immobili adibiti ad uso abitativo)	18
Commi 85 e 86 (Incentivi rottamazione autoveicoli più inquinanti)	20
Comma 88 (Detrazioni fiscali dispositivi multimediali controllo remoto riscaldamento)	20
Commi da 98 a 108 (Investimenti Mezzogiorno)	21
Commi 109 e 110 (Estensione dell'esonero contributivo al 2017 per le regioni del Sud)	23
Comma 114 (Reddito soci cooperative).....	24
Comma 119 (Cessione assegnazione beni ai soci).....	25
Comma 125 (IRAP per soggetti di minori dimensioni)	25
Comma 128 (Estensione reverse charge)	25
Comma 129 (Compensazione cartelle esattoriali)	26
Commi da 130 a 132 (Termini accertamento)	26
Comma 133 (Decorrenza riforma sanzioni tributarie)	27
Commi da 134 a 138 (Rateazione debiti tributari).....	28
Comma 141 (Comunicazione pubblico ministero all'Agenzia delle entrate)	29
Commi da 142 a 147 (Operazioni Black list).....	29
Comma 148 (Patent box)	31
Commi da 149 a 151 (Incentivazione alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)	31
Commi 153, 156, 158-160, e da 161 a 164 (Canone RAI e fondo per pluralismo, innovazione dell'informazione)	32
Commi 165 e 166 (Utilizzo maggiori entrate vendita frequenze).....	34

Commi 170 e 171 (Trattamento fiscale somme risoluzione bancaria)	35
Commi da 172 a 176 (Contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive in tecnica digitale).....	36
Comma 177 (Finanziamento a Radio Radicale)	37
Comma 183 (Disposizione sulla maternità obbligatoria).....	37
Commi 195 e 196 (Credito alle aziende confiscate alla criminalità organizzata).....	37
Comma 206 (Fondo ordinario per l'Università)	38
Commi 207-211 (Reclutamento straordinario di docenti universitari)	38
Commi 213-214 (Fondo per la formazione in scienze religiose).....	40
Comma 215 (Contratti di lavoro a tempo determinato)	40
Commi 216-221 (Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici)	41
Commi 217 e 218 (Reclutamento di dirigenti scolastici.).....	42
Comma 225 (Dotazioni organiche del Ministero dell'interno).....	43
Commi 227 e 228 (<i>Turn over</i> nella P.A. – Personale istituti ed enti di ricerca)	44
Comma 229 (Assunzioni di personale degli enti locali)	44
Commi 230-233 (Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e <i>school bonus</i>)	44
Comma 234 (Assunzioni e mobilità della P.A.)	46
Comma 238 (Finanziamento parchi nazionali)	47
Commi da 239 a 242 (Ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi)	47
Comma 246 (Finanziamento collegi universitari).....	48
Comma 253 (Contributi studenti medicina, chirurgia e odontoiatria)	49
Comma 254 (Risorse per il diritto allo studio universitario)	49
Comma 255 (Borse di studio ai figli delle vittime del terrorismo)	50
Comma 256 (Finanziamento scuole paritarie)	51
Comma 257 (Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali).....	51
Comma 259 (Regime speciale per i lavoratori rimpatriati)	52
Comma 262 (Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara)	53
Comma 264 (Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM)	53
Commi da 274 a 279 (Disposizioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto) ..	54
Comma 280 (Interpretazione autentica sul massimale pensionistico)	55
Comma 281 (Opzione donna)	55
Comma 283 (Contributi per il baby-sitting).....	56
Comma 285 (Disposizioni in materia di contratti di solidarietà espansivi)	56
Commi 287 e 288 (Indicizzazione delle pensioni).....	56
Comma 291 (Risorse Fondo sociale per l'occupazione e la formazione)	58
Comma 292 (Benefici per gli eredi dei malati di mesotelioma)	58
Comma 293 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali)	59
Comma 294 (Versamento all'entrata dall'INPS)	59
Commi da 295 a 297 (Pensionamento lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria)	59
Comma 298 (Disposizione in materia di riscatto della laurea)	60
Comma 299 (Interventi sulle penalizzazioni dei pensionamenti anticipati)	60
Comma 300 (Riduzione fondo per anticipi pensioni lavori usuranti)	61
Comma 303 (Rivalutazione indennizzi INAIL).....	61
Commi 305 e 306 (Disposizioni in materia di contratti di solidarietà e di lavori di pubblica utilità).....	62
Commi 308 e 309 (Disposizioni in materia di integrazione salariale)	63
Comma 310 (Proroga DIS-COLL)	64

Comma 317 (Garante nazionale dei detenuti).....	65
Comma 320 (Credito d'imposta riqualificazione alberghi)	65
Commi 322–326 (Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura)	66
Comma 327 (Organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)	67
Commi 331, 332, 333, 334 e 336 (<i>Tax credit cinema</i>)	68
Comma 335 (Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori)	69
Commi 338 e 339 (Destinazione alla tutela del patrimonio culturale di risorse destinate ad interventi infrastrutturali)	70
Comma 341 (Finanziamento del Gran Premio d'Italia di Formula 1).....	70
Comma 345 (Risorse per Matera)	70
Comma 346 (Risorse per Matera)	71
Comma 347 (Restauro Sassi di Matera).....	71
Comma 348 (Contratti di turismo organizzato)	72
Comma 350 (Istituti di tutela cultura istriano dalmata)	72
Commi 355-357 (Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche)	73
Comma 358 (Risorse per le accademie non statali di belle arti).....	75
Comma 359 (Risorse destinate al finanziamento di festival, cori e bande)	75
Comma 360 (Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute)).....	75
Comma 361 (Rimodulazione delle risorse per iniziative a favore della minoranza slovena)	76
Comma 362 (Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.)	77
Comma 364 (Riqualificazione dell'ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani)	77
Comma 366 (Tassa su unità da diporto)	77
Comma 367 (Riduzione della tassa di ancoraggio e delle accise nei porti di <i>transhipment</i>).....	78
Comma 368 (<i>Tax free shopping</i>)	78
Commi 370 e 371 (Made in Italy e internazionalizzazione)	79
Commi da 372 a 373 (Sostegno a settori ad alta tecnologia)	79
Comma 374 (Riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca).....	80
Comma 385 (Consiglio generale degli italiani all'estero)	80
Comma 385, lett. h) (Risorse a favore della società Dante Alighieri e dell'Accademia nazionale dei Lincei)	81
Comma 385, lettera i) (Scuole italiane non statali paritarie all'estero).....	81
Commi 389 e 392 (Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).....	82
Comma 391 (Carta della famiglia).....	82
Comma 394 (Credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie che effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)	83
Commi 397–398 (Disposizioni relative all'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI))	83
Comma 399 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti) ..	84
Commi da 400 a 402 (Fondi per disabili gravi e per soggetti autistici)	84
Comma 404 (Contributo a Eurispes).....	85
Comma 406 (Autonomia persone con grave disabilità).....	85
Commi 409 e 410 (Risorse FSN per sperimentazioni relative a malattie rare)	86
Commi da 414 a 416 (Sostegno ai coniugi in stato di bisogno).....	86
Comma 417 (Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani).....	87
Comma 419 (Risorse per l'INGM).....	87

Commi 429, 430, 431 (Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti)	87
Commi 441–453 e 456 (Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia)	88
Commi 454 e 455 (Riapertura di termini per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali)	90
Comma 457 (Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dai recenti eventi sismici).....	90
Commi 458–465 (Risarcimento ai familiari delle vittime dell'alluvione di Sarno del 1998).....	91
Comma 468 (Comitati di settore nella P.A.).....	92
Comma 474 (Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio)	92
Comma 476 (Risorse per bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale) 92	92
Comma 477 (Risorse per il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici) .. 93	93
Comma 478 (Trattamento tributario corrispettivi per servizi antincendio negli aeroporti)	93
Comma 479 (Federazioni sportive nazionali)	94
Comma 480 (Club Alpino Italiano)	94
Comma 481 (Fondo per i collegi arbitrali internazionali)	94
Comma 484 (Sospensione dei canoni demaniali marittimi)	95
Comma 486 (Finanziamento per i collegamenti aerei con la Sicilia)	95
Comma 488 (Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010).....	95
Comma 490 (Proroga programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura) 96	96
Comma 492 (Destinazione proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra) ... 96	96
Comma 493 (Servizi marina militare di Taranto)	97
Commi 494–512 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)	97
Commi 499, 505 e 508 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata).....	98
Comma 500 (Contributi dei comuni alla locazione delle Caserme delle forze dell'ordine)	99
Comma 511 (Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore)	99
Comma 515 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata).....	100
Commi da 537 a 547 (Disposizioni in materia sanitaria).....	101
Commi 566 e 567 (Disposizioni in materia di cure termali).....	105
Commi 574–579 (Disposizioni in materia di acquisti di prestazioni sanitarie da privati accreditati).....	106
Commi 582–586 (Finanziamenti in ambito sanitario)	110
Comma 589 (Soppressione dell'Unità tecnica finanza di progetto)	111
Comma 590 (Personale impiegato nelle attività di protezione civile)	112
Comma 593 (Abolizione rimborso oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine).....	114
Comma 594, 595 (Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti).....	114
Comma 597 (Accertamento delle violazioni del Codice della Strada con apparecchiature di rilevamento)	115
Comma 599 (Proroga versamenti Lampedusa).....	115
Comma 600 (Personale del Ministero dell'interno)	116
Commi da 605 a 607 (Disposizioni in materia di patronati).....	116
Comma 610 (Riduzioni, e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia)	117
Commi 611–612 (Indennità di trasferta ai magistrati della DNA)	118
Comma 619 (Riduzione dei contributi a organismi internazionali)	118
Modifiche Allegato 6 (ex Comma 535-bis A.C.) (Ripristino Contributo ESO)	119

Modifiche Allegato 6 (ex Comma 535-bis A.C) (Ripristino Contributo ICRANET) ..	119
Modifiche Allegato 6 (ex Comma 535-bis A.C.) (Ripristino Contributo UNESCO-Venezia).....	119
Comma 620 (Finanziamento del Gruppo Pompidou)	120
Comma 622 (Rappresentanze diplomatiche e consolari).....	120
Comma 636 (Divieto di acquisto di autovetture per le p.a.)	120
Comma 638 (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica).....	121
Commi 640, da 644 a 655 (Norme in materia di autotrasporto)	127
Commi da 641 a 643 (Destinatari del Fondo per lo sviluppo di attività innovative)....	137
Comma 645 e 646 (Modifiche alla disciplina del credito di imposta per autotrasporto).....	137
Comma 652 (Riduzione deduzioni forfetarie spese autotrasportatori)	140
Comma 656 (Accordi tra ANAS e Regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale).....	141
Commi da 665 a 667 (CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).....	141
Comma 671 (Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche)	142
Commi 672-676 (Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico).....	142
Comma 677 (Relazione al Parlamento per privatizzazione FS)	143
Comma 678 (Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione)	143
Comma 679 (Contratto di programma con l'ENAV)	143
Commi da 683, da 685 a 691, 735 e 736 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome e ulteriori disposizioni)	144
Comma 706 (Trasporto pubblico locale nella regione Campania)	147
Comma 708 (Chiarimento in materia di TASI)	147
Comma 710 (misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio)	148
Comma 713 (Esclusione delle spese di edilizia scolastica dai saldi di bilancio degli enti locali).....	148
Commi 714-715 (Disposizioni in materia di piano di riequilibrio pluriennale).....	149
Comma 716 (Esclusione delle spese di bonifica ambientale dalle regole del pareggio di bilancio).....	150
Comma 729 (Priorità nell'applicazione della flessibilità regionale della regola del pareggio di bilancio).....	150
Commi da 737 a 739 (Disposizioni varie in materia di enti locali)	150
Comma 740 (Aumenti di capitale società pubbliche)	151
Comma 741 (Risorse per comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti).....	152
Commi da 751 a 753 (Commissario per il piano di rientro di Roma capitale)	152
Commi da 754 a 755 (Misure per Province e Città metropolitane)	152
Commi da 756 a 760, 762 (Disposizioni finanziarie per le province e le città metropolitane)	153
Comma 761 (Fondo nazionale della montagna)	154
Comma 763 (Campione d'Italia)	154
Comma 764 (Personale soprannumerario enti di area vasta).....	155
Comma 770 (Riallocazione funzioni di polizia amministrativa locale).....	156
Comma 773 (Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)	156
Comma 776 (Stabilizzazione di personale regionale).....	157
Comma 777 (Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)	157
Commi 778, 779 e 780 (Compensazione onorari avvocati).....	158
Commi 783-787 (Disposizioni in materia di spese di giustizia)	158
Comma 788 (Esecuzione sentenze Corte di Giustizia UE).....	159
Commi 790-791 (Percorso tutela vittime di violenza)	159

Comma 805 (Sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e norme sul funzionamento del CIPE)	160
Commi 811 e 812 (Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne)	161
Comma 814 (Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi)	162
Comma 815 (Attività di bonifica SIN "Bussi sul Tirino")	162
Commi 816-818 (Assunzioni personale del Ministero dell'ambiente)	163
Commi 829 e 830 (Casse depositi e prestiti S.p.A. e fondi SIE)	164
Comma 838 (Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra)	164
Comma 839 (Fondo discariche abusive)	165
Commi da 842 a 854 (Fondo di risoluzione nazionale (D.L. 183/2015))	165
Commi 855-861 (Interventi relativi all'insolvenza di alcuni istituti di credito)	168
Commi 866 e 867 (Rinnovo parco autobus e commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici)	169
Commi 868-874 (Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS)	171
Commi 878-879 (Fondi di garanzia)	173
Commi 880-885 (Fondo di risoluzione unico)	174
Comma 886 (Fondo garanzia PMI, riserva di quota al Sud)	176
Commi 900-901 (Utilizzo del Bancomat per pagamenti di modico valore)	176
Comma 904 (Emolumenti delle PPAA superiori a mille euro)	177
Commi 906 e 907 (Estensione agevolazioni fiscali ai trasferimenti di masi chiusi)	177
Comma 908 (Compensazione IVA per gli animali vivi)	178
Comma 911 (Estensione regime esenzione accisa energia elettrica da fonti rinnovabili)	178
Comma 917 (Controversie in materia di masi chiusi)	179
Commi 918, 920-925, 927, 928, 933, 936-945 (Disposizioni in materia di giochi)	179
Commi 946-947 (Risorse per il contrasto al gioco d'azzardo patologico e per gli alunni con disabilità)	187
Commi 949-951, 953 e 957 (Disposizioni in materia di dichiarazione precompilata e di CAF)	187
Comma 954 (Imposta dovuta da soggetti non residenti)	188
Comma 955 (Decorrenza effetti delle disposizioni di cui al comma 954)	189
Commi 960 e 961 (Aliquota IVA agevolata)	190
Commi da 965 a 971 (Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica)	190
Comma 971 (Sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero)	192
Commi 972 e 986 (Bonus 80 euro e termini assunzionali 2016 FF.PP.)	192
Comma 973 (Equiparazione personale direttivo della Polizia penitenziaria al personale analogo appartenente alla Polizia di Stato)	195
Comma 974-977 (Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie)	195
Comma 975 (Interventi di ANAS negli stati di emergenza)	197
Comma 979 (Carta per acquisti culturali per i giovani)	197
Comma 981 (Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese)	198
Comma 982 (Credito di imposta per installazione sistemi di allarme)	199
Comma 983 (Contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe)	199
Comma 984 (Credito di imposta per l'acquisto di strumenti musicali)	200

Comma 985 (Due per mille per associazioni culturali)	201
Commi 987-989 (Trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori).....	202
Comma 990 (Assunzioni Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).....	203
Comma 991 (Contributo CONI per Olimpiadi a Roma).....	203

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

Comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La modifica all'allegato 1, richiamato dal comma 1, intervenuta a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione alla Camera dei deputati, innalza per l'anno 2016 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato aumentandoli entrambi per l'importo di 3.400 milioni di euro. Conseguentemente, il saldo netto da finanziare passa da -32.000 a -35.400 milioni ed il ricorso al mercato sale da 275.000 a 278.400 milioni.

Il peggioramento dei risultati differenziali espressi dai due saldi, deriva da quanto dichiarato dal governo nel corso della seduta del 13 dicembre, contestualmente alla proposta emendativa in esame, con la quale il Governo dichiara di volersi avvalere da subito degli ulteriori margini finanziari prefigurati nella Relazione al Parlamento inviata alle Camere unitamente alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 ed approvata con risoluzione di ciascuna Camera l'8 ottobre scorso. In tale Relazione, si rammenta, si rappresentava l'intenzione da parte del Governo di includere nei saldi anche le spese connesse al fenomeno dell'immigrazione, per un importo equivalente a 0,2 punti di PIL, conseguendone un innalzamento dell'indebitamento netto 2016 dal livello del 2,2 per cento del PIL a quello del 2,4 per cento.

Circa le nuove risorse che si rendono in tal modo utilizzabili, l'emendamento dispone una serie di interventi modificativi o aggiuntivi rispetto ad altre disposizioni del disegno di legge, con effetti complessivi di maggiore spesa nel 2016 sul saldo netto da finanziare pari a circa 2.600 milioni e pari a circa 3.100 milioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

La RT annessa al comma ribadisce che, in conseguenza alla Comunicazione presentata al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, si è predisposta la modifica in relazione alle misure che il Governo intende adottare al fine di rafforzare l'apparato di sicurezza nazionale in conseguenza dei recenti gravi fatti di terrorismo, dispone la modifica del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di stabilità. I nuovi livelli sono fissati in coerenza con i limiti massimi indicati nella Relazione al parlamento 2015, approvati con le Risoluzioni dell'8 ottobre 2015, pari nel 2016 a un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche del 2,4 per cento in rapporto al prodotto interno lordo, cui corrisponde un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato pari a -35,4 miliardi di

euro, che le Camere hanno già autorizzato con le risoluzioni approvate a maggioranza assoluta l'8 ottobre scorso. Con apposito emendamento al disegno di legge di bilancio, è rideterminato il livello massimo di emissione di titoli pubblici stabilito per l'anno 2016.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, richiamando, in parte, le riflessioni di carattere metodologico a suo tempo esposte in relazione al ddl di conversione del decreto-legge n. 35/2013¹, va rammentato che nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, è stato esposto un obiettivo di indebitamento netto che dal 2,2 per cento del 2016, migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto).

A tal fine il disegno di legge di stabilità reca un insieme di misure, reperendo per gli anni 2016, 2017 e 2018 risorse pari rispettivamente a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi, a fronte di impieghi, per i medesimi anni, consistentemente superiori, in quanto pari rispettivamente a 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi. Conseguentemente la manovra contenuta nel provvedimento, di natura espansiva, comporta un peggioramento del saldo delle amministrazioni pubbliche (indebitamento netto) pari nel 2016 a circa 14,6 miliardi e poi, rispettivamente nei due anni successivi, a 19,2 ed a 16,2 miliardi, importi che equivalgono allo 0,9 per cento di Pil nel primo anno, all'1,1 nel 2017 ed allo 0,9 per cento di Pil nel 2018. Tali importi risultavano confermati dopo l'esame in prima lettura da parte del Senato, le cui modifiche hanno solo marginalmente variato la composizione della manovra e, comunque, risultavano tra loro compensate ai fini degli effetti sui saldi. Per quanto concerne il debito, per esso, pur in presenza del minor sforzo fiscale determinato dalla manovra, rimane fermo il previsto inizio del suo percorso discendente dal 2016, quando diminuirà dal 132,8% punti di Pil del 2015 a 131,4 punti.

Come indicato nella Nota di aggiornamento, il peggioramento in questione deriva dalla circostanza che ai fini della manovra il Governo si avvale pienamente del margine previsto per l'attivazione delle riforme strutturali (0,5 per cento di Pil) nonché dell'ulteriore margine dello 0,3 per cento di Pil consentito dall'applicazione della clausola degli investimenti. Non intendeva avvalersi invece, al momento della presentazione del disegno di legge, dell'eventuale margine aggiuntivo di flessibilità connesso alle spese per l'afflusso di migranti, posizionato intorno allo 0,2 per cento di Pil. Tale orientamento è mutato nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio Camera, nel corso del quale nella seduta del 13 dicembre il Governo ha dichiarato di volersi avvalere da subito degli ulteriori margini finanziari connessi a tale clausola, presentando contestualmente una proposta emendativa al disegno di legge di stabilità recante una serie di interventi in tema di sicurezza e cultura cui destinare le nuove

¹ Nota di Lettura n. 4, pagina 80 e seguenti.

risorse, per un importo di poco superiore ai 3 miliardi di euro nel 2016. In conseguenza di tale modifica il deficit di bilancio (indebitamento netto) per tale anno sale dal 2,2 per cento Pil previsto nella Nota di aggiornamento al 2,4 per cento².

La questione, di per sé di notevole interesse metodologico, si proporrà all'attenzione del legislatore nel quadro delle integrazioni e modifiche alla legge di contabilità che ora si impongono, con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione e alle modalità di assicurazione della cogenza degli obiettivi di medio termine ad esso connessi assentiti in sede UE, ed attiene, sul piano contabilistico, alla scelta del mantenimento, o meno, nella legge di contabilità, del vincolo del non peggioramento del risparmio pubblico in sede di manovra, nei limiti ad oggi stabiliti dall'articolo 11, comma 6, secondo periodo, della legge di contabilità.

Sul punto, con riferimento al dispositivo in esame, va rammentato sul piano metodologico che tale vincolo non è stato ancora formalmente superato, non essendo intervenuta la legge di adeguamento della legge di contabilità al nuovo quadro costituzionale dei principi di finanza pubblica, per cui il quadro di mezzi della manovra ora in esame, dovrebbe formalmente ancora rispondere alla vigente disciplina dei mezzi di copertura di nuovi oneri³.

² Si rammenta che le tre suddette clausole sono ricomprese negli elementi in base ai quali la Commissione europea si è espressa nel [documento del 16 novembre 2015](#) di valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB) che gli Stati membri della zona euro hanno presentato entro il 15 ottobre. Con riguardo all'Italia la Commissione ha valutato che il DPB 2015 presenti un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine (il pareggio strutturale di bilancio), tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito; nel contempo essa ritiene che l'Italia abbia compiuto alcuni progressi sulle raccomandazioni in tema di governance di bilancio. La Commissione ha pertanto dichiarato di continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di stabilità e crescita, e, in tale contesto valuterà, con riguardo alla clausola delle riforme strutturali, se verranno compiuti progressi nella sua attuazione; quanto alla clausola sugli investimenti risultano rispettate le condizioni per la sua attivazione ma la Commissione "valuterà con attenzione" se la deviazione dal percorso di aggiustamento determinato dalla clausola in esame "sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti"; quanto infine alla clausola migranti, se ne effettuerà un valutazione finale degli importi ammissibili sulla base dei dati che verranno trasmessi dall'Italia.

³ Quanto al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea, si ricorda che la Commissione europea, nell'esprimere parere sul DPB (documento programmatico di bilancio), che includeva i saldi precedenti alla modifica in esame, ha affermato che l'Italia, attualmente soggetta al braccio preventivo e alla regola del debito transitoria, "rischia di non rispettare le disposizioni del patto di stabilità e crescita. In particolare, secondo le previsioni dell'autunno 2015 della Commissione è presente un rischio di deviazione significativa dal percorso di aggiustamento richiesto nel 2016 verso l'obiettivo a medio termine" Cfr. [Parere della Commissione del 16.11.2015 sul documento programmatico di bilancio dell'Italia](#), paragrafo 17. La Commissione continuerà a sorvegliare attentamente il rispetto da parte dell'Italia degli obblighi che le incombono in virtù del patto di stabilità e crescita, in particolare in vista della valutazione del prossimo programma di stabilità. Nel contesto della "valutazione globale" di un'eventuale deviazione dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, la Commissione terrà conto delle considerazioni esposte riguardo all'eventuale ammissibilità dell'Italia a godere di margini di flessibilità nell'ambito del patto di stabilità e crescita. Valuterà con particolare attenzione se l'eventuale deviazione dal percorso di aggiustamento sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti, se vi siano piani credibili per il reinstradamento sul percorso di aggiustamento verso l'obiettivo a medio termine e se siano stati compiuti progressi nel programma di riforme strutturali, tenuto conto delle raccomandazioni del Consiglio. La Commissione invita quindi le autorità ad adottare nell'ambito del processo di bilancio nazionale le misure necessarie per garantire che il bilancio 2016 sia conforme al patto di stabilità e crescita.

Comma 4

(Iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e periti commerciali iscritti alla sezione B dell'albo)

Il comma dispone l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, andrebbe chiarito, al fine di valutare le implicazioni della disposizione, se tale iscrizione (con la conseguente contribuzione) sia aggiuntiva a quella alla gestione separata dell'INPS e quale sia la situazione patrimoniale, in un'ottica prospettica di lungo periodo, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Comma 8

(Reddito atleti professionisti)

Il comma in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, abroga il vigente comma 4-bis dell'articolo 51 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)⁴. La modifica è volta ad escludere dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti – una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionalistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti stessi.

La RT non è stata presentata.

Al riguardo si evidenzia che in relazione alla norma di cui si propone l'abrogazione - introdotta dall'articolo 1, comma 160, della legge 147/2013 - l'originaria RT non aveva stimato, in via prudenziale, alcun recupero di gettito, sottolineandone tuttavia la portata antielusiva e quindi la sua potenziale capacità di produrre maggiori entrate. Al fine pertanto di escludere possibili oneri sarebbe utile conoscere se a consuntivo, la norma di cui si prefigura l'abrogazione abbia effettivamente prodotto risultati positivi in termini di gettito.

Comma 9

(Personale dell'amministrazione finanziaria)

L'integrazione estende il riconoscimento economico e funzionale ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali sono state affidate le mansioni della terza area anche a coloro i quali sono stati assunti all'esito di concorsi banditi in applicazione del CCNL di comparto del quadriennio 2002-2005 (oltre al quadriennio 1998-2001).

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

⁴ In materia di reddito da lavoro dipendente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 10 (Esenzione IMU immobili in comodato d'uso)

Il comma 10, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che la riduzione del 50% della base imponibile⁵ a fini IMU, disciplinata dall'articolo 13, comma 3 del D.L. 201/2011, sia estesa anche agli immobili, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori). Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo occorre ricordare che il comma 10, nel testo approvato dal Senato, prevedeva, in luogo della riduzione al 50% della base imponibile a fini IMU, la totale esenzione in presenza di requisiti più stringenti rispetto a quelli ora previsti dalla novella in parola. Infatti richiedeva che il comodatario non possedesse altro immobile ad uso abitativo in Italia mentre la modifica in argomento prevede che il beneficio sia fruibile, a prescindere dal numero di abitazioni di proprietà del comodatario in Italia, anche nel caso in cui il comodante possieda due immobili (quello concesso in comodato e quello posseduto nello stesso comune ed adibito a propria abitazione principale). Si ricorda che per la disciplina vigente i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Si ricorda inoltre che la RT associata al testo approvato dal Senato rilevava che l'esenzione riguarda immobili ad uso abitativo che nel 2015 sono stati adibiti dai comodanti come abitazioni principali e, pertanto, gli effetti connessi all'esenzione TASI risultano già di fatto inclusi nella complessiva perdita di gettito indicata nella relazione tecnica originaria al DDL di stabilità e non si ascrivono pertanto ulteriori effetti finanziari. Relativamente all'IMU tali immobili risultano già di fatto esenti in quanto adibiti nel 2015 ad abitazione principale da parte dei comodanti.

⁵ In luogo dell'esenzione disposta dal testo originario il quale si differenziava anche per i requisiti che doveva presentare il comodante.

La disposizione in commento sembrerebbe pertanto, anche in considerazione delle modifiche apportate, suscettibile di dar luogo a minor gettito, introducendo una agevolazione non prevista a legislazione vigente. In relazione alla quantificazione degli oneri indicati, appaiono opportune informazioni a chiarimento della stima.

Commi da 17 a 19

(Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI)

Il comma 17, alla lett. *b*), introdotta dalla Camera dei deputati, rende permanente la destinazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, già prevista per il triennio 2014-2016 nell'importo complessivo di 60 milioni. In particolare, anche per gli esercizi successivi al 2016, la norma dispone la destinazione di 30 milioni di euro ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni (previsto ai sensi dell'art. 53, co. 10, della legge n. 388/2000) e di 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cd. decreto spending review).

Una modifica al comma 17, lettera *f*), introduce la previsione di un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni per i quali le risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà non assicura il ristoro di un importo equivalente del gettito TASI ad aliquota di base sull'abitazione principale. Il riparto dei suddetti 80 milioni è finalizzato a garantire a ciascun comune l'equivalente del gettito ad aliquota base della TASI sull'abitazione principale.

Inoltre, viene incrementato la dotazione del fondo di solidarietà comunale da 3.746,75 mln di euro a 3767,45 mln di euro.

Il comma 18, inserito dalla Camera dei deputati, aumenta il contributo straordinario attualmente previsto dall'articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012 per i comuni che danno luogo alla fusione. Attualmente, la disposizione riconosce a tali comuni un contributo commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. La novella dispone che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali del 2010 (in luogo dell'attuale 20), innalzando inoltre a 2 milioni il sopradetto limite di 1,5 milioni. Si rinvia inoltre ad un DM le modalità di riparto del contributo, stabilendo poi alcuni specifici criteri di riparto nei casi in cui il fabbisogno ecceda – ovvero in cui risulti inferiore – le disponibilità finanziarie.

Una modifica al comma 19, inserita alla Camera dei deputati, incrementa da 85,478 a 85,978 milioni di euro le somme corrispondenti al minore accantonamento, necessario alla compensazione del gettito IMU e TASI derivante dalle agevolazioni sulle imposte immobiliari contenute nel provvedimento in esame, in favore dei comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse del fondo di solidarietà comunale previste dalla presente disposizione non comprometta le finalizzazioni del fondo medesimo a legislazione vigente.

Commi 26 e 28 (TASI)

Con le modifiche operate dall'altro ramo del Parlamento al comma 26, sempre al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria per l'anno 2016, è disposta la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali⁶ nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015⁷. E' quindi confermata la salvezza delle eccezioni previste per i ripiani finanziari del settore sanitario, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità e successivi rifinanziamenti⁸. La sospensione in argomento inoltre non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore – né per gli enti locali che deliberano il predisposto⁹ o il dissesto¹⁰.

Con la riscrittura del comma 28 si dispone che - per i soli immobili non esentati di cui ai commi da 10 a 26 del presente articolo - i comuni possano mantenere, mediante espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione TASI prevista dal comma 677 della citata L.147/2013¹¹ nella stessa misura applicata per l'anno 2015. A seguito della riscrittura è venuta meno la sanatoria - di cui al testo originario del DDL 2111 - delle deliberazioni 2015 relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, dopo il termine di approvazione dei bilanci per il 2015, che era fissato al 30 luglio 2015.

La RT annessa al comma 26 specifica che sotto l'aspetto strettamente del gettito non si stimano effetti finanziari rispetto agli attuali introiti tributari della P.A.

Per quanto attiene invece al comma 28, evidenzia che la modifica, rispetto alla formulazione approvata al Senato, implica il venir meno della sanatoria delle deliberazioni 2015, adottate dai Comuni dopo il termine di approvazione dei bilanci per il 2015. La RT in coerenza con quanto indicato nella relazione tecnica dell'emendamento che aveva introdotto la disposizione in esame non stima effetti finanziari associati alla stessa. L'allegato 3 non considera la norma.

Al riguardo sarebbe opportuno verificare l'effettiva neutralità delle disposizioni di cui al comma 28, nel testo risultante dalle modifiche approvate, con riferimento alle

⁶ Nella versione originaria del DDL 2111 in luogo della sospensione di detti atti era previsto il divieto per regioni ed enti locali di deliberare i citati aumenti.

⁷ Si ricorda che il testo originario faceva riferimento esclusivo "ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015.

⁸ Di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 35/2013, in materia di pagamento dei debiti delle regioni e province autonome e degli enti del servizio sanitario nazionale.

⁹ Ai sensi dell'articolo 243bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

¹⁰ Ai sensi degli artt. 267 e segg. del DLgs 267/2000.

¹¹ In via sintetica si rammenta che il comune può determinare l'aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquote massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquote massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

possibili conseguenze finanziarie legate al venir meno della sanatoria delle deliberazioni per l'anno 2015 adottate dopo il termine di approvazione dei bilanci, in particolare, sotto il profilo dell'eventuale riconoscimento per i contribuenti del rimborso della maggiore TASI liquidata per l'anno 2015 sulla base delle predette delibere.

Comma 27 (TARI)

Con la disposizione in esame, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, si modificano i vigenti commi 652 e 653 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014); in particolare, in relazione al citato comma 652, si proroga anche agli anni 2016 e 2017, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 del citato DPR, inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50% e quella di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1 b del medesimo allegato 1. Si ricorda che il citato comma 652 consente ai comuni di commisurare la tassa sui rifiuti (TARI) in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte¹².

La modifica relativa al citato comma 653 riguarda invece il differimento al 2018 del termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi nella determinazione dei costi del servizio¹³ anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Non è stata presentata **RT**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto alle originarie disposizioni non si ascrivevano effetti finanziari.

Commi da 29 a 34 (Determinazione dei fabbisogni standard)

La disposizione interviene sulla procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale. A tal fine per semplificare ed accelerare la suddetta procedura, si dispone la soppressione dell'attuale Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) e la sua sostituzione con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).

In particolare:

- si istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) di cui al D.Lgs. n. 216 del 2010, senza oneri per la finanza pubblica: essa si avvale delle strutture del Ministero medesimo, ed ai suoi componenti non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese;
- si stabilisce che le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard possano essere sottoposte

¹² C.d. metodo normalizzato di cui all'articolo 14, della direttiva 2008/98/CE secondo il principio “chi inquina paga”.

¹³ Con riferimento ai costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti.

anche separatamente alla CTFS, per esser poi inviate alle strutture competenti, vale a dire alla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze e che, conseguentemente, la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possano essere adottati con D.P.C.M. anche separatamente. Si prevede inoltre che il parere delle competenti commissioni parlamentari sia richiesto solo per le Note metodologiche, e non più per l'adozione dei fabbisogni standard.

- si dispone la soppressione della Copaff, disponendo contestualmente che le funzioni residue della stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano trasferiti presso la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. n. 281 del 1997 (presso la quale opera la Copaff medesima).

Conseguentemente, viene modificato il comma 17, lettera *e*), n. 2, ove si dispone che per l'anno 2016, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, saranno utilizzati i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ora istituita.

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che, dal punto di vista strettamente finanziario, considerata la natura procedurale dell'intervento, si stima che la disposizione non determini effetti per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbero fornite indicazioni sulle risorse di cui si potrà avvalere la nuova Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita senza oneri per la finanza pubblica e con il divieto di corresponsione di indennità o rimborsi spese per i suoi componenti, pur facendone parte anche cinque membri in rappresentanza degli enti territoriali.

Anche sul trasferimento delle funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) alla Conferenza Unificata, andrebbero forniti elementi utili a rappresentare le risorse che saranno destinate a tale scopo assicurando la piena sostenibilità delle nuove funzioni.

Commi da 36 a 43 (Vigilanza promotori finanziari)

Le integrazioni¹⁴ riformano il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF). Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione.

A tale Organismo vengono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede inoltre una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari. Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

¹⁴ Intervenute a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione alla Camera dei deputati Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 14 dicembre 2015.

Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. Si stabilisce che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

La modifica è, al momento, sprovvista di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati espone effetti di maggiori entrate tributarie pari a 0,3 mln per ciascun anno e corrispondenti spese per somma da trasferire a Consob.

	e./s	n.ec.	T/P	SNF			Fabb.			Ind. Netto			(mln di euro)
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
onere	>s	c	p	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Cop.	>	e	p	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Al riguardo, premesso che il dispositivo provvede alla nuova disciplina dell'Albo dei consulenti finanziari, imperniandola sull'istituzione di un nuovo soggetto giuridico che si profila espressamente di "diritto privato", e di forma associativa, cui verrebbero delegate le attività di controllo sull'Albo dei consulenti finanziari e promotori, ad oggi svolte della CONSOB – autorità comunque esclusa dal comparto S13 ai fini del consolidamento del Conto economico della PA – andrebbe confermato che per il nuovo organismo sarà consentito il relativo funzionamento nell'ambito delle sole risorse che ad esso saranno versate dagli iscritti.

In proposito, andrebbero poi fornite delucidazioni in merito all'attuale regime contributivo gravante sugli iscritti all'analogo Albo esistente tenuto oggi dalla CONSOB – che, si ribadisce, non è considerata pubblica amministrazione a fini di contabilità nazionale – e alla ipotizzabile devoluzione delle medesime risorse al neoistituto organismo, al fine di assicurare i servizi di gestione dell'Albo.

Sul punto, chiarimenti andrebbero inoltre richiesti anche in merito al fatto che, pur considerando la prevista forma giuridica di diritto comune, la disciplina comunitaria potrebbe considerare l'ente associativo in questione nell'ambito delle PA consolidate ai fini della costruzione del Conto economico della PA, considerando che ad esse dovrebbero essere devolute le entrate obbligatorie. Un chiarimento in tal senso andrebbe perciò richiesto circa l'attuale regime fiscale contributivo previsto per gli associati e l'onere che gli stessi sostengono annualmente, atteso che la norma provvede anche alla espressa previsione di una tassa di concessione governativa annuale che andrà pagata col primo anno di attivazione dell'Albo.

Comma 49

(Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali)

La disposizione precisa che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ora stabilito dal DM Interno del 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 56

(Detrazione IVA acquisto immobile classe energetica A o B)

Il nuovo comma in esame dispone una detrazione IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall'anno di acquisto.

La RT associata alla disposizione non è stata prodotta. L'allegato 3, in relazione al comma 56 riferisce, in misura corrispondente per tutti i saldi di finanza pubblica, i seguenti effetti: -18,4 mln di euro per il 2017 e -10,5 per il 2018.

Al riguardo considerato che la disposizione genera minor gettito a titolo di IRPEF e poiché l'onere non è costruito come tetto di spesa, occorrerebbero dati ed elementi informativi al fine di poter riscontrare positivamente la stima di minor gettito presentata.

Comma 58

(Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata)

Il nuovo comma 58 contiene una norma interpretativa dell'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Nello specifico, si prevede che la predetta disposizione si interpreta nel senso che, sugli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865¹⁵, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali, l'imposta di registro si applica in misura fissa ed i suddetti atti sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Quanto all'onere derivante dalla disposizione in esame, lo stesso è indicato in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 ed è coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 638 del presente articolo.

Non è presente **RT**.

¹⁵ Cioè gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata.

Al riguardo sarebbe opportuno acquisire informazioni a supporto della quantificazione delle minori entrate.

Comma 59

(Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge)

Con la modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento si specifica - per i conduttori che hanno versato, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23¹⁶ al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23¹⁷ - che l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, sia pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

Il comma non è corredato di **RT**.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare in quanto all'originaria disposizione non erano stati associati effetti di gettito con specifico riferimento al comma in esame¹⁸.

Comma 60

(Canone agevolato associazioni sportive dilettantistiche)

Il nuovo comma in esame novella il vigente articolo 11, comma 1 del DPR 296/2005, estendendo alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di ottenere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato. Detta estensione si applica alle associazioni che non abbiano fini di lucro, che siano affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalla vigenti leggi e che svolgano attività sportiva dilettantistica come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.

Alla disposizione non è annessa **RT**.

Al riguardo si chiedono chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla disposizione in parola che equipara le associazioni sportive dilettantistiche agli altri soggetti indicati dalla legge (art. 11 del D.P.R. n. 296/2005) in ordine alla

¹⁶ Cioè dal 7 aprile 2011.

¹⁷ In via sintetica si rammenta che per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non registrati entro il termine stabilito dalla legge si prevede che la durata della locazione sia di quattro anni a decorrere dalla data di registrazione rinnovabile di altri quattro anni; a decorrere dalla data di registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale oltre all'adeguamento in base al 75% dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Detta disciplina è estesa anche nel caso di contratti di locazione registrati per importi inferiori a quello effettivo e nei casi di registrazione di contratti di comodato fittizio.

¹⁸ Si ricorda che, in relazione alla fattispecie considerata dalla norma, la Corte costituzionale in data 16 luglio 2015 (sentenza n. 169/2015) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 ter dell'articolo 5 del DL 47/2014 che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 8 e 9 del D.LGS 23/2011 (sentenza n. 50/2014), faceva salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi delle citate disposizioni di cui all'articolo 3, commi 8 e 9.

possibilità di essere affidatari in concessione o in locazione di beni immobili a canone agevolato (si tratta degli enti ecclesiastici, degli enti parco nazionali, della Croce rossa italiana, di ONLUS, di ONG, di istituzioni, fondazioni ed associazioni non profit). Si ricorda che la vigente disciplina, per tali ultimi soggetti (istituzioni, fondazioni e associazioni non profit), pone specifici requisiti ed obblighi per accedere al beneficio (perseguimento in ambito nazionale di fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca, utilizzo dei beni statali perseguiendo l'ottimizzazione e la valorizzazione dei beni medesimi garantendo l'effettiva fruibilità da parte della collettività etc.). Si evidenzia, di contro, che per le associazioni sportive dilettantistiche la proposta normativa in esame, ai fini della possibilità di accesso al beneficio, pone requisiti (affiliazione a federazioni, svolgimento di attività sportiva dilettantistica etc.) che parrebbero non omogenei a quelli sopra ricordati, avuto anche riguardo alle finalità indicate dalla disciplina vigente (i beni possono essere affidati per finalità di pubblico interesse connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività ed in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti). Si ricorda inoltre che la disciplina tributaria esonera dall'imposta sul reddito i redditi dei terreni e fabbricati appartenenti allo Stato destinati ad usi o servizi di pubblico interesse (art. 5 del DPR 600/1973). L'ampiezza della platea soggettiva di riferimento, i requisiti richiesti alle associazioni dilettantistiche per l'accesso al beneficio, il potenziale interesse per la disposizione, potrebbe dar luogo ad effetti c.d. di sostituzione. Non può infatti escludersi che associazioni sportive dilettantistiche che, per la disciplina vigente, svolgono la propria attività in immobili condotti a canone non agevolato possano accedere alle nuove possibilità offerte dal varo della norma; la qual cosa potrebbe implicare effetti negativi in termini di gettito a titolo di imposte sui redditi e di imposte indirette (di registro e di bollo) derivanti dal confronto, quanto a conseguenze applicative, tra la norma in esame e le disposizioni vigenti.

Commi da 61 a 63 (Riduzioni IRES)

La Camera dei deputati, sopprimendo la lettera a) del comma 33 del testo approvato dal Senato, fa venir meno la ipotizzata diminuzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società (IRES) al 24,5% per l'anno 2016; rimane pertanto operativa la sola diminuzione dell'IRES al 24%, prevista a decorrere dall'anno 2017. Conseguentemente è espunta anche la lettera a) del comma 34 del testo varato dal Senato che, si ricorda, rideterminava l'aliquota¹⁹ della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'IRES in uno stato membro Ue, nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), inclusi nella *white list*; rimane invece ferma la sola diminuzione dell'aliquota della citata ritenuta all'1,20%, a decorrere dal 1 gennaio 2017. E' quindi espunto anche il comma 35 (testo approvato dal Senato) nel quale si prevedeva che la diminuzione dell'aliquota IRES al 24,5% per l'anno 2016 sarebbe stata operativa solo a condizione del "riconoscimento, in sede

¹⁹ La diminuiva all'1,225% in conseguenza della diminuzione dell'aliquota IRES al 24,5%.

europea, dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2% e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura”. A seguito della riscrittura del comma 63 operata dall'altro ramo del Parlamento, si prevede che il fondo per far fronte alle esigenze indifferibili²⁰ venga rifinanziato per 632,5 mln di euro per l'anno 2016, per 854,53 mln di euro per l'anno 2017 e si riduca nella misura di 1,37 mln di euro per l'anno 2018. Viene poi confermata la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero²¹ nella misura di 171,7 mln di euro per l'anno 2018, già prevista nel testo varato dal Senato in prima lettura.

La RT rappresenta che le minori entrate dovute alla diminuzione dell'IRES condizionata alla c.d. “clausola dei migranti” non erano state inizialmente considerate nel prospetto degli effetti finanziari, pertanto dalla soppressione dei commi 33, lettera a) e 34, lettera a) (testo approvato dal Senato) non derivano nuovi effetti finanziari. Con riferimento al comma 63 evidenzia l'avvenuta rideterminazione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili nonché la conferma della riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Commi da 65 a 69 (Addizionale IRES banche)

La Camera dei deputati, con il comma 65, ha introdotto una addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) per gli enti creditizi e finanziari e per la Banca d'Italia, pari a 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota di cui all'articolo 77 del DPR 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi – TUIR)²². Il comma 66 prevede che i soggetti che optino per la tassazione di gruppo²³ e coloro che, in qualità di partecipati, optino per il regime c.d. della trasparenza fiscale²⁴, assoggettino autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale in discorso e provvedano al relativo versamento. I soggetti che invece hanno optato, in qualità di partecipanti, per il regime della trasparenza fiscale assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale predetta senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata. Il comma 67 consente di dedurre integralmente dall'IRES e dall'IRAP (la deducibilità a fini IRAP è prevista dal comma 68 gli interessi passivi degli enti creditizi e finanziari destinatari dell'addizionale in parola; infatti il citato comma 67 dispone che la deducibilità degli interessi passivi, limitata al 96% del loro ammontare, sia applicabile alle sole imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi²⁵). Il comma 69 definisce la decorrenza delle disposizioni in argomento a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi a decorrere dall'anno 2017.

²⁰ Di cui all'articolo 1, comma 200 della L190/2014.

²¹ Di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della L196/2009.

²² La vigente aliquota IRES è del 27,5%; tuttavia per effetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame (commi da 33 a 36) a decorrere dal 1 gennaio 2017 detta aliquota sarà pari al 24%.

²³ Di cui all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 (TUIR).

²⁴ Ai sensi dell'articolo 115 del TUIR.

²⁵ Peraltrò la normativa generale di deducibilità degli interessi in ragione del ROL non è applicabile agli enti creditizi e finanziari per espressa indicazione del comma 5 del citato articolo 96 del TUIR.

In correlazione a quanto precede, è altresì modificato il comma 638 destinando al Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica (FISPE) il maggior gettito riveniente dalle disposizioni in commento.

La RT, ai fini della quantificazione, utilizza il modello di micro simulazione IRES ed IRAP, integrando i dati per i soggetti bancari più importanti sulla base dei primi dati provvisori ricavati dal modello UNICO 2015; inoltre utilizza i dati dei versamenti F24 relativi all'addizionale IRES per i soggetti in parola (articolo 2, comma 2 DL133/2013) ed usa anche specifiche informazioni di fonte ABI in merito alle aspettative di ripresa rispetto alla base dati utilizzata per i modelli previsionali. Dall'elaborazione ottiene un maggior gettito riveniente dall'addizionale IRES pari a circa 590 mln di euro a decorrere dall'anno 2017; un effetto negativo è invece attribuibile alla maggiore deducibilità a fini IRES ed IRAP degli interessi passivi per le banche e gli intermediari finanziari, pari a circa 455 mln di euro a titolo di IRES e di circa 120 mln di euro a titolo di IRAP, a decorrere dall'anno 2017. Non attribuisce alcun effetto di recupero di gettito a titolo di minor deducibilità dell'IRAP residua a fini IRES.

Gli effetti finanziari in termini di cassa sono esposti nella tabella sottostante:

	(milioni di euro)			
	2017	2018	2019	2020
Addizionale IRES	0	1.032,5	590	590
IRES	0	-796,2	-455	-455
IRAP	0	-223,7	-120,9	-120,9
Totale	0	12,6	14,1	14,1

Al riguardo si osserva che la RT parrebbe considerare l'impatto finanziario della disposizione in esame, ai fini della stima degli effetti in termini di cassa, come se si trattasse di un nuovo carico tributario, rispetto alla vigente disciplina fiscale dei soggetti in argomento, laddove in realtà, la disposizione in commento non fa altro, nei fatti, che confermare gli effetti della vigente aliquota IRES (27,5%) a partire dal 2017, quando l'addizionale in esame opererà unitamente alla corrispondente riduzione dell'aliquota ordinaria al 24,5. In considerazione di quanto precede è verosimile attendersi un impatto fiscale in linea con quello attuale, per cui andrebbe chiarito l'ipotizzato incremento di gettito, a titolo di addizionale IRES, nell'anno 2018, che sarebbe dovuto all'effetto saldo acconto²⁶ (piuttosto si avrà una minor diminuzione di gettito IRES già a decorrere dall'anno 2017 risultante dal proseguimento di un regime fiscale già in atto). Di contro invece gli effetti di minor gettito a titolo di IRES e IRAP relativi alla maggiore deducibilità degli interessi passivi – che invece rappresentano una novità rispetto alla vigente normativa – potrebbero esperire i loro effetti anche nel 2017 nel caso di utilizzo da parte dei soggetti in questione del metodo previsionale nel calcolo degli acconti. Va da sé quindi, che gli effetti finanziari di mera cassa,

²⁶ Peraltro la disposizione in argomento nulla dice in merito alle modalità di calcolo degli acconti a titolo di IRES.

potrebbero subire andamenti differenti rispetto a quelli presentati nella tabella riepilogativa in relazione alla quale appaiono necessari chiarimenti.

Un ulteriore elemento che andrebbe considerato riguarda l'impatto delle informazioni di fonte ABI in merito alle “aspettative di ripresa” rispetto alla base dati utilizzata per i modelli previsionali. È verosimile ipotizzare che l'utilizzo di tali elementi informativi abbiano concorso a migliorare (in termini di maggiori effetti finanziari positivi) le risultanze della stima rispetto ad una quantificazione che non ne avesse tenuto conto; tuttavia tale considerazione, se riscontrata, potrebbe dar luogo ad una stima non del tutto prudenziale. Infatti le “aspettative di ripresa” incidono positivamente sugli effetti di maggior gettito atteso a titolo di IRES, basati sull'ipotetico incremento del reddito degli enti creditizi e finanziari, e contestualmente dovrebbero riflettersi positivamente anche sull'ammontare degli interessi passivi deducibili (in una situazione di ripresa sono ipotizzabili minori partite creditorie in sofferenza) con la conseguente diminuzione del peso del minor gettito atteso in termini di IRES ed IRAP a titolo di deducibilità degli interessi passivi. Tuttavia qualora dette “aspettative di ripresa” non si verificassero, si avrebbe inevitabilmente un minor recupero di gettito a titolo di IRES – rispetto a quanto stimato in RT – e contemporaneamente una maggiore deducibilità per interessi passivi a titolo di IRES ed IRAP – rispetto alle stime contenute in RT – per effetto delle maggiori sofferenze bancarie. Quindi gli effetti finanziari *ex post* potrebbero di fatto presentarsi differenti rispetto a quelli stimati in RT in relazione all'utilizzo delle predette informazioni di fonte ABI, con possibili conseguenze negative in termini di gettito.

Un approfondimento meritano inoltre le implicazioni relative alla possibilità che le DTA trasformate in credito di imposta possano di fatto esser considerate dalla Unione europea come illegittimi aiuti di stato. Per tale eventualità si avrebbero effetti negativi per il sistema bancario italiano con possibili ripercussioni sull'erario e sugli operatori economici. La materia presenta profili di indubbia problematicità. Sul punto si ricorda che le nuove regole creditizie di “Basilea 3” pongono limiti sempre più stringenti; in particolare non prevedono che le DTA²⁷ possano essere considerate patrimonio di base; in specifiche circostanze inoltre dovranno essere gradualmente eliminate entro il 2019²⁸.

Per tali aspetti si chiedono chiarimenti.

²⁷ DTA che le norme italiane in particolari condizioni consentono di trasformare in crediti di imposta validi ai fini del rispetto degli *assets* patrimoniali previsti dalla citata disciplina di Basilea 3. Si veda in particolare la disciplina recata dall'articolo 2, commi da 55 a 58 del DL225/2010, come modificata successivamente dall'articolo 9 del DL201/2011.

²⁸ Per contro si vedano le precisazioni dell'ABI le quali evidenziano che l'intervento del legislatore italiano sia stato necessario per evitare una doppia penalizzazione delle banche che operano in Italia, sia sotto il profilo fiscale che sotto quello dei requisiti patrimoniali (si veda ABI news del 7 aprile 2015, Imposte differite attive: le precisazioni ABI).

Comma 73 (Deduzioni IRAP lavoratori stagionali)

Il presente comma, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede l'estensione della deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Si ricorda che, in correlazione a tale modifica, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 638, è ridotto di 46,8 milioni di euro per il 2017 e di 25,2 milioni annui a decorrere dal 2018.

Al comma non è annessa **RT**.

Al riguardo poiché non si dispone di RT si rendono necessari dati ed informazioni che permettano di riscontrare la stima del minor gettito associato alla disposizione in commento.

Comma 74 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)

La Camera dei deputati ha modificato il comma 74, prevedendo che i soggetti che si trovano nella *no tax area* in ambito IRPEF per i redditi percepiti da pensione²⁹, da lavoro dipendente³⁰, da lavoro assimilato a quello dipendente, da lavoro autonomo, da attività commerciali e lavoro autonomo non abituali³¹ (quindi redditi diversi), possono optare per la cessione della propria detrazione fiscale³² per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; le disposizioni applicative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola.

In correlazione alle modifiche in esame è stata disposta, al comma 638 la rimodulazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) incrementandolo di 0,2 euro per gli anni 2016 e 2017, riducendolo di 1,3 mln di euro per l'anno 2018, di 0,7 mln di euro per gli anni dal 2019 al 2026 e di 0,5 mln di euro per l'anno 2027.

Il comma non presenta **RT**.

Al riguardo non disponendo di RT, si evidenzia che alle modifiche in commento sono stati associati effetti finanziari in termini di maggior gettito per gli anni 2016 e 2017 ed effetti negativi per gli anni successivi fino al 2027. Si tratta di un andamento

²⁹ Articolo 11, comma 2 del DPR917/1986.

³⁰ Articolo 13, comma 1, lettera a) del DPR917/1986.

³¹ Redditi tutti ricompresi nell'articolo 13, comma 5 lettera a) del DPR917/1986 che fa espresso rinvio all'articolo 50 (per i redditi di lavoro assimilato a quello dipendente), 53 (per i redditi da lavoro autonomo), 66 (per i redditi da imprese minori), 67, comma 1, lettere i) ed l) (per i redditi diversi da attività commerciali ed autonome non abituali).

³² Di cui al DL63/2013.

dell'impatto finanziario coerente con quello tipico delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica (in particolare per i primi due anni gli effetti positivi sono riferibili al maggior gettito IVA ed all'IRAP mentre per gli anni successivi si registra minor gettito IRPEF/IRES in relazione alla fruizione dell'agevolazione in commento). In ogni caso andrebbero fornite informazioni in ordine agli effetti indicati. Si rappresenta che, attraverso lo strumento della cessione, si permette di far fruire indirettamente dell'agevolazione quei soggetti che, in quanto rientranti nella *no tax area* e quindi incipienti, non possono profitare al momento della detrazione fiscale a legislazione vigente. In relazione a quanto rappresentato andrebbe prudentemente valutato l'ipotizzato recupero di gettito stimato per il primo biennio, in particolare nei casi in cui si fosse tenuto conto di un effetto incentivo associabile alla disposizione in commento. Si evidenzia infatti che le fattispecie considerate dalla norma (adozione di interventi di riqualificazione di parti comuni e condominiali) non sono nell'autonoma determinazione del contribuente ma conseguono a deliberazioni condominiali la cui adozione può soltanto marginalmente risentire dell'interesse dei condomini della *no tax area*. Sui profili evidenziati si chiedono chiarimenti.

Comma da 76 a 84 (Aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria immobili adibiti ad uso abitativo)

Con le disposizioni in esame, approvate dalla Camera dei deputati, si disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad abitazione principale.

Il nuovo comma 76 stabilisce che per i citati contratti le banche o gli intermediari finanziari³³ si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore che ne assume tutti i rischi; l'immobile viene messo a disposizione per un determinato tempo e dietro un corrispettivo che considera il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. Il comma 77 reca disposizioni in ordine alla soggezione a revocatoria fallimentare. Il comma 78 specifica che in caso di inadempimento dell'utilizzatore il contratto si risolve ed il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati, quelli a scadere attualizzati ed il prezzo finale pattuito. Il comma 79 disciplina la possibilità per l'utilizzatore – al verificarsi di specifiche condizioni³⁴ – di chiedere, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici. Il comma 80 regola la ripresa del pagamento dei corrispettivi periodici al termine della sospensione disciplinata dal precedente comma, fatta salva la possibilità di rinegoziazione delle condizioni del contratto di leasing finanziario. Con il comma 81 si stabilisce che, per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto. Il comma 82 modificando l'articolo 15, comma 1 del DPR 917/1986³⁵, prevede la detrazione dei canoni e dei relativi oneri accessori per un importo non superiore a 8.000 euro, e del costo di acquisto nei casi di opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro; detti limiti valgono nel caso in cui il

³³ Iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del DLgs 385/1993.

³⁴ Cessazione del rapporto di lavoro subordinato e cessazione di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

³⁵ Testo unico sulle imposte sui redditi (TUIR).

beneficiario sia un soggetto di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di leasing. Nel caso in cui i canoni o il riscatto siano pagati da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro la detrazione è riconosciuta per importi non superiori alla metà di quelli su indicati. Il comma 83 prevede una serie di modifiche al D.P.R. 131/1986³⁶ di tipo agevolativo; in particolare si dispone di assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale le cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo anche se imponibili a fini IVA³⁷; di applicare l'imposta di registro nella misura fissa dell'1,5% sugli atti di trasferimento - nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario - di abitazioni non di lusso per le quali ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste per l'acquisto di prima casa; di applicare l'imposta di registro in misura fissa dell'1,5% sugli atti di cessione³⁸, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso", nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, anche se assoggettati a IVA³⁹. Il comma 84 prevede che le disposizioni in commento abbiano validità temporanea dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.

In correlazione alle sopra illustrate modifiche è rimodulato il Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE (di cui al comma 638)⁴⁰.

I commi non sono corredati di **RT**. L'Allegato 3 associa per il triennio i seguenti effetti per tutti e tre i saldi di finanza pubblica in termini di maggiori entrate: anno 2016 27,3 mln di euro - anno 2017: 18,7 mln di euro; anno 2019: 15,7 mln di euro.

Al riguardo si evidenzia la necessità di poter disporre di apposita RT che consenta di valutare il risultato finanziario netto associabili alle disposizioni in esame che, ad una prima lettura, appaiono suscettibili di determinare sia maggior gettito - in relazione, ad esempio, alle nuove tipologie di contratti di leasing finanziario per abitazioni destinate a prima casa da parte del soggetto utilizzatore) - sia oneri, per detrazioni fiscali sul reddito personale (IRPEF), nonché per agevolazioni a titolo di imposta di registro.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la nuova forma di finanziamento degli acquisti o costruzioni di prime case in esame potrebbe gradatamente sostituirsi alle modalità classiche di finanziamento oggi previste (concessioni di mutui); aspetto del quale occorre tener conto, in ottica prudenziale, al fine di poter opportunamente stimare

³⁶ Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

³⁷ La vigente disciplina lo prevede per i soli immobili ad uso strumentale.

³⁸ La vigente aliquota, per la cessione dei contratti di leasing finanziario relativi a beni strumentali è del 4%.

³⁹ Qualora non ricorrono le suddette condizioni l'aliquota da applicare è del 9%.

⁴⁰ Incrementandolo come segue: da 134,340 a 161,640 milioni per il 2016, da 142,610 a 161,310 milioni per il 2017, da 139,610 a 155,310 milioni di euro per il 2018, da 184,110 a 196,810 milioni nel 2019, da 181,510 a 191,210 milioni il 2020, da 181,510 a 183,610 milioni nel 2021, da 181,510 a 189,310 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; da 210,510 a 218,310 milioni nel 2027, da 199,100 a 206,900 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, da 199,100 a 219,100 milioni per ciascuno degli anni 2035 e 2036, da 199,100 a 232,400 milioni per il 2037, da 199,100 a 240,000 milioni per l'anno 2038, da 199,100 a 247,600 milioni per il 2039, da 199,100 a 255,200 milioni per il 2040, da 199,100 a 262,800 milioni per il 2041, da 199,100 a 257,100 milioni a decorrere dall'anno 2042.

l'impatto finanziario netto finale; si dovrà considerare anche l'effetto di accumulo delle detrazioni fiscali che saranno fruibili dall'utilizzatore per la durata del *leasing* le quali, rispetto alle detrazioni per interessi sui mutui sottoscritti da soggetti con età fino a 35 anni e con redditi fino a 55.000 euro, si presentano nella misura doppia rispetto al limite vigente⁴¹. I profili evidenziati appaiono significativi se si considera che alla disposizione, in correlazione agli incrementi del FISPE (cfr. comma 638), sono associati effetti positivi di gettito fino all'anno 2042, da riscontrare puntualmente.

Infine, nel silenzio della norma, andrebbero chiariti anche gli effetti delle nuove disposizioni in termini di imposte a favore degli enti locali, quali IMU e TASI.

Commi 85 e 86 (Incentivi rottamazione autoveicoli più inquinanti)

Il comma 85 introduce incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5.

Per l'anno 2016 è autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro. Il contributo è anticipato all'acquirente mediante un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e viene recuperato dal rivenditore mediante un credito d'imposta utilizzato in compensazione.

Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017 (comma 86).

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, andrebbe accertato se lo stanziamento sia sufficiente rispetto al potenziale mercato. Infatti, in presenza del contributo massimo, gli acquisti agevolabili sarebbero soltanto 625.

Andrebbe chiarito inoltre se il meccanismo di concessione dell'agevolazione, che prevede un anticipo da parte del rivenditore ed un successivo recupero sia suscettibile di determinare un contenzioso nel caso di esaurimento delle risorse e se sia compatibile con l'apposizione di limiti di spesa.

Comma 88 (Detrazioni fiscali dispositivi multimediali controllo remoto riscaldamento)

Il comma in commento, introdotto dalla Camera dei deputati, estende l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute⁴², anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative; detti dispositivi, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti, devono garantire il funzionamento efficiente degli impianti, e presentare specifiche caratteristiche.

⁴¹ Il vigente limite è di 4.000 euro.

⁴² Di cui all'articolo 14 del DL 63/2013.

In correlazione alla presente disposizione è stato rimodulato il FISPE (comma 638) di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La disposizione non presenta **RT**.

Al riguardo andrebbero chiariti i parametri utilizzati per la stima al fine di valutarne il carattere prudenziale.

Commi da 98 a 108 (Investimenti Mezzogiorno)

Il comma 98, introduce dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese. Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che acquistino beni strumentali nuovi, l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Ai sensi del comma 99 il credito d'imposta in argomento è riconosciuto per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale⁴³ relativi all'acquisto, anche mediante sottoscrizione di contratti di leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Il comma 100 prevede che il beneficio in discorso non si applichi alle imprese in difficoltà finanziaria⁴⁴ e a quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Il comma 101 commisura l'agevolazione alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato. Tuttavia viene individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per le medie imprese e 15 milioni per le grandi imprese. Per gli acquisti mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, escluse le spese di manutenzione.

Ai sensi del comma 102 il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti agevolati.

Il comma 103 dispone che per avvalersi del credito d'imposta in argomento i soggetti debbano presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Allo scopo viene prevista l'emanazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per definire le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della citata comunicazione; sarà la stessa Agenzia a comunicare alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del beneficio.

⁴³ Come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

⁴⁴ Come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C249/1 del 31 luglio 2014.

Il successivo comma 104 prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLgs 241/1997 e debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro previsto dall’articolo 1, comma 53 della L244/2007.

Con il comma 105 si individuano alcune fattispecie per le quali il beneficio è ridotto; in particolare se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di quelli non entrati in funzione; allo stesso modo il credito è ridotto, se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima del quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione⁴⁵. Per i beni acquisiti in leasing, la disposizione prevede espressamente che l’agevolazione permane anche nel caso in cui non venga esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’ammontare rideterminato, secondo le disposizioni del comma in parola, è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le situazioni indicate.

Il comma 106 disciplina il caso in cui a seguito dei controlli amministrativi, si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta: in tale ipotesi l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.

Il comma 107 specifica che il beneficio per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) ed in particolare della norma contenuta nell’articolo 14 del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

Infine il comma 108 reca la copertura degli oneri stimati in 617 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 ai quali si fa fronte nel seguente modo:

- per 250 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica il credito d’imposta. Le Amministrazioni titolari dei predetti Programmi comunicano al Ministero dell’economia gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d’imposta dalla Unione europea, che vengono a tal fine versati all’entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all’individuazione delle risorse, alla regolazione contabile si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell’Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle rendicontazioni di spesa;
- per la restante parte degli oneri, pari a 367 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020, per gli anni considerati dalla norma. A tal fine è modificata la Tabella E, voce: Legge n. 147/2013, art. 1, comma 6: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (cap. 8000/Economia), cui è apportata la riduzione di 367 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

La RT utilizza i dati degli operatori di settore per quantificare gli effetti finanziari della disposizione in argomento; in particolare stima che gli investimenti nel

⁴⁵ Nello specifico il credito viene ridotto escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti,

Mezzogiorno siano pari ad 1/5 di quelli effettuali in totale nel Paese che risultano esser pari a 65mld di euro. Pertanto i potenziali investimenti che potrebbero avvantaggiarsi del beneficio fiscale in parola sono di circa 12,5mld di euro. Considerando poi il minor sviluppo del settore manifatturiero in tale area geografica e l'esclusione di alcuni settori produttivi e del settore finanziario nonché gli investimenti di minore dimensione, abbatte ulteriormente il citato ammontare di 1/3, ottenendo così un ipotetico valore degli investimenti agevolabili al Sud pari a circa 4,167mld di euro. Ripartisce quindi il citato ammontare in ragione della dimensione aziendale che stima utilizzando, quale parametro di suddivisione, gli ammortamenti dedotti a fini IRAP differenziati tra piccole (40,6%), medie (14,8%) e grandi (44,6%) imprese. Quindi, considerando che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nell'anno di effettuazione dell'investimento, stima un ammontare massimo fruibile dal 2016 al 2019 pari a circa 617 ml di euro. Indica poi la copertura così come sopra evidenziata nel commento del comma 108.

Al riguardo si sottolinea che il beneficio in parola essendo fruibile in compensazione nel periodo in cui l'investimento è effettuato e nei periodi successivi (e se ne deve dare indicazione nelle rispettive dichiarazioni dei redditi fino a quella in cui se ne conclude l'utilizzo) potrebbe dar luogo a disallineamenti tra l'ammontare agevolato di cui si ha diritto (valore di competenza) e quanto invece viene utilizzato in termini di cassa a compensazione di eventuali debiti di imposta. Tale considerazione induce quindi a ritenere possibile che la scansione temporale di fruizione in termini di cassa del predetto credito di imposta possa esser differente rispetto a quella presentata in soli termini di competenza nella RT. A ciò si aggiunga che effetti di natura finanziaria potrebbero aver luogo anche con riferimento alla disposizione concernente la non applicazione del limite annuale di compensabilità pari a 250 mila euro annui.

Si chiedono pertanto dei chiarimenti.

Commi 109 e 110 (Estensione dell'esonero contributivo al 2017 per le regioni del Sud)

I commi estendono alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento in esame – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'estensione dell'incentivo è condizionato alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 30 aprile 2016.

All'esito della ricognizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilito l'ammontare delle risorse disponibili e disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione del beneficio dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni nel 2017, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili. Dovrà comunque essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente

retribuito da almeno 6 mesi. L'incentivo è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

La RT illustra i commi.

Al riguardo, si prende atto che la procedura delineata rinvia ad un successivo DPCM l'individuazione del beneficio, consistente nell'estensione al 2017 dell'esonero contributivo per nuove assunzioni nelle regioni meridionali, previa quantificazione, a seguito dell'apposita procedura di ricognizione prevista, dell'ammontare delle risorse disponibili. Quindi è nella sede del DPCM che si provvederà alla quantificazione delle risorse e soprattutto dell'onere, rimodulando durata ed entità dell'esonero contributivo. Al riguardo, va rilevato che questa è la finalità che l'ordinamento assegna alla Relazione tecnica ai fini della decisione con una norma legislativa e che secondo l'articolo 81 della Costituzione la determinazione dell'onere e della relativa copertura sono riservate alla legge per cui appare improprio che la definizione dei profili finanziari venga sostanzialmente demandata ad una fonte secondaria⁴⁶.

Peraltro trattandosi di un onere da intendersi come previsione di spesa, la presentazione di una relazione tecnica e lo scrutinio parlamentare sarebbero opportuni al fine di valutare la correttezza della quantificazione connessa ai comportamenti delle imprese e alla dinamica del mercato occupazionale.

Comma 114 (**Reddito soci cooperative**)

Il comma assimila, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma⁴⁷, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente⁴⁸. La disposizione specifica tuttavia che il trattamento previdenziale dei medesimi soggetti rimane quello attualmente vigente.

La disposizione non presenta **RT**.

Al riguardo si renderebbe necessario un approfondimento in merito ai possibili effetti fiscali della norma derivanti dal passaggio dei redditi prodotti dai soci delle cooperative artigiane da autonomi ad assimilati a quelli di lavoro dipendente; infatti le differenze esistenti tra i diversi regimi fiscali a fini IRPEF⁴⁹ potrebbero generare variazioni di gettito il cui effetto finale netto potrebbe non essere nullo.

⁴⁶ Sul problema del rinvio della copertura a provvedimenti secondari è intervenuta più volte la Corte dei Conti, cfr. ad esempio Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, 2013, III quadrimestre.

⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della L142/2001.

⁴⁸ Articolo 50 del TUIR 917/1986.

⁴⁹ Si pensi, solo in via sintetica, ai diversi valori di *no tax area* previsti per i lavoratori dipendenti e quelli autonomi nonché alla sottoposizione di questi ultimi agli studi di settore.

Comma 119 (Cessione assegnazione beni ai soci)

Con le modifiche operate al comma 119 si specifica che per le assegnazioni e cessioni ai soci dei beni – di cui ai commi da 115 a 118 del presente disegno di legge - le aliquote dell'imposta proporzionale di registro, ove applicabile, sono ridotte alla metà.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo non si ha nulla da osservare attesa la portata meramente redazionale del comma.

Comma 125 (IRAP per soggetti di minori dimensioni)

Con la disposizione in commento, aggiungendo un comma (1.bis) all'articolo 2 del D.Lgs. 446/1997 in materia di IRAP, si prevede che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo si evidenzia la necessità di una stima della potenziale variazione finanziaria netta in quanto la disposizione, producendo l'esclusione dalla tassazione IRAP di soggetti che a legislazione vigente ne risultano invece assoggettati, potrebbe nei fatti produrre una diminuzione di gettito per le Regioni, destinatarie dell'imposta in argomento, a cui lo Stato dovrà quindi far fronte.

Comma 128 (Estensione *reverse charge*)

Il comma, modificando il sesto comma dell'articolo 17 del DPR 633/1972, estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (cd. *reverse charge*) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. *split payment*). Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE⁵⁰ del Consiglio del 28 novembre 2006.

La disposizione non è corredata di **RT**.

⁵⁰ C.d. direttiva IVA.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto l'efficacia della disposizione è sottoposta al rilascio dell'autorizzazione di una misura di deroga da parte dell'Unione Europea.

Comma 129 (Compensazione cartelle esattoriali)

Il comma estende al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali⁵¹ in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per l'anno 2016 sarà adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto del ministro dell'economia e delle finanze. Si rammenta che la disposizione originaria, recata dall'articolo 12, comma 7bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, prevedeva la citata compensazione per l'anno 2014; successivamente, con l'articolo 1, comma 19 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (LS per l'anno 2015), è stata estesa anche all'anno 2015.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo non si ha nulla da osservare in considerazione del fatto che alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti di gettito.

Commi da 130 a 132 (Termini accertamento)

Con il comma 130 si riscrive il vigente articolo 57 del DPR633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Le novità in esso contenute concernono:

A) lo slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti induttivi (rispettivamente artt. 54 e 55 del citato DPR633/1972); infatti il termine viene portato al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, i luogo dei vigenti quattro anni;

B) l'equiparazione della fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si allungano passando dagli attuali cinque anni, decorrenti dall'anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a sette anni.

C) l'eliminazione della norma che raddoppia i termini per l'accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Con il comma 131 si sostituisce l'articolo 43 del DPR600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi; le novità presentano contenuto analogo alle novelle e introdotte con il precedente comma 130 in materia di IVA.

Con il comma 132 si specifica che le nuove disposizioni recate dai precedenti commi in materia di fattispecie (punto A) e di prolungamento dei termini (punto B) si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,

⁵¹ Ai sensi dell'articolo 12, comma 7bis del DL145/2013.

ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata. Si dispone inoltre che nei casi di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal citato DLgs 74/2000 (punto C), i soli termini relativi agli accertamenti precedenti all'anno 2016 subiscono il raddoppio relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Si specifica infine che resta fermo quanto disposto in tema di *voluntary disclosure*⁵² con particolare riferimento a quanto stabilito in tema di decadenza per l'accertamento in materia IVA e delle imposte sui redditi, nonché per l'atto di contestazione, per le cui fattispecie i termini sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.

Alle disposizioni in commento non è annessa **RT**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal punto di vista finanziario in quanto la disposizione a regime è di mera natura procedimentale e prevede di fatto un allungamento dei termini per gli accertamenti. Tuttavia si evidenzia che la novella, se da un lato espunge la norma che a legislazione vigente, a regime, raddoppia i termini per l'accertamento IVA ed imposte sui redditi nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'altro la ripropone ma con riferimento ai soli accertamenti effettuati per i periodi di imposta precedenti quello in corso alla data del 31 dicembre 2016. Ne deriverebbe che per gli avvisi di accertamento proposti a decorre dal 1 gennaio 2016 non si avrà più il raddoppio dei termini previsti a legislazione vigente per i casi di reati tributari. In proposito sarebbero opportuni chiarimenti a supporto della opzione normativa in esame in relazione agli obiettivi originari perseguiti dalla disposizione vigente che garantisce all'Amministrazione finanziaria di poter disporre di un tempo più ampio di quello ordinario ai fini dell'uso degli elementi emersi nel corso delle indagini condotte dall'autorità giudiziaria con finalità di recupero di base imponibile e quindi di gettito, per le fattispecie tributarie più gravi.

Comma 133 (Decorrenza riforma sanzioni tributarie)

Il comma in esame introduce la possibilità di notificare gli atti da porre *ex lege* a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria⁵³ (*voluntary disclosure*) all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva.

La RT presentata evidenzia che la disposizione è finalizzata a razionalizzare e velocizzare le modalità di notifica al contribuente degli atti che per legge devono

⁵² Comma 5, articolo 5*quater* del DL167/1990.

⁵³ Di cui agli articolo 5*quater* e 5*quinquies* del D.L.167/1990.

essere notificati nell'ambito della procedura di collaborazione in argomento. Stima quindi una riduzione dei costi, che si sarebbero dovuti sostenere in caso di utilizzo delle modalità di notifica tradizionali, in circa 5 mln di euro. Detta quantificazione è ottenuta considerando che il numero delle annualità, riconducibile alle circa 100.000 istanze, è pari a 4 unità e che pertanto i potenziali inviti al contraddittorio siano circa 400.000 (valore dato da 100.000 istanze per i 4 anni) a cui si aggiungono circa 100.000 atti di contestazione riferiti alle stesse istanze. Quindi il numero di atti da inviare è pari a circa 500.000 unità e poiché il costo unitario medio delle notifiche è pari a 10 euro, raggiunge la citata stima di 5mln di euro di minori costi.

Al riguardo dai dati si evince che la stima dell'attività di contestazione riguarderà la quasi totalità delle istanze presentate⁵⁴, tuttavia sarebbe opportuno che si fornisse la scansione temporale degli atti di invito al contraddittorio e dei conseguenti atti di contestazione in quanto la RT sembra considerare gli effetti di minor onere con riferimento ad un unico anno.

Commi da 134 a 138 (Rateazione debiti tributari)

Con i commi in esame si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione.

Ai sensi del comma 134, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

Il comma 135 disciplina gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza l'ufficio competente ricalcola le rate dovute e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma 136 specifica la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.

Il comma 137 stabilisce che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio. E' esclusa ogni ulteriore proroga.

Il comma 138 prevede che, una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. E' prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973.

Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.

Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

⁵⁴ Dal comunicato stampa dell'agenzia delle entrate del 9 dicembre 2015 si legge che le istanze trasmesse sono pari a 129.565 unità.

Le disposizioni in commento non sono corredate da RT.

Al riguardo, vista la natura procedura della disposizione non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 141 **(Comunicazione pubblico ministero all'Agenzia delle entrate)**

Il comma in esame, modificando l'articolo 14, comma 4 delle legge 537/1993⁵⁵ dispone che quando è commessa una violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguitabile d'ufficio) e dalla quale può derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché possa procedere al conseguente accertamento.

La disposizione non è corredata da RT.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma è potenzialmente foriera di maggior gettito.

Commi da 142 a 147 **(Operazioni *Black list*)**

Con i commi in esame si modifica la vigente disciplina in materia di deducibilità dei costi per operazioni con i paesi c.d. *black list*⁵⁶ e in materia di società controllate estere (*controlled foreign companies* CFC).

Il nuovo comma 142, *lettera a)* abrogando i commi da 10 a 12-*bis* del vigente articolo 110 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), elimina l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salvo prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione). Pertanto, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110 TUIR. Il comma 142 *lettera b)* modifica l'articolo 167 del TUIR al fine di eliminare l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (cd. *Black list* CFC). Viene dunque previsto un criterio univoco ed oggettivo, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Inoltre la disciplina fiscale delle CFC, in presenza di specifiche condizioni⁵⁷ si applica anche nel caso di società situate in Stati membri dell'Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio effettivo di informazioni a fini fiscali.

⁵⁵ In materia di riconsiderazione dei proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito – se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

⁵⁶ Secondo la normativa vigente sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e modifiche.

⁵⁷ Relative in particolare ai livelli bassi di tassazione.

Il comma 143 reca le opportune disposizioni di coordinamento in merito all'individuazione degli Stati da considerarsi *black list*, mentre il comma 144 specifica che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il comma 145 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti (obbligate alla redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato di almeno 750 mln di euro e che non siano a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche) trasmettano all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, distinta Paese per Paese e che riporti l'ammontare dei ricavi e degli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché altri elementi indicatori di una attività economica effettiva. La mancata presentazione di detta rendicontazione, di cui l'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni in essa contenute, ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Il comma 146 estende l'obbligo di rendicontazione anche alle società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l'obbligo di redigere il bilancio consolidato sia residente in un Paese che non ha introdotto la citata rendicontazione, ovvero in un Paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta rendicontazione Paese per Paese.

Infine il comma 147 affida a un decreto del MEF il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all'estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all'evasione internazionale; è invece demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta disposizione e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

La RT esplicita che le modifiche contenute nel comma 142 sono complementari e coerenti con la nuova disciplina in materia di fiscalità internazionale prevista dal decreto legislativo n. 147/2015, in materia di crescita e internazionalizzazione delle imprese. Pertanto pur innovando nei criteri, la novella non incide sull'applicazione della disciplina in esame, per cui non ascrive effetti finanziari. Conclude evidenziando che le disposizioni di cui ai commi 145 e 146 hanno natura procedimentale e pertanto non comportano oneri finanziari.

Al riguardo si evidenzia che il comma 142 abroga i commi da 10 a 12bis dell'articolo 110 del TUIR, che erano stati modificati dall'articolo 5, comma 1 del recente decreto legislativo 147/2015; quest'ultimo aveva stimato per le novelle in esso contenute, che includevano anche i commi predetti, una perdita di gettito a titolo di imposte sui redditi pari a 23,7 mln di euro in termini di competenza. Pertanto non si hanno osservazioni, nel presupposto che la nuova ed articolata disciplina che risulterà dal varo delle modifiche in esame non diminuisca l'efficacia dell'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle fattispecie considerate.

Comma 148 (*Patent box*)

Il comma modifica la vigente disciplina in materia di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti (c.d. *patent box*)⁵⁸. In particolare, intervenendo sul comma 39 dell'articolo 1 della L190/2014, si sostituisce il riferimento alle “opere dell’ingegno” con quello al “software protetto da *copyright*”; inoltre al medesimo articolo 1 della citata legge 190/2014, si aggiunge il comma 42-ter il quale prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (software protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del *patent box*.

La RT sottolinea che il decreto attuativo (DM 30 luglio2015) del citato regime fiscale del *patent box* considera il termine “opere dell’ingegno” come coincidente con la modifica proposta di “software protetto da *copyright*”; pertanto alla disposizione non ascrive effetti di gettito. Per quanto attiene invece alla modifica legata al nuovo comma 42-ter evidenzia che la disposizione rivestendo carattere procedurale non genera effetti finanziari.

Al riguardo in merito alle modifiche in esame non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto le stesse ripropongono il contenuto del DM attuativo del regime fiscale del *patent box*.⁵⁹

Commi da 149 a 151 (Incentivazione alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)

Il comma 149 prevede che agli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che hanno cessato al 1 gennaio 2016 (ovvero entro il 31 dicembre 2016) di beneficiare degli incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi di cui all’articolo 24, comma 8, del D.Lgs. 28/2011⁶⁰, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo sull’energia prodotta secondo le modalità previste nei successivi commi 150 e 151. Ai sensi del comma 150 l’incentivo è pari all’80% di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) 6 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione ed è erogato dal gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, oppure a partire al 1

⁵⁸ Di cui al comma 39 dell’articolo 1 della L190/2014; si aggiunge poi il comma 42-ter al medesimo articolo 1 della L190/2014.

⁵⁹ Che, all’articolo 6, fa riferimento al “software protetto da *copyright*” circostanziando, in tal modo, l’espressione “opere dell’ingegno” contenuta nella originaria disposizione interessata dalla novella in esame e già prevede il contenuto del nuovo comma 42-ter introdotto dal comma in argomento (al comma 3 dell’articolo 6).

⁶⁰ Esso dispone che sulla base di indirizzi del MISE, l’autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico provvede a definire prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico per la produzione da impianti a fonti rinnovabile. L’obiettivo è quello di assicurare l’esercizio economicamente conveniente degli impianti alimentati dalle fonti in parola.

gennaio 2016⁶¹. L'erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma successivo. Il comma 151 dispone che entro il 31 dicembre 2016 i produttori interessati agli incentivi in parola comunichino al MISE le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la notifica alla commissione europea del regime di aiuto ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020.

Le disposizioni in commento non sono corredate di **RT**. Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni in commento.

Al riguardo si rappresenta che, a norma dell'art. 3, comma 2 del DM 6 luglio 2012, il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui e che a, a tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili. L'articolo 8 del DM reca specifiche disposizioni in ordine ai requisiti per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili per fruire delle agevolazioni in commento. Si ricorda inoltre che a norma dell'articolo 24 (meccanismi di incentivazione) del D.Lgs. n. 28/2011, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi (di cui al medesimo articolo e dell'articolo 25 comma 4) trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica. In considerazione di quanto previsto nella ricordata disciplina, le disposizioni in commento non appaiono suscettibili di effetti onerosi. E' in ogni caso opportuna una conferma.

Commi 153, 156 e da 158 a 164 (Canone RAI e fondo per pluralismo, innovazione dell'informazione)

Il comma 153 è modificato nel senso di eliminare, tra le presunzioni che fanno scattare l'applicazione del canone TV, l'utilizzo di un apparecchio televisivo (rimane quindi la sola detenzione); si specifica poi che l'eventuale dichiarazione per superare la presunzione va presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si modifica anche il comma 156 nel quale si dispone che l'autorizzazione allo scambio di informazioni tra l'Anagrafe tributaria, l'Authority per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico spa, il Ministero dell'Interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità - per l'attuazione delle disposizioni sul pagamento del canone in bolletta - riguarda tutte le informazioni utili ed in particolare i dati relativi alle famiglie.

Il comma 158 viene riscritto nella parte in cui prevede che dalla data di entrata in vigore della legge non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento⁶², ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del regio decreto legge 246/1938.

⁶¹ A seconda della data di cessazione del precedente incentivo.

⁶² Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora.

Ulteriore modifica è apportata al comma 159 con il quale, in sede di prima applicazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione gli elenchi dei soggetti esenti e di coloro che hanno presentato l’apposita dichiarazione⁶³ di cui al comma 153, lettera a) del disegno di legge in argomento.

Si riscrive anche il comma 160 riservando all’Erario il 33 per cento (per il 2016) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento televisivo (per gli anni 2017 e 2018 la percentuale è del 50%) destinandole: all’esenzione del pagamento del canone per gli ultra settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000 euro annui; al finanziamento di un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per garantire il pluralismo e l’innovazione dell’informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali e, per un massimo di 50 mln annui, al fondo per la riduzione della pressione fiscale ferma restando l’assegnazione alla RAI della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. La ripartizione di tali somme sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico; dispone inoltre che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

Introduce poi il nuovo comma 161 con il quale si autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio, anche in conto residui.

Con il nuovo comma 162 si dispone che nel “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” confluiscano anche le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali.

Il successivo comma 163, rinvia ad un regolamento del Ministero dello sviluppo economico la definizione dei criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del citato fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse.

Infine il nuovo comma 164 abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, le disposizioni vigenti relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali⁶⁴.

La RT specifica che la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; inoltre evidenzia che una quota parte delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, per il solo triennio 2016 – 2018, sarà destinata ad interventi di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per gli anziani ultra settantacinquenni con reddito inferiore agli 8.000 euro, nonché alla costituzione del citato Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Ribadisce poi che la quota residua delle predette maggiori entrate resta destinata alla RAI. Specifica che le maggiori risorse disponibili potranno essere quantificate solo una volta acquisito all’erario l’effettivo gettito delle disposizioni concernenti il canone televisivo. Evidenzia che nel citato Fondo confluiscano le risorse iscritte nel capitolo 3121 del Ministero dello sviluppo economico per i contributi in favore della radiodiffusione sonora e televisiva locale ad eccezione dei rimborsi per la trasmissione di messaggi autogestiti; nel merito presenta apposita tabella. Conclude evidenziando che dall’iniziativa non derivano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

⁶³ La versione originaria considerava invece l’atto di autocertificazione.

⁶⁴ In particolare l’articolo 45, comma 3 della L448/1998, l’articolo 145, commi 18 e 19 della L388/200, l’articolo 52, comma 18 della L. 448/2001, l’articolo 4, comma 190 della L350/2003, l’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della L296/2006.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le maggiori risorse saranno rese disponibili solo dopo aver acquisito l'effettivo gettito da parte dell'erario. Tuttavia, con riferimento alla modifica introdotta nell'ultimo capoverso del comma 79 - in base alla quale le somme di cui al medesimo comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo - si osserva che la disposizione introduce una deroga al principio generale⁶⁵ in base al quale le somme stanziate per spesa corrente, che non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, non potrebbero essere mantenute in bilancio, atteso che le connesse "economie" dovrebbero, a rigore, essere già scontate dai saldi tendenziali. Si chiedono chiarimenti in proposito.

Commi 165 e 166 (Utilizzo maggiori entrate vendita frequenze)

Il comma 165 dispone che le maggiori entrate derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz (si tratta delle frequenze di Banda C per usi *Fixed Wireless* e *LTE*), secondo quanto previsto dall'AGCOM, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del MISE per le seguenti finalità:

- a) promozione degli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni;
- b) ristoro di eventuali spese di *refarming* (cioè il passaggio da una tecnologia a banda "stretta" a una a banda larga) sostenute dagli attuali assegnatari della banda;
- c) realizzazione di una consultazione pubblica sugli obblighi di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento in concessione del servizio;
- d) interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivazione degli utenti finali di servizi su banda larga ultraveloce. In particolare tali interventi riguardano gli edifici scolastici e gli istituti che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultra veloce.

Il comma 166 rinvia ad un decreto del MISE, di concerto con il MEF, l'accertamento e la ripartizione tra le finalità indicate delle maggiori risorse effettivamente incassate rispetto a quelle scontate nei tendenziali.

La RT afferma che le disposizioni non comportano oneri.

⁶⁵ Si riporta di seguito quanto rappresenta il MEF - RGS sul tema dei residui di stanziamento ([link](#)). "I residui di stanziamento corrispondono a *spese previste* in bilancio *per le quali non si è ancora avuto l'impegno*. Si tratta, quindi, di spese già stanziate ma per le quali non è stata ancora delineata la figura del creditore. Attualmente, la formazione di questo tipo di residui è prevista solo per i capitoli di spesa in conto capitale e per alcune particolari tipologie di spese correnti oggetto di norme specifiche. In particolare l'art. 36 del regio decreto 2440/1923 (e successive modificazioni e integrazioni), il quale disciplina l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, stabilisce che i *residui per spese in conto capitale non ancora impegnate* – c.d. *residui di lettera f*) – possono essere mantenuti in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello di stanziamento, a meno che non siano iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente; in tal caso il tempo di iscrizione dei residui, è protratto di un anno. I residui di stanziamento diventano economie alla chiusura dell'esercizio successivo al loro stanziamento qualora non vengano impegnati. Stessa disciplina si applica ai residui di stanziamento di parte corrente per i casi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la norma espressamente destina alla spesa esclusivamente le maggiori entrate rispetto a quelle previste nei saldi di finanza pubblica.

Commi 170 e 171 (Trattamento fiscale somme risoluzione bancaria)

I commi in esame disciplinano il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria.

Nello specifico il nuovo comma 170 dispone che i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal D.Lgs. n. 180 del 2015⁶⁶) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né a formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.

Ai sensi del comma 171, i maggiori o minori valori derivanti dall'attuazione di una misura di risoluzione⁶⁷ (cd. *bail-in*) e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti⁶⁸ non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'articolo 84 del DPR917/1986 (TUIR) e della base imponibile a fini IRAP (valore della produzione netta) dell'ente sottoposto a risoluzione. Ai fini della presente disciplina non si applica il limite dell'80% di riportabilità delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del TUIR e rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale non ancora utilizzate.

La RT presentata evidenzia che le disposizioni in commento nei fatti prevedono l'irrilevanza delle sopravvenienze attive ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRAP in capo ai soggetti sottoposti a procedure di risoluzione bancaria; in particolare la non rilevanza è relativa ai maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale, ai maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di debito (per effetto della procedura di *bail-in*) ed ai conferimenti del fondo di risoluzione e delle somme versate dal sistema di garanzia dei depositanti a ripiano delle perdite nei casi previsti dal citato DLgs 180/2015. Evidenzia inoltre che per gli strumenti di capitale la legislazione vigente già prevede l'irrilevanza ai fini fiscali delle variazioni di valore imposte da clausole contrattuali, pertanto in questo la disposizione ha per obiettivo quello di garantire lo stesso trattamento anche alle variazioni di valore imposte dalle nuove procedure di risoluzione bancaria. Così come un allineamento alla disciplina vigente - in materia di debiti di società in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione o di piano attestato - si ravvisa anche con riferimento alle variazioni dei valori in caso di

⁶⁶ In via molto sintetica si rammenta che la risoluzione di una banca implica un processo di ristrutturazione, gestito da autorità indipendenti, attraverso l'uso di tecniche e poteri offerti dalle recenti regole europee armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.

⁶⁷ Di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d) del DLgs 180/2015. Con il termine *bail-in* si intende lo strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare le banche.

⁶⁸ Di cui all'articolo 86 del citato DLgs 180/2015.

riduzione o conversione di strumenti di debito. Conclude evidenziando che alle misure in esame non si ascrivono effetti.

Al riguardo non si ha nulla da osservare in merito all'allineamento del regime fiscale delle variazioni di valore, dovute alla procedura di risoluzione bancaria, alle vigenti disposizioni, considerato il fatto che le somme corrisposte ai fini delle presenti disposizioni hanno natura patrimoniale e si pongono l'obiettivo di evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca sottoposta a risoluzione e di ripristinarne un'adeguata capitalizzazione.

Commi da 172 a 176 (Contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive in tecnica digitale)

Il comma 172 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la determinazione dell'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale. Tale importo dovrà essere definito, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. Viene contestualmente abrogato il comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevedeva che fosse l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a stabilire i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, che il Ministro avrebbe poi applicato.

Il comma 173 dispone l'applicazione del regime contributivo sopra delineato anche per gli anni per i quali i contributi non sono stati determinati⁶⁹.

Il comma 174 dispone che dai contributi e dai diritti amministrativi dovuti per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base a quanto stabilito dall'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche devono derivare entrate complessive annuali non inferiori a 32,8 milioni di euro.

Il comma 175 stabilisce che agli oneri correlati ai commi precedenti, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'AGCOM alla data del 9 dicembre 2015 e, a decorrere dal 2016, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili del MEF.

Il comma 176 fissa nel giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale la data di entrata in vigore dei commi in esame.

La RT non considera le disposizioni.

Al riguardo, si rileva che non si dispone di elementi di valutazione circa la congruità della stima delle maggiori entrate annuali attese, pari ad almeno 32,8 mln di

⁶⁹ Si ricorda che il meccanismo di contribuzione previsto dalla disposizioni di cui si prevede l'abrogazione, che avrebbe dovuto applicarsi dall'anno 2013, in effetti non è stato concretamente applicato. Infatti per l'anno 2013 si è continuato ad applicare il precedente regime di contribuzione (deliberazione 568/13 CONS dell'AGCOM), per l'anno 2014 il calcolo di quanto dovuto, a titolo di acconto, è stato effettuato nella misura del 40% dell'importo corrisposto per il 2013 (D.M. 29 dicembre 2014). Mentre l'importo del saldo 2014 e i contributi per il 2015 non sono stati ancora determinati. Pertanto, ai fini della determinazione di tali importi, si applicherà quanto stabilito dalle disposizioni in esame.

euro, atteso che la RT riferita alla precedente normativa, ora abrogata, relativa alle modalità di determinazione dei contributi in parola faceva riferimento ad entrate rilevanti ma non quantificabili ex ante. Tale affermazione induce a ritenere necessario un chiarimento circa i presupposti e i dati a supporto della suddetta cifra. In relazione agli oneri correlati a tali norme, si sollevano le seguenti questioni. *In primis*, andrebbe chiarita l'origine di tali oneri, che non risulta evidente dal disposto normativo. *A fortiori*, non si dispone di elementi di valutazione che possano far ritenere correttamente quantificata la stima dell'onere annuo (11 mln di euro dal 2015). Infine, si evidenzia che non appare contabilmente corretta la copertura individuata per il 2015 (utilizzo delle risorse da sanzioni amministrative già irrogate dall'AGCOM), che si risolve di fatto in una copertura sul bilancio.

Comma 177 (Finanziamento a Radio Radicale)

Il comma autorizza la spesa di 10 mln di euro per il 2016 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2009. Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del MEF.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 183 (Disposizione sulla maternità obbligatoria)

Il comma stabilisce che il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività.

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un criterio che impatta su erogazioni fra soggetti privati, anche se andrebbe valutata la possibilità di effetti, peraltro assolutamente marginali, sull'utilizzo delle somme stanziate per le agevolazioni fiscali alla contrattazione incentivante la produttività.

Commi 195 e 196 (Credito alle aziende confiscate alla criminalità organizzata)

I nuovi commi 195 e 196 intervengono in materia di credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, destinando 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 ad

un'apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e 7 milioni di euro ad un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile.

La RT non considera i commi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 206 (Fondo ordinario per l'Università)

Il testo inserito durante l'esame in Commissione alla Camera dei deputati⁷⁰, prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Prevede inoltre che a valere sulle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2016, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante.

La modifica è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati, indica i seguenti valori in conto maggiori spese correnti come segue:

		SNF						Fabb.			Ind. Netto		
		e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
onere	>s	c	p	6	10	10	6	10	10	6	10	6	3

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta sotto forma di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Commi da 207 a 211 (Reclutamento straordinario di docenti universitari)

La sostituzione delle norme contenute nel ddl iniziale modifica i dispositivi che istituiscono il Fondo per le cattedre universitarie del merito, destinato al reclutamento per "chiamata diretta" di professori universitari di prima e seconda fascia, previamente selezionati secondo procedure nazionali.

In particolare, le modifiche, rispetto al testo originario, riguardano essenzialmente:

1) la previsione che il Fondo per le cattedre universitarie del merito è intitolato a Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963) ed è istituito in via sperimentale per il reclutamento di

⁷⁰ La riformulazione delle norme, frutto di un emendamento di iniziativa parlamentare, è stata espressamente approvata dal rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, del 10 dicembre 2015, pagina 62.

professori di prima e seconda fascia (rimane fermo che il Fondo ha una dotazione di € 38 mln per il 2016 ed € 75 mln dal 2017);

2) la previsione che il reclutamento è straordinario e avviene in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università);

3) la previsione che al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani (possibilità esclusa dal testo originario per la medesima fascia), con obbligatorio cambiamento, in caso di chiamata per la stessa fascia, della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è assegnata una somma di € 5,1 mln nel 2016 e di € 10 mln dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo;

4) l'inserimento della nuova fattispecie di reclutamento nella disposizione che reca la disciplina generale per le chiamate dirette: infatti, novellando l'art. 1, co. 9, della L. 230/2005, si aggiunge alle fattispecie di chiamata diretta già previste la possibilità di coprire posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali previamente identificate. Dunque, la disciplina generale riguarda anche la figura dei ricercatori, non inclusa nella specifica procedura di reclutamento straordinario finanziata con il Fondo Giulio Natta;

5) la previsione, a seguito delle modifiche apportate al citato art. 1, co. 9, della L. 230/2005, che, nel caso della nuova fattispecie introdotta, non è richiesto, ai fini della concessione o del rifiuto del nulla osta, il previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale;

6) la previsione che il DPCM recante la disciplina attuativa è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni.

Rimane fermo che almeno il 50% dei posti deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della procedura e che, nel caso in cui i professori chiamati attraverso la nuova procedura cambiano sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono assegnate all'ateneo di destinazione.

Il comma 208 prevede poi che per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 207.

La modifica è al momento sprovvista di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti, aggiornato alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, non sconta effetti aggiuntivi.

Al riguardo, premesso che la riformulazione investe essenzialmente aspetti ordinamentali e che comunque la stessa sembrerebbe iscriversi appieno negli effetti finanziari che erano già stati valutati rispetto al ddl iniziale A.S. 2111, non ci sono osservazioni.

Commi 213 e 214 (Fondo per la formazione in scienze religiose)

Il dispositivo⁷¹, aggiunge i commi 213e 214 con i quali si autorizza, dal 2016, una spesa di € 3 mln – da iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR – destinandoli al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle scienze religiose, dello studio dell'ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente, al fine di promuovere la sicurezza del paese, attraverso la formazione di studiosi.

Per il sostegno e l'attuazione degli interventi citati, è previsto che il MIUR stipuli accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca.

Conseguentemente, ai fini di copertura, si provvede riducendo la dotazione del comma 595, laddove è previsto il rifinanziamento in favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016.

La modifica è al momento sprovvista di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati, indica i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti come segue:

			SNF			Fabb.			Ind. Netto			
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
co. 214	>s	c	p	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Co214	<s	c	p	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Al riguardo, posto che l'autorizzazione è formulata quale tetto massimo di spesa e che gli oneri a essa riconducibili appaiono chiaramente contenibili nei soli limiti delle risorse stanziate, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbe utile una rassicurazione in merito all'effettiva sostenibilità – tenuto conto dei fabbisogni di spesa che sono ad oggi prevedibili – della riduzione ivi prevista a compensazione del nuovo onere, ovvero a valere dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità per il finanziamento del fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.

Comma 215 (Contratti di lavoro a tempo determinato)

Al comma 215, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, è stato inserito un nuovo periodo che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015) dei contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis

⁷¹ La riformulazione, frutto di un emendamento di iniziativa parlamentare, è stata espressamente approvata dal rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 10 dicembre 2015, pagina 63.

dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013, che prevede la proroga al 2016 dei contratti di lavoro a tempo determinato in deroga a vincoli e termini previsti dal comma 9 del medesimo articolo. Inoltre prevede la disapplicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 al fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Fermo restando le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge n. 296 del 2006, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2016 agli enti territoriali, che si trovino nelle condizioni dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo medesimo relative alla rideterminazione della dotazione organica. Per gli stessi enti la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 216 a 221 (Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici)

La norma modifica il comma 217 introducendo una disposizione transitoria per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015 (data oltre alla quale sono resi indisponibili i posti dirigenziali vacanti), ma prima della entrata in vigore della presente legge di stabilità. A tal fine, viene, in particolare, precisato che al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità) tali incarichi cessano di diritto con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, al 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico.

È previsto che siano altresì fatti salvi gli incarichi dirigenziali conferiti, dopo il 1° gennaio 2016 nei casi relativi a:

- 1) posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011;
- 2) posti dirigenziali specificatamente previsti dalla legge;
- 3) posti dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino, con riduzione del numero di posti, negli anni 2014 e 2015. Sono altresì fatti salvi gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità) o da svolgere in base al comma 216 (che prevede l'assunzione di 50 dirigenti, oltre che di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato) o in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.

In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili in base alla disposizione in commento.

Inoltre, si integra il comma 221 aggiungendo, tra il personale escluso dall'applicazione del comma 217, in base al quale sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015, i seguenti:

- il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del MIUR
- il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile.

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto non indica valori.

Al riguardo, in considerazione del fatto che le modifiche in esame intervengono su di un dispositivo che non vede associati effetti correttivi degli andamenti tendenziali di spesa⁷², non ci sono osservazioni.

Commi 217 e 218 (Reclutamento di dirigenti scolastici.)

La norma modifica la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In particolare, al comma 217 si affida l'emanazione del bando (non più annuale) – per il corso-concorso selettivo di formazione – al MIUR, sentito il MEF (e non più alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sulla quale interviene il comma 657 del ddl di stabilità, prevedendone il commissariamento), per tutti i posti che risultino vacanti nel triennio. Inoltre, affida la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi al corso ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (e non più ad un DPCM, su proposta MIUR-MEF-PA).

Il comma 218 reca le conseguenti modifiche all'articolo 17 del D.L. 104/2013, abrogando il comma 2, che aveva fissato il termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (dunque, entro il 12 marzo 2014) per l'adozione del DPCM, e novellando il comma 3 – prevedendo che le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate al bilancio per la successiva riassegnazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

A fini di copertura, la dotazione del Fispe di cui al comma 638, è ridotta di 2,4 mln euro dal 2016.

La modifica è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati indica i seguenti valori in conto maggiori/minori spese come segue:

(mln di euro)												
			SNF			Fabb.			Ind. Netto			
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
oneri	>s	c	p	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
FISPE	<s	c	p	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi informativi a conferma della congruità delle risorse a fronte del passaggio della competenza alla cura delle procedure concorsuali finalizzate all'accesso al profilo di dirigente scolastico, per il triennio 2016/2018, dalla SNA al MIUR

⁷² NL n. 113, pagine 114 e seguenti.

Per i profili di copertura, non ci sono osservazioni ivi trattandosi di autorizzazione di spesa.

Comma 225 (Dotazioni organiche del Ministero dell'interno)

Il comma ⁷³ prevede che entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture (L. 124/2015, art. 8, co. 1, lett. E), il Ministero dell'interno deve emanare il regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall'art. 2, co. 1, del D.L. 95/2012. Nel medesimo termine è stabilito che deve essere attuata la disposizione concernente il riassorbimento del personale in soprannumero (di cui all'articolo 2, co. 11, lettera b) del richiamato D.L. 95/2012. Ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima dell'attuazione della suddetta delega, il Ministero dell'interno potrà intervenire esclusivamente sugli uffici centrali (escludendo così le strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

La integrazione è al momento sprovvista di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati, non sconta effetti aggiuntivi.

Al riguardo, premesso che in relazione alle norme vigenti richiamate dal dispositivo non risultano associati risparmi di spesa, i quali siano da considerarsi già contemplati nei tendenziali a legislazione vigente, va considerato che le norme in esame sembrerebbero comunque disporre un elemento di rigidità nell'adeguamento delle dotazioni organiche, a fronte della già prevista rinnovata disciplina volta alla riorganizzazione delle strutture "periferiche" del Ministero dell'Interno.

Pertanto, andrebbe confermato che l'eventuale già prevista rimodulazione e riduzione delle dotazioni organiche potrà avvenire solo a carico delle strutture "centrali" dell'amministrazione, risulti pienamente sostenibile e, comunque, coerente con il disegno di riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 95/2012, nonché, compatibile con la necessità di assicurare la copertura dei fabbisogni connessi ai livelli minimi di servizio previsti dalla legislazione vigente per le strutture centrali del medesimo dicastero.

⁷³ La norma, frutto di un emendamento di iniziativa parlamentare, è stata espressamente approvata dal rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 10 dicembre 2015, pagina 63.

Commi 227 e 228

(*Turn over* nella P.A. – Personale istituti ed enti di ricerca)

La modifica⁷⁴ dispone che gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – in essere al 31 dicembre 2015 – mediante l'attivazione (previa verifica di idoneità) di contratti a tempo determinato, non solo a valere sulle risorse di cui all'art. 1, c. 188, della L. 266/2005 (che fa salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o di specifici Fondi, ad eccezione di quelli finanziati con le risorse premiali), ma anche, nei limiti del 30 per cento, a valere delle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili ai sensi della legislazione vigente.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto, aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati, non sconta effetti aggiuntivi.

Al riguardo, premesso che la norma si limita a prevedere che le previste facoltà assunzionali si esplicherebbero anche nei confronti del personale a t.d. - nei soli limiti percentuali ivi previste – fermo restando la salvaguardia della disciplina limitativa del *turn over* e dunque senza alterazione degli effetti finanziari previsti dalla disciplina stabilita dal ddl approvato dal Senato⁷⁵, non ci sono osservazioni.

Comma 229

(Assunzioni di personale degli enti locali)

La norma, a decorrere dall'anno 2016 e fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, autorizza i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 230 a 233

(Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e *school bonus*)

Il dispositivo⁷⁶ aggiunge i commi 230- 233

⁷⁴ Le norme, frutto di un emendamento di iniziativa parlamentare, sono state espressamente approvate dal rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 14 dicembre 2015.

⁷⁵ NL 113, pagina 118.

⁷⁶ inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 10 dicembre 2015, pagina 64.

In particolare, il comma 230 incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006) di 23,5 milioni di euro per il 2016⁷⁷.

Il comma 231 posticipa di un anno l'entrata in vigore del c.d. *school bonus* (art. 1, co. 145, L. 107/2015). A seguito del posticipo spetterà un credito d'imposta del 65% per il 2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.

Il comma 232 dispone, anzitutto, che alla copertura dell'onere derivante dall'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 229, si provveda:

- per 7,5 milioni, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal co. 232;
- per 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al c.d. "buono scuola" per la frequenza di scuole paritarie giacenti su un conto corrente presso Poste italiane. Dispone, inoltre, che gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal co. 230 per il 2017 (7,5 milioni) e per il 2018 (5,8 milioni) confluiscono nel «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015)⁷⁸. Infine, si prevede una clausola di salvaguardia, disponendo che, nelle more del versamento di 16 milioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il comma 233 reca infine la norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal posticipo dell'entrata in vigore del c.d. *school bonus*, di cui al comma 230, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).

La RT afferma che il comma 229 posticipa di un anno l'entrata in vigore del cd *school bonus*, prevedendo un credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate nel 2016 e nel 2017 e del 50% per quelle effettuate nel 2018.

Poi, conferma che la stima degli effetti finanziari è effettuata considerando quella indicata nella relazione tecnica riferita alla legge n. 107/2015 e "slittando" di un anno gli effetti finanziari già quantificati.

In dettaglio, gli effetti finanziari della predetta agevolazione fiscale sono valutati in 7,5 milioni per il 2016, 15 milioni per l'anno 2017, in 20,8 milioni per l'anno 2018, in 13,3 milioni per l'anno 2019, e in 5,8 milioni per l'anno 2020.

Nel complesso, *quanto agli oneri*, si provvede all'incremento di 23,5 milioni per l'anno 2016 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (comma 229) e all'incremento di 7,5 milioni nel 2017 e di 5,8 milioni nel 2018 del medesimo Fondo.

La *copertura finanziaria* dell'onere recato dal comma 230, pari a 23,5 milioni per il 2016 si provvede:

a) quanto a 7,5 milioni, dallo slittamento – dal 2017 anziché dal 2016 – del credito d'imposta di cui al comma 229;

⁷⁷ Il Fondo è allocato su 4 differenti capitoli dello stato di previsione del MIUR (Cap. 1195 per l'istruzione prescolastica; cap. 1204 per l'istruzione primaria; cap. 1196 per l'istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per l'istruzione secondaria di secondo grado) e, a seguito della prima nota di variazioni, ha uno stanziamento pari a € 862,7 mln (al riguardo si ricorda che l'art. 1, co. 25, della L. 107/2015 ha incrementato il Fondo di € 123,9 mln nel 2016 e di € 126 mln annui dal 2017 al 2021).

⁷⁸ Il Fondo citato è allocato sul cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR.

b) quanto a 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse (giacenti sul conto corrente postale) relative alle somme da attribuire alle persone fisiche a titolo di contributo "finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005". Nelle more del versamento di tali somme al bilancio dello Stato, è accantonata e resa indisponibile per l'anno 2016 la somma di 16 milioni di euro nello stato di previsione del MIUR a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, c. 601, della legge n. 296/2006.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, indica i seguenti valori in conto maggiori/minori spese e maggiori entrate, come segue:

	e./s	n.ec.	T/P	SNF			Fabb.			Ind. Netto			(mln di euro)		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 229	>s	c	t	23,5	0	0	23,5	0	0	23,5	0	0	23,5	0	0
Co.230	>e	c	t	5	5	3,9	5	5	3,9	5	5	3,9	5	5	3,9
Co.230	>s	c	t	-2,5	-2,5	-2,9	-2,5	-2,5	-2,9	-2,5	-2,5	-2,9	-2,5	-2,5	-2,9
Co.231	>e	ext	t	+16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Co.231	< s	c.	t		0	0	-16	0	0	-16	0	0	0	0	0
Co.232	>s	c	t	0	7,5	5,8	0	7,5	5,8	0	7,5	5,8	0	7,5	5,8

Al riguardo, per i profili di copertura, in merito all'utilizzo delle risorse ad oggi giacenti sul conto corrente postale – relative ad un contributo da corrispondere ai beneficiari nel limite complessivo di 30 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 – andrebbero acquisite informazioni in merito all'entità delle risorse effettivamente disponibili e in merito agli impegni assunti nei confronti beneficiari al fine di confermare le reali possibilità di utilizzo delle medesime risorse. Andrebbero inoltre acquisite più precise indicazioni circa le modalità di compensazione dei possibili effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento riconducibili all'utilizzo delle risorse in questione.

In merito alla clausola di salvaguardia, andrebbe confermato che la formulazione prevista dalla norma, nonché l'impatto a valere delle risorse iscritte sul Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche risulti conforme ad i canoni di automaticità ed effettività previsto per i citati dispositivi dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità.

Comma 234 (Assunzioni e mobilità della P.A.)

La norma prevede che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dal comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che hanno processi di mobilità in atto, assumano personale, soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine la disposizione prevede che le regioni e gli enti

locali rendono nota l'avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità, mentre le amministrazioni pubbliche in oggetto procedono mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 238 (Finanziamento parchi nazionali)

La disposizione estende all'Isola del lago d'Iseo – Monte Isola l'ambito di applicabilità del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, finalizzato all'adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate negli ambiti territoriali espressamente indicati nell'Allegato «A» all'articolo 25, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che viene a tal fine integrato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 239 a 242 (Ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi)

I commi in esame operano una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività *upstream*).

Una prima modifica riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). Vengono infatti eliminate le disposizioni attualmente vigenti (contenute nel secondo e nel terzo periodo del comma 17 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso, nonché quelli conseguenti e connessi anche ai fini di eventuali relative proroghe), confermando solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati.

Con riferimento a tali titoli abilitativi, il nuovo testo precisa che essi sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Per garantire tale rispetto sono sempre assicurati gli adeguamenti tecnologici a ciò finalizzati, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale (comma 239).

Il comma 240 prevede:

- l'eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività *upstream*, riconoscendo alle stesse il solo carattere di pubblica utilità, che costituisce uno dei requisiti per l'emanazione del decreto di esproprio (modifica del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014);
- l'abrogazione della norma (comma 1-bis del medesimo articolo 38) che prevede l'emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività *upstream*;

- la previsione (con una modifica del comma 5 del medesimo articolo 38) che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9 del 1991, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico. Le attività continuano a svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca della durata di sei anni la quale però non è più prorogabile due volte per un periodo di tre anni come invece previsto dalla legislazione vigente. Alla fase di ricerca segue la fase di coltivazione della durata di 30 anni, fatto salvo l’anticipato esaurimento del giacimento. Viene soppressa la previsione che la durata della fase di coltivazione è prorogabile per una o più volte per un periodo di 10 anni in caso di adempimento degli obblighi concessori e di coltivabilità, come invece dispone la legislazione vigente.

Il comma 241 dispone – con una modifica del comma 3-*bis* dell’articolo 57 del decreto-legge n. 5 del 2012 – che, per le infrastrutture energetiche strategiche di cui al comma 1 del medesimo articolo 57, in caso di mancato raggiungimento delle intese con le Regioni, si procede esclusivamente con le modalità partecipative della conferenza di servizi di cui all’articolo 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e non più anche con le modalità di cui al comma 8-*bis* dell’articolo 1 della legge n. 239 del 2004. Il richiamo a tale comma 8-*bis* viene infatti soppresso⁷⁹.

Il comma 242 modifica il predetto comma 8-*bis* dell’articolo 1 della legge n. 239 del 2004 il quale dispone l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti i compiti e le funzioni amministrative in materia energetica esercitate dallo Stato di cui al comma 7 e di cui al comma 8 del medesimo articolo 1.

La modifica è finalizzata ad escludere che la procedura di cui al comma 8-*bis* dell’articolo 1 si applichi per l’adozione delle determinazioni statali in materia energetica di cui al comma 7 sopra citato. Il comma 8-*bis* continuerà dunque a trovare applicazione in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti di cui al comma 8 del medesimo articolo 1 della legge n. 239 del 2004.

La RT, dopo averli illustrati, afferma che i commi, data la loro natura prevalentemente procedurale, non determinano effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura essenzialmente ordinamentale delle disposizioni.

Comma 246 (Finanziamento collegi universitari)

Il dispositivo autorizza la spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per finanziare interventi in favore dei collegi universitari di merito (artt. 15-17 d.lgs. 68/2012).

⁷⁹ Si ricorda che il citato comma 8-*bis* dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 prevede una procedura secondo la quale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali dei termini per l’espressione degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni in materia energetica di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico invita le regioni a provvedere entro trenta giorni e in caso di ulteriore inerzia da parte delle stesse, rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede con la partecipazione della regione interessata.

Ai fini di copertura, modifica nel contempo il comma 638 riducendo di 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati indica i seguenti valori in conto maggiori/minori spese, come segue:

			SNF			Fabb.			Ind. Netto			
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
onere	>s	c	T	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FISPE	<s	c	T	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa formulata quale limite massimo, non sono osservazioni.

Comma 253 (Contributi studenti medicina, chirurgia e odontoiatria)

Il comma consente agli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione all'Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d'onore. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Dall'applicazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, stante il regime contributivo di calcolo che disciplina tali contributi volontari. Andrebbe tuttavia valutata la possibilità di oneri correlati alle convenzioni fra l'ente previdenziale e gli istituti di credito eventualmente coinvolti nell'erogazione dei prestiti d'onore finalizzati ad agevolare l'operazione in esame.

Comma 254 (Risorse per il diritto allo studio universitario)

La norma modifica il comma 254 incrementando di € 54.750.000 per il 2016, e di € 4.750.000 mln dal 2017, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari.

La copertura è assicurata dalla intervenuta modifica dei saldi (comma 1).

La RT annessa al comma approvato a modifica dei Saldi della manovra si limita a riferire che con tale misura si prevede, tra gli altri, alla lettera e), un incremento del rifinanziamento, per l'importo di 50 milioni di euro nel 2016, del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto, aggiornato alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati indica i seguenti valori in conto maggiori spese correnti, come segue:

				SNF			Fabb.			Ind. Netto			(mln di euro)
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
onere	>s	c	t	54,75	4,7	0	54,75	4,7	0	54,75	4,7	0	

Al riguardo, posto che il dispositivo si configura come limite massimo a fronte di una nuova spesa corrente, non ci sono osservazioni.

Comma 255 (Borse di studio ai figli delle vittime del terrorismo)

Il dispositivo autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati indica i seguenti valori in conto maggiori/minori spese, come segue:

				SNF			Fabb.			Ind. Netto			(mln di euro)
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
onere	>s	c	p	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	

Al riguardo, si ribadiscono le riflessioni esposte in relazione al comma 254.

Comma 256 (Finanziamento scuole paritarie)

Il dispositivo⁸⁰ modifica il comma256, aumentando da 25 a 28 milioni di euro il rifinanziamento disposto a decorrere dal 2016 dello stanziamento previsto per le scuole paritarie, portandolo, pertanto da 225 a 228 milioni di euro.

Conseguentemente, la orma modifica il comma 256 riducendo di 3 milioni di euro dal 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'integrazione è al momento sprovvista di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati indica i seguenti valori in conto maggiori/minori spese, come segue:

			SNF			Fabb.			Ind. Netto			
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co.256	>s	c	p	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FISPE	<s	c	p	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Comma 257 (Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali)

Il dispositivo⁸¹ prevede che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

L'integrazione è al momento sprovvista di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati non sconta effetti aggiuntivi.

⁸⁰ Inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 14 dicembre 2015.

⁸¹ Inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 14 dicembre 2015.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e in assenza di una copertura finanziaria *ad hoc*, posto che al prolungamento del servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, in presenza dei requisiti per la quiescenza, andrebbero comunque associati gli effetti d'oneri connessi al mantenimento del trattamento retributivo oltre i limiti di legge e, nel contempo, nondimeno contabilizzati anche gli effetti aggiuntivi di "risparmio" correlati alla minore spesa per il trattamento previdenziale, andrebbe richiesta un'integrazione alla RT, in cui si forniscano i dati e gli elementi indispensabili ad una valutazione dell'impatto finanziario "netto", sia pure di massima, della misura, ivi fornendosi i dati relativi ad una platea stimata in ragione annua.

Comma 259 **(Regime speciale per i lavoratori rimpatriati)**

La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introdotta nel corso dell'esame in Senato, che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2017 dei benefici fiscali di cui alla legge n.238/2010 in favore dei soggetti rimpatriati in Italia⁸². In particolare una prima novità riguarda la data del rientro che è ora riferita al periodo fino al 31 dicembre 2015 (il testo approvato dal Senato indicava invece quale limite massimo il 6 ottobre 2015). L'altra modifica interessa la fissazione del termine (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge) entro il quale dovranno essere definite dal direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità attuative per l'esercizio del regime opzionale ivi previsto.

Si ricorda che in favore dei soggetti rimpatriati, per i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo, la citata legge n. 238 (art.3) ne consente il concorso alla base imponibile IRPEF in misura ridotta (20 per cento per le lavoratrici e 30 per cento per i lavoratori). In alternativa gli stessi contribuenti possono optare – con le modalità che saranno definite dal predetto provvedimento direttoriale – per il regime agevolativo di cui all'articolo 16 (regime speciale per i lavoratori rimpatriati) del D.Lgs. 147/2015⁸³ che riconosce quale beneficio fiscale la concorrenza del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia al reddito complessivo nella misura del 70 per cento.

La RT non è stata presentata. Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si rappresenta che la RT riferita alle disposizioni approvate dal Senato ricordava che, in occasione dell'esame delle pertinenti norme di cui alla legge n. 238/2010 e di cui al decreto legislativo n. 147/2015, non erano stati ascritti effetti sul gettito in relazione alle predette agevolazioni in considerazione dell'esiguità delle fattispecie considerate. Conseguentemente, concludeva rilevando che la disposizione di cui al comma 142 non comportava effetti rispetto a quelli già scontati in bilancio riguardando, tra l'altro, soggetti che stanno già usufruendo dell'agevolazione in esame.

⁸² E' richiesto per fruire delle agevolazioni che tali soggetti siano in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2 della legge n. 238/2010.

⁸³ Recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Quindi sulle modifiche apportate alla Camera non si hanno osservazioni da formulare in considerazione della neutralità finanziaria delle novelle in commento.

Comma 262 (Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara)

La norma istituisce l'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara trasformando l'attuale sede decentrata ISIA di Roma. Lo statuto sarà adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e in sede di prima applicazione esso è deliberato da un apposito comitato.

La disposizione è corredata da una clausola di invarianza finanziaria.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, richiamando l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati che confermino l'effettiva invarianza della norma.

Comma 264 (Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM)

Il dispositivo⁸⁴ inserisce il comma 264 secondo cui i lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa agli interventi di salvaguardia (che ha portato alla rideterminazione dei relativi oneri) che, in applicazione del procedimento che riconosce l'applicabilità della salvaguardia anche ai titolari di specifici congedi o permessi per figli con *handicap* grave eccedenti i limiti numerici posti dalla normativa vigente, abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto non indica specifici effetti.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che si tratta di oneri ricompresi comunque negli stanziamenti predisposti per i provvedimenti di salvaguardia, per i quali opera il meccanismo di monitoraggio e di eventuale rigetto delle istanze che determinerebbero uno sforamento, anche prospettico, delle risorse stanziate. Va comunque rilevato che il possibile effetto di cassa correlato alla disposizione potrebbe determinare effetti restrittivi, sia pur di contenuta entità, nel rilascio delle certificazioni per l'accesso alla pensione.

⁸⁴ Inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento dei relatori in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 14 dicembre 2015.

Commi da 274 a 279

(Disposizioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

Il comma 274 dispone che la maggiorazione contributiva di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 257 del 1992 (pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto per l'accesso al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto), riconosciuta agli ex lavoratori, occupati nelle imprese esercenti attività di decoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata, si applica ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa vigente, ma anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 (senza la corresponsione di ratei arretrati).

Il comma 275 estende la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 2014) che fissa al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali.

Il comma 276 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per l'accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 (occupati nelle imprese di decoibentazione e bonifica di cui sopra), che non maturino i requisiti pensionistici ivi previsti. Viene demandata ad apposito decreto ministeriale (da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità in esame) la determinazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo (pari a 2 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018) tra i lavoratori aventi diritto.

Il comma 277 riconosce ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto, il beneficio previdenziale (già riconosciuto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25, per l'intero periodo di esposizione senza utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 mln per il 2017, 7,5 mln per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019). La definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma in esame sono demandate ad apposito decreto ministeriale.

Il comma 278 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non). La dotazione del suddetto Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall'ordinamento) è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Il comma 279 posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa.

La RT afferma la natura meramente formale delle disposizioni.

Al riguardo, preso atto che alcuni interventi ivi previsti sono a carico di risorse individuate in termini di tetto di spesa, va tuttavia segnalato che si tratta di benefici che appaiono caratterizzarsi come diritti soggettivi. Pertanto, andrebbe valutata l'opportunità, da un lato, di una riflessione circa la congruità delle risorse disponibili rispetto alle esigenze attese e, dall'altro, della predisposizione di un'apposita clausola di salvaguardia, da attivare nel caso si registri uno sforamento degli oneri rispetto agli stanziamenti. In relazione agli oneri correlati ai commi 274 e 275, si ritiene necessario acquisire i dati a supporto della quantificazione recata dall'allegato 3. Si evidenzia infine che la RT, trattandosi di oneri aventi natura previdenziale, dovrebbe recare una proiezione perlomeno decennale degli stessi.

Comma 280 (Interpretazione autentica sul massimale pensionistico)

Il comma reca una norma interpretativa del comma 18 dell'articolo 2 della legge di riforma pensionistica n. 335 del 1995 (legge Dini), che stabilisce un massimale annuo (circa 100.000 euro per il 2015) della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (nonché per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi alla suddetta data. Il comma precisa che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995, qualora acquisiscano su domanda contributi precedenti alla data medesima, non sono più soggetti all'applicazione del massimale suddetto a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La RT rappresenta che la norma è volta a trasfondere in legge quanto disposto dalla circolare INPS 17 marzo 2009, n. 42. Dal momento che la disposizione conferma l'attuale disciplina, dal comma nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che l'interpretazione indicata appare in effetti la più conforme al tenore letterale della norma in questione.

Comma 281 (Opzione donna)

Il comma, relativo alla sperimentazione della cd. opzione donna, viene modificato nel senso che, qualora dall'attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali, dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

La RT esclude che dalla norma derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che ulteriori oneri sussisterebbero soltanto in corrispondenza di accertati risparmi di spesa rispetto alle previsioni.

Comma 283 (Contributi per il baby-sitting)

Il comma estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di *baby-sitting* o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

La RT non considera il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Comma 285 (Disposizioni in materia di contratti di solidarietà espansivi)

Il comma integra l'articolo 41 del decreto legislativo n.148 del 2015 in materia di contratti di solidarietà espansivi (ossia contratti aziendali che prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale). Si stabilisce che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall'INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 287 e 288 (Indicizzazione delle pensioni)

Il comma 287 esclude l'applicazione di un'indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, non può essere inferiore a zero.

La RT afferma che la disposizione è diretta a esplcitare che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad essi connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, non può risultare inferiore a zero. Pertanto qualora

fosse accertata da Istat una variazione negativa la percentuale di adeguamento applicata risulterebbe pari a zero. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica sia in quanto le previsioni a normativa vigente attualmente non contemplano il verificarsi di tale eventualità sia in quanto l'assetto normativo-istituzionale vigente dell'adeguamento al tasso di inflazione delle prestazioni in esame già implicitamente esclude l'applicazione di un indicizzazione negativa (come risulta evidente dall'impostazione di progressività data dal legislatore allo schema di indicizzazione delle pensioni, il quale nel caso di adeguamento negativo risulterebbe al contrario regressivo, nonché, tra l'altro, dall'esplicito riferimento ad aumenti di rivalutazione automatica contenuto nella disposizione originaria, recata dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992).

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti e delle previsioni macroeconomiche, che comunque non scontano tassi di inflazione negativi. Va comunque rilevato che in tale eventualità – soprattutto se dovesse accompagnarsi ad un calo dei redditi nominali – si potrebbero porre problemi di sostenibilità finanziaria della misura in esame.

Il comma 288 prevede che, con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015), le operazioni di conguaglio derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma di quelle del 2016. Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.

La RT ribadisce che con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015 (+0,2%), le operazioni di conguaglio (recupero a debito del pensionato di +0,1% erogato in eccedenza) non vengono operate, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015, in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015, e vengono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, mentre è confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

Nei termini sopra esposti dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari:

<i>(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)</i>	2016	2017
Maggiore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	-230	+230
Effetti fiscali indotti	+45	-45
Effetto complessivo	-185	+185

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, anche se andrebbe assicurato che nelle rivalutazioni a partire dal 2016 sarà computato, nella determinazione della base di calcolo delle stesse, il fatto che le operazioni di conguaglio non sono state operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.

Comma 291

(Risorse Fondo sociale per l'occupazione e la formazione)

Il comma dispone che il Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal comma 164 del presente articolo, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2017.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 292

(Benefici per gli eredi dei malati di mesotelioma)

Il comma consente l'accesso alle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma anche agli eredi dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso del 2015. Tali prestazioni – erogate nella misura fissata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 – sono da ripartire tra gli aventi diritto che presentino domanda, corredata di idonea documentazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame. Le prestazioni sono a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) istituito presso l'INAIL. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle somme individuate dal citato decreto interministeriale del settembre 2015 destinate alla copertura delle spese per il 2015⁸⁵.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per le prestazioni ivi previste si attinge alle risorse già disponibili sul Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007, istituito presso l'INAIL, tenuto conto delle procedure indicate e della ripartizione del beneficio unitario nel caso di presenza di più eredi al fine del necessario rispetto del limite di spesa programmato.

Al riguardo, si ritiene condivisibile l'asserzione della RT, atteso che la norma in favore degli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel 2015 mira a consentire l'erogazione dei benefici in relazione a soggetti che non hanno presentato istanza perché deceduti prima dell'emanazione del decreto ministeriale, intervenuta il 4 settembre 2015. Pertanto dovrebbe trattarsi di somme che erano state comunque scontate nei saldi, anche se qualche perplessità potrebbe sollevarsi in relazione alla tempistica degli effetti di cassa.

⁸⁵ Si ricorda che l'articolo 1, comma 116, della legge di stabilità 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo vittime dell'amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all'amianto e con successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 sono state fissate la misura e le modalità di erogazione della nuova prestazione. La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600 euro ed è corrisposta *una tantum*, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda dell'avente diritto. Il limite di spesa indicato dal decreto è pari a 5.431.842 euro sia per il 2016 che per il 2017.

Comma 293

(Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali)

Il comma riduce di 100 mln di euro per il 2016 e incrementa di 36 mln di euro per il 2017 il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT descrive il comma, evidenziando che la riduzione del Fondo per il 2016 ha finalità di copertura.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 294

(Versamento all'entrata dall'INPS)

Il comma dispone per il 2016 il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 52 milioni di euro per il 2016 delle entrate derivanti dall'aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione⁸⁶. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (finanziamento dell'ANPAL – Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), il comma dispone altresì, per il 2017, un incremento pari a 52 milioni di euro del Fondo sociale occupazione e formazione.

La RT, dopo aver illustrato la disposizione, afferma che la stessa determina per il 2016 minori spese per 52 mln di euro in termini di indebitamento netto e corrispondenti maggiori entrate in termini di SNF e per il 2017 maggiori spese per 52 mln di euro su tutti i saldi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 295 a 297

(Pensionamento lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria)

I commi in esame prevedono che le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento (ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 416 del 1981), in forza di accordi sottoscritti prima del 31 dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per il pensionamento successivamente a tale data. I trattamenti pensionistici sono erogati dall'INPS secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo presso l'ente competente, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento, non prendendo in considerazione ulteriori domande nel caso risulti (anche in modo prospettico) il raggiungimento del limite di spesa.

⁸⁶ In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015, secondo cui tali risorse spetterebbero all'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro).

La RT non analizza le disposizioni. L'allegato 3 ascrive alle stesse un impatto, equivalente su tutti i saldi, pari a 3 mln di euro in ragione d'anno in termini di maggiore spesa.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce del meccanismo di monitoraggio da parte dell'INPS che bloccherebbe ulteriori erogazioni nel caso risulti (anche in modo prospettico) il raggiungimento del limite di spesa.

Comma 298 **(Disposizione in materia di riscatto della laurea)**

Il comma (attraverso l'abrogazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 503 del 1992), rende cumulabile (anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore del disegno di legge in esame) il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) o per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili purché non coperti da assicurazione. La suddetta cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, si ritiene opportuno acquisire i dati a supporto della quantificazione recata dall'allegato 3, anche se l'onere dovrebbe comunque attestarsi su quell'ordine di grandezza. Inoltre, trattandosi di oneri aventi natura previdenziale, si segnala la necessità che la RT, peraltro mancante, contenga una proiezione perlomeno decennale degli oneri stessi.

Comma 299 **(Interventi sulle penalizzazioni dei pensionamenti anticipati)**

Il comma interviene sulla disposizione (articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014) che ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla "riforma Fornero" (di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011: riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017. Il comma più esattamente estende tale disposizione ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere (solo per i ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, premesso che gli effetti fiscali indotti sono corretti rispetto agli oneri correlati ai più elevati trattamenti previdenziali, non si dispone di elementi di valutazione in ordine ai trattamenti medesimi. Si rileva comunque che, sulla base di una riduzione media del trattamento del 2% e di una pensione media di 20.000 euro annui, la previsione di spesa corrisponderebbe a circa 50.000 soggetti agevolati, pensionati con penalizzazione nell'arco del triennio 2012-2014. Considerando la tipologia di soggetti coinvolti (anzianità contributiva di più di 42 anni per gli uomini e 41 per le donne e livello anagrafico per evitare penalizzazioni pari a 62 anni) sembra potersi ritenere ragionevole, ad un primo esame, la quantificazione implicita nell'allegato 3. Infine, trattandosi di oneri aventi natura previdenziale, si segnala la necessità che la RT, peraltro mancante, contenga una proiezione perlomeno decennale degli oneri stessi.

Comma 300 **(Riduzione fondo per anticipi pensioni lavori usuranti)**

Il comma riduce, ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi 298-299, il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007 (Fondo per il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti in favore di lavoratori cd "usurati"), in misura pari a 15,1 milioni di euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di euro per l'anno 2017, 15,8 milioni di euro per l'anno 2018, 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024 e 18,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 (che fa riferimento al medesimo fondo).

La RT non considera il comma.

Al riguardo, rinviando per i profili di quantificazione degli oneri coperti alle rispettive disposizioni, si segnala che il presente intervento di riduzione delle risorse per il pre-pensionamento di lavoratori sottoposti a lavori faticosi e usuranti segue un'analogia, significativa misura introdotta dal comma 721 dell'ultima legge di stabilità (che ha disposto un "taglio" annuale di 150 mln sul fondo in oggetto). Pertanto, andrebbero fornite delucidazioni circa l'effettiva sostenibilità di tale ulteriore intervento di riduzione, sia pur più contenuto.

Comma 303 **(Rivalutazione indennizzi INAIL)**

Il comma prevede che, a decorrere dal 2016, gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL siano rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai registrato rispetto all'anno precedente. Tali incrementi si aggiungono a quelli già disposti in passato da altre disposizioni normative (articolo 1, commi 26-27 della legge n. 247 del 2007 e comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013). Per il triennio 2016-2018, ai fini della

compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle suddette disposizioni, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018. A decorrere dal 2019, alla copertura finanziaria si provvede nell'ambito della revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013. A decorrere da tale anno l'efficacia delle disposizioni, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, si evidenziano alcuni profili di perplessità. *In primis* non sembrano pienamente giustificabili con i previsti tassi di crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati gli oneri stimati dalla norma per gli anni 2016-2018, coperti a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Inoltre, il rinvio alla revisione delle tariffe dei premi per la copertura degli oneri a decorrere dal 2019, se è formulato in modo da escludere l'insorgere di nuovi oneri in assenza di un'adeguata revisione delle stesse, pone il problema, nel caso appunto che non intervenga in maniera sufficiente un incremento di tali tariffe, della copertura degli oneri del triennio 2016-1018 (i.e. dei 15 mln contabilizzati nel 2018), che difficilmente potranno essere eliminati, mentre la copertura sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari cesserà di operare.

Commi 305 e 306

(Disposizioni in materia di contratti di solidarietà e di lavori di pubblica utilità)

Il comma 305 precisa l'ambito di applicazione della disposizione (articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015) che prevede l'abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Si stabilisce che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione):

- in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;
- negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.

Il comma 306 prevede la possibilità per le PP.AA. di avvalersi di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro o sottoposti a procedure di mobilità per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza. La norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n.

150 del 2015 limitandosi ad estendere anche ai lavoratori in mobilità la possibilità di essere utilizzati per lo svolgimento di tali attività.

La RT illustra le disposizioni.

Al riguardo, si segnala la necessità di una copertura che si estenda oltre il termine del 2016, atteso che la diversità di disciplina fra i contratti collettivi aziendali stipulati prima del 15 ottobre 2015 e tutti gli altri non può che implicare per i primi la possibilità di una efficacia che perdura oltre il limite del 31 dicembre 2016, non potendosi altrimenti ravvisare nessuna *ratio* nella differenziazione normativa.

Commi 308 e 309 (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

Il comma 308 dispone che il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori, non più solo nel settore industriale, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

La RT afferma che dalla disposizione in esame non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, tenuto anche conto che in sede di RT al decreto legislativo n. 148 del 2015, in via prudenziale, non sono stati conteggiati effetti connessi a un'esclusione parziale di settori dalla deroga al requisito dei 90 giorni, inteso come elemento di razionalizzazione dell'istituto, in tal senso prudenzialmente non computato in quanto effettivamente riscontrabile solo a consuntivo, nel caso di richieste motivate da eventi oggettivamente non evitabili.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che in effetti non erano stati ascritti effetti alla norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il comma 309 precisa l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal decreto legislativo n. 148 del 2015, precisando che rimangono escluse dall'applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 869 del 1947, che torna dunque in vigore (le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni).

La RT afferma che la disposizione intende riallineare per via normativa, e non solo interpretativa, la definizione degli ambiti di inclusione nelle integrazioni salariali

ordinarie e straordinarie a quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto legislativo n. 148 del 2015. In tali termini la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica. D'altro canto la RT al citato decreto legislativo ha assunto l'invarianza rispetto alla normativa previgente degli ambiti di inclusione nelle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, essendo gli aspetti inclusivi concernenti la disciplina delle integrazioni salariali attuati mediante i fondi di solidarietà, come specificato nella stessa RT.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 310 (Proroga DIS-COLL)

Il comma proroga l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017 (importi che possono essere incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al finanziamento della DIS-COLL nel 2016).

L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017. Tale limite può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi nel corso del 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica.

La RT illustra il comma e la copertura, rinvenibile nel comma 211 (vengono rideterminate le risorse stanziate per il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dal comma 211, eliminando l'annualità 2016 – pari a 54 mln – e riducendo a 30 milioni il finanziamento per il 2017, con un risparmio a copertura della proroga in esame pari a 24 mln di euro per tale anno).

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa nei termini descritti dalla RT e alla luce del meccanismo di monitoraggio (con eventuale blocco del riconoscimento di ulteriori trattamenti) che rappresenta un presidio sufficiente a tutela dei saldi. Sarebbe comunque auspicabile l'acquisizione di dati sull'andamento della spesa correlata a tale istituto nel corso del 2015.

Comma 317 (Garante nazionale dei detenuti)

Il dispositivo⁸⁷ aggiunge il comma 317 che attribuisce ai membri del collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti un'indennità forfettaria annua pari al 40% dell'indennità parlamentare per il presidente e al 30% per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti correlati alle attività istituzionali del Garante. Viene inoltre autorizzata la spesa di 200.000 euro annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti. A tal fine è modificato l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146

Di conseguenza, a fini di copertura, si riduce la Tabella A, laddove l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2016: -200.000; 2017: -200.000; 2018: -200.000.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che la norma appare chiaramente incompatibile con un limite massimo di spesa, ivi trattandosi di componente d'oneri chiaramente non rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge di contabilità, occorre formulare alcune puntualizzazioni volte ad assicurare l'adeguatezza delle risorse stanziate e, nel contempo, la corretta copertura dei nuovi oneri.

A tal fine, infatti, se il dispositivo fornisce analiticamente i parametri e le grandezze adottati per la stima della spesa annua relativa al compenso, a titolo di indennità forfettaria, da corrispondere al Garante dei detenuti e ai componenti del relativo "ufficio", va però sottolineato che esso assicura il diritto al rimborso delle spese che lo stesso e per i membri del relativo organo collegiale, relativamente alle spese che questi dovranno sostenere per il proprio ufficio.

Per entrambe i fattori di costo, va sottolineato che la legge di contabilità prescrive all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, che la RT debba specificatamente indicare i criteri e i metodi adottati nella determinazione della spesa in ragione annua. Sul punto, richiamando anche le indicazioni previste dalla Circolare n. 36/2010 del Dipartimento della R.G.S, andrebbe perciò richiesta un RT che rechi l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovare la congruità della spesa prevista.

Comma 320 (Credito d'imposta riqualificazione alberghi)

Il comma 320 estende (co. 2-bis) il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda a un decreto ministeriale l'attuazione della disposizione.

⁸⁷ Inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'integrazione è stata approvata dal rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 12 dicembre 2015, pagina 15.

Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del **30 per cento delle spese sostenute** per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro.

Con una disposizione (**co. 2-ter**) che riproduce il contenuto del co. 5 dell'art. 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 si demanda a un decreto del MIBACT, d'intesa con la Conferenza Unificata, l'aggiornamento degli *standard minimi*, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, nonché dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Alla disposizione non è associata alcuna **RT**.

Al riguardo, si osserva che, nella misura in cui il credito di imposta in esame opera nell'ambito di tetti di spesa fissati dall'articolo oggetto di modifica, non si hanno osservazioni per quanto riguarda il profilo della quantificazione degli oneri.

Nondimeno, l'ampio rinvio al D.M. attuativo non consente di verificare *ex ante* l'idoneità dello schema normativo in commento a garantire il rispetto del limite massimo complessivo di spesa.

Commi 322–326

(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura)

Il dispositivo⁸⁸ prevede la fusione per incorporazione della società ARCUS S.p.A. nella società ALES S.p.A., esplicitamente stabilendo che una delle divisioni organizzative di quest'ultima prosegue le attività proprie di ARCUS S.p.A., entrambe controllate dal ministero dei beni culturali.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il nuovo statuto di ALES che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Entro 90 giorni dall'insediamento, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale. ARCUS si estingue a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese. Per assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura, ad ALES non si applicano le limitazioni assunzionali previste dall'art. 9, co. 29, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

Si prevede, inoltre, l'abrogazione sia del regolamento di cui al DM 182/2008, recante i criteri e le modalità per l'utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinata ad ARCUS, sia del co. 1-ter dell'art. 39 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che aveva previsto, tra l'altro, la revisione dello stesso regolamento con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 326 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 322 a 325 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁸⁸ Inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'integrazione è comunque stata approvata dal rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 12 dicembre 2015, pagina 15.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma prevede la fusione di strutture societarie integralmente partecipate dall'Amministrazione centrale dei beni culturali, e che ad Ales S.p.A. non vengano applicate le limitazioni assunzionali previste per le partecipate pubbliche di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78 del 2010, andrebbe richiesta una RT recante tutti gli elementi di conoscenza utili a trarre valutazioni circa l'impatto finanziario della misura.

A tale proposito, segnalando che entrambe le società risultano comprese nel conto economico della PA a fini di contabilità nazionale – e che, pertanto, qualsiasi modifica nell'assetto finanziario e della *governance* riveste interesse per i profili in esame, atteso che la disciplina della contabilità pubblica attiene ormai a tutte le unità organizzative sussumibili in tale ambito, ai sensi della normativa sul SEC2010 – come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità, va sottolineato che l'esplicita deroga alle limitazioni assunzionali stabilite dal comma 29 dell'articolo 9 sembrerebbe suscettibile di determinare un maggior onere, sotto forma di minori risparmi rispetto ai tendenziali di spesa.

In merito alla clausola di neutralità, si segnala che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi a siffatti strumenti debbano accompagnarsi a RT che ne evidenzi gli elementi a conferma.

Comma 327

(Organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Il dispositivo ⁸⁹aggiunge il comma 327, che prevede la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento (nel rispetto delle dotazioni organiche previste dal DPCM 171/2014).

In particolare, si prevede di procedere alla riorganizzazione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per l'adozione del decreto ministeriale si richiamano l'art. 17, co. 4-bis, lett. e), della L. 400/1988 e l'art. 4, co. 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 300 del 1999.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, considerato il tenore evidentemente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

⁸⁹ Inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento dei relatori in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 14 dicembre 2015.

Commi da 331 a 334 e 336 (*Tax credit cinema*)

I commi 331, 332, 333, 334 e 336 apportano numerose modifiche alla disciplina del *tax credit* cinema.

In particolare, il comma 331, modificato in sede referente, apporta le seguenti novelle alla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) con le modifiche:

- all'art. 1, co. 325 (lett. *a*) si estende il credito d'imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all'estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40 per cento ivi indicata è la misura massima del credito d'imposta e che con il decreto ministeriale attuativo (previsto dal co. 333) è possibile differenziare le aliquote di agevolazione;
- al co. 326 (lett. *b*), si dispone che l'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al *tax credit*, è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero);
- al co. 327, lett. *a* (lett. *c*) si prevede la modulabilità delle aliquote del *tax credit* per la produzione (dall'attuale 15 per cento, al *range* 15-30 per cento), e si innalza da euro 3,5 mln a euro 6 mln il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda.

Con le modifiche al co. 327, lett. *b*, si prevede (lett. *d*) un'aliquota massima (non superiore al 15 per cento – dunque modulabile – e non più in misura pari al 15 per cento) per il *tax credit* per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza (da 1,5 milioni di euro) a 2 milioni di euro il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche dell'aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale.

Infine (lett. *e*), l'aliquota del *tax credit* spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30 per cento) ad un massimo del 40 per cento (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende l'ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al co. 333), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica" (attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980);

- con le modifiche al co. 332 (lett. *g*), si rinvia l'individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici al decreto attuativo (di cui al co. 333), in relazione alle novità intervenute nel corso degli anni alla legislazione UE.

In conseguenza delle modifiche previste dalla lett. *e* si abroga (co. 332) l'art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori.

Inoltre, sopprime l'art. 2, co. 6, lett. *a*) del medesimo d.lgs., che equipara ai film d'essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.

Sempre in conseguenza delle modifiche previste dalla lett. *e*) si sopprime (co. 333), dal 1° gennaio 2016, l'art. 6, co. da 2-*bis* a 2-*sexies*, del D.L. n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai sensi del decreto attuativo (DM 12 febbraio 2015).

Il Governo ha chiarito che le novità sono finalizzate alla realizzazione di un sistema complessivo di agevolazioni fiscali più elastico e dinamico, oltre che più orientato alle strategie di internazionalizzazione della produzione audiovisiva italiana, mantenendo nel contempo gli attuali criteri di semi-automaticità e lasciando agli operatori, senza alcun intervento discrezionale dell'Amministrazione, la scelta fra le varie opzioni che potranno essere messe a disposizione, nell'ambito comunque delle risorse già stanziate.

La RT afferma che le modifiche proposte si muovono tutte nell'ambito delle risorse già stanziate per il *tax credit* al cinema e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT rammenta che il ddl di stabilità presentato in Senato aveva potenziato le risorse a disposizione per l'agevolazione fiscale a sostegno del settore cinematografico (modifica all'art. 8 del decreto-legge 91/2013) elevando, a decorrere dal 2016, il tetto di spesa da 115 a 140 milioni di euro.

Occorre rilevare che così come avvenuto con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 325 a 333 (legge finanziaria per il 2008), andrebbe valutata l'opportunità di verificare se ai fini dell'efficacia delle disposizioni in commento sia necessario richiedere l'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Prevedendo, a tal fine, che il Ministero per i beni e le attività culturali richieda l'autorizzazione alla Commissione europea e che le agevolazioni possano essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, considerato che l'agevolazione fiscale in commento opera nell'ambito di un tetto di spesa, non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

Comma 335 (Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori)

Il dispositivo, aggiunge il comma 335 che, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, destina ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati non indica effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 338 e 339

(Destinazione alla tutela del patrimonio culturale di risorse destinate ad interventi infrastrutturali)

Le norme modificano la disciplina vigente relativa alla destinazione alla tutela del patrimonio culturale di una percentuale delle risorse destinate alle infrastrutture.

In particolare, si prevede che una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 è destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.

Conseguentemente sono abrogati i commi 4 e 4-bis dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2002 che prevedono che una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che, anche se la disposizione non comporta una variazione dell'ammontare di risorse complessive destinate ad interventi infrastrutturali, la determinazione dell'entità delle risorse da destinare per investimenti in favore dei beni culturali da una quota percentuale delle risorse previste per le infrastrutture (tra l'altro calcolata solo sulla quota annuale aggiuntiva) ad una in misura fissa, determina rispetto alla norma previgente l'esigenza di conoscere l'ammontare del complesso di risorse destinato alle infrastrutture, in modo che sia possibile valutare la disponibilità delle risorse richieste e l'assenza di pregiudizio per gli interventi infrastrutturali previsti a legislazione vigente.

Comma 341

(Finanziamento del Gran Premio d'Italia di Formula 1)

Il dispositivo sostituisce il comma 341, ivi prevedendo che l'autorizzazione all'ACI a sostenere le spese per l'organizzazione e la gestione del GP d'Italia di Formula 1, potrà essere realizzata attingendo le risorse tra tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio dell'ACI (anziché dalle sole risorse proprie derivante dall'organizzazione di eventi sportivi e facendo venire meno l'espressa esclusione delle risorse rivenienti dalla gestione del P.R.A). Si prevede, inoltre, la possibile attivazione di adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 345

(Risorse per Matera)

La modifica, approvata nel corso dell'esame in commissione presso la Camera dei deputati, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019 per il

completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera. Di conseguenza, a fini di copertura, si provvede alla riduzione di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.

Al riguardo, dal momento che trattasi di autorizzazione che è formulata quale tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Comma 346 (Risorse per Matera)

La norma aggiunge il comma 345 che dispone che fino al 2019 non si applicano alla città di Matera – designata Capitale europea della cultura per il 2019 – le norme in materia di contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, nonché quelle che limitano assunzione di personale, anche con forme contrattuali flessibili. A tale scopo, è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019.

A fini di copertura, sono conseguentemente ridotte le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 538.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.

Il prospetto riepilogativo dovrebbe indicare i seguenti valori in conto maggiori/minori spese come segue:

			SNF			Fabb.			Ind. Netto			
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
onere	>s	c	t	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
FISPE	<s	c	t	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, nel presupposto che la cifra indicata quale onere per il quadriennio 2016-2019 corrisponda ai mancati risparmi che sono scontati a legislazione vigente, per effetto della disapplicazione al comune di Matera delle norme in materia di razionalizzazione degli acquisiti, non ci sono osservazioni. Sarebbe opportuna una conferma.

Inoltre, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe specificato che la disapplicazione delle misure di contenimento delle spese in esame non determina in ogni caso il venir meno degli obiettivi posti in capo al comune dalla regole previste per il rispetto del pareggio di bilancio.

Comma 347 (Restauro Sassi di Matera)

La norma autorizza, per gli anni dal 2016 al 2019, la spesa di 5 mln di euro per il restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.

L'emendamento introduttivo della norma alla Camera dei deputati prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE, di cui al comma 638.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 348 (Contratti di turismo organizzato)

La norma apporta modifiche alla disciplina vigente sui contratti di turismo organizzato contenuta nell'articolo 9 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), secondo la quale i contratti di turismo organizzato non sono più assistiti dal Fondo nazionale di garanzia del turismo, bensì da polizze assicurative private o da apposite garanzie bancarie. L'articolo 9, nella sua formulazione vigente, in particolare, modifica l'articolo 50 del D.Lgs. n. 79/2011, disponendo che l'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui sopra decorre dal 1°gennaio 2016.

Le modifiche sono finalizzate a posticipare la decorrenza dell'obbligo suddetto di stipulare polizze o fornire le garanzie dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016.

Contestualmente, si posticipa al 30 giugno 2016 (in luogo dell'attuale 1° gennaio 2016) la data a decorrere dalla quale è abrogato il Fondo nazionale di garanzia del turismo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi di rassicurazione circa la compatibilità della proroga in esame con la normativa europea.

Comma 350 (Istituti di tutela cultura istriano dalmata)

La norma inserisce il comma 350 che destina all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Di conseguenza, a fini di copertura, viene ridotto di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 638.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, trattandosi di autorizzazione formulata come tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Commi 355-357 (Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche)

Il dispositivo⁹⁰ aggiunge i commi da 355 a 356, recanti disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, il comma 355 proroga dal 2016 al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Le stesse devono predisporre (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) un'integrazione del piano relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Dispone, inoltre, che il predetto piano – si intenderebbe: l'integrazione del piano – è approvato con decreto interministeriale MIBACT-MEF, ma non vengono fornite ulteriori specifiche procedurali.

Il comma 356 estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione (istituito dal co. 6 dell'art. 11 citato per la concessione di finanziamenti alle sole fondazioni che fossero in determinate condizioni). Le fondazioni interessate “possono” presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni del citato art. 11 e delle linee guida relative ai piani di risanamento, che deve prevedere, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data. A tal fine, incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per il 2016.

Il comma 357 proroga le funzioni del commissario straordinario (nominato ex art. 11, co. 3, D.L. 91/2013) fino al 31 dicembre 2018 e definisce la misura massima del compenso in 100 mila euro annui.

Inoltre, prevede la possibilità di conferire n. 3 incarichi di collaborazione a supporto delle attività del commissario, per la durata massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del FUS per 175 mila euro annui per il periodo 2016-2018.

Conseguentemente, ai fini della relativa copertura, si provvede mediante la modifica del comma 638, riducendo il rifinanziamento ivi previsto per il 2016 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 10 milioni di euro..

La RT riferisce che con la proroga al 2018, per le fondazioni lirico sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, del termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio non comporta oneri in quanto non sono autorizzate nuove spese in favore delle fondazioni, ma si creano i presupposti affinché le risorse già erogate ai sensi della predetta legge consentano il raggiungimento degli obiettivi in essa prefissati.

La RT ricorda poi che, in ogni caso, il raggiungimento nell'anno 2016 dell'equilibrio strutturale di bilancio delle fondazioni non era scontato nelle previsioni, ai fini del fabbisogno e dell'indebitamente netto, anche considerati i tempi con cui le anticipazioni sono state erogate.

Ribadisce che viene inoltre incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016 la dotazione del fondo di rotazione di cui al comma 6 del citato articolo 11, al fine di

⁹⁰ Inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni*, del 12 dicembre 2015, pagina 19.

consentire l'accesso alle anticipazioni ivi previste anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che non versano nelle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 11 come previsto dal comma 356. La RT specifica che all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui al comma 638.

Sul comma 357 la RT ricorda che si dispone che il compenso per il Commissario sia determinato nel limite massimo di 100.000 euro e che sia possibile conferire sino a tre incarichi di collaborazione nel limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui. All'onere pari a 175.000 euro annui per il 2016, 2017 e il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163 concernente il Fondo unico dello spettacolo.

Al riguardo, circa il rinvio al 2018 del termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio si prende atto che secondo la RT il raggiungimento nell'anno 2016 dell'equilibrio di strutturale di bilancio non era scontato nelle previsioni.

Tuttavia, si deve segnalare che la legge n. 243 del 2012, legge avente natura rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio, prevede per tutte le amministrazioni pubbliche, incluse quelle non territoriali, il principio dell'equilibrio di bilancio. In particolare all'articolo 13 prevede che i bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato. Pur non essendo ancora intervenuta tale ulteriore legge, la proroga disposta dalla disposizione in esame sembra comunque presentare criticità per il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, principio di valore costituzionale per tutte le pubbliche amministrazioni anche alla luce dell'articolo 97 della Costituzione, come modificato nel 2012, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Si ricorda infine che le fondazioni lirico-sinfoniche, pur rivestendo forma giuridica privata, sono incluse nella nozione di pubbliche amministrazioni rilevante ai fini della contabilità pubblica, ai sensi del SEC 2010, come si evince dall'elenco pubblicato annualmente dall'Istat.

Per i profili di quantificazione, premesso che la RT si limita a fornire un quadro di sintesi degli effetti finanziari connessi alla proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche (ivi prevedendosi un compenso massimo di 100.000 euro annui) e, aggiuntivamente, la spesa annua prevedibile in relazione alla nomina di n.3 consulenti per ciascun commissario, per una spesa complessiva massima di 75.000 euro annui, andrebbero comunque richiesti i criteri di determinazione dei compensi medi ad oggi riconosciuti ai commissari straordinari, nonché gli oneri mediamente sostenuti per i finanziamenti trentennali concessi dal Ministero dell'economia, a partire dal 2014, a valere del fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-

legge n. 91/2013 e l'ammontare delle risorse riaffluite ad oggi in relazione all'avvio dei relativi piani di ammortamento.

Comma 358 **(Risorse per le accademie non statali di belle arti)**

La norma autorizza – a regime – la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016, a favore delle accademie non statali di belle arti. A tal fine, dispone l’”incremento” dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 19, co. 5-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

Di conseguenza, a fini di copertura, si modifica il comma 638, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, considerato che trattasi di una autorizzazione di spesa quale tetto massimo, non ci sono osservazioni.

Comma 359 **(Risorse destinate al finanziamento di festival, cori e bande)**

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un bando che stabilisce le modalità di accesso alle risorse. Entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBACT-MEF si provvede all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle risorse.

Di conseguenza a fini di copertura, si modifica il comma 638, riducendo di pari importo il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta come tetto massimo, non ci sono osservazioni.

Comma 360 **(Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute))**

La norma aggiunge il comma 360 che concede un contributo straordinario di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

Di conseguenza, a fini di copertura, si modifica il comma 638, riducendo di pari importo il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto aggiornato con le modifiche approvate alla Camera dei deputati, non è al momento disponibile.

Ad ogni modo, esso dovrebbe indicare i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti come segue:

			SNF			Fabb.			Ind. Netto			(mln di euro)
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
onere	>s	c	t	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FISPE	<s	c	t	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione dei spesa formulata come limite massimo, nulla da osservare.

Comma 361

(Rimodulazione delle risorse per iniziative a favore della minoranza slovena)

La disposizione novella il comma 524 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, prevedendo che la regione Friuli Venezia Giulia sia autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, per promuovere istituzioni e attività della minoranza slovena e per l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena. A tal fine a decorrere dall'anno 2016 si fissano in 10 mln di euro le risorse destinate agli obiettivi della presente norma.

L'emendamento introttivo della norma alla Camera dei deputati prevedeva una copertura in parte mediante riduzioni del Fondo ISPE di cui al comma 638 e in parte mediante la modifica della voce in Tabella C del contributo alla regione FVG ai sensi della legge n. 38 del 2001, art. 16, comma 2.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(+) spesa c/capitale	5,8	9,1	9,1	5,8	9,1	9,1

Al riguardo, si rileva che la nuova disposizione stabilisce in misura fissa di 10 mln annui lo stanziamento in questione che finora era modulato annualmente in tabella C, la quale per il prossimo triennio recava uno stanziamento di 5,1 mln ora azzerato. L'incremento dell'onere è quindi di 4,9 mln; tuttavia la copertura sul Fondo Ispe è solo di 0,7 mln sul 2016 e 4,0 dal 2017. Gli effetti esposti nel prospetto riepilogativo sembrano mostrare una maggiore spesa in conto capitale determinata dalla sommatoria delle modifiche intervenute nella Tabella C e delle riduzioni del Fondo ISPE. Atteso che tali importi non corrispondono all'onere recato dalla norma in 10 mln di euro, sarebbero opportuni chiarimenti.

Comma 362

(Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.)

La norma autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

Di conseguenza, a fini di copertura, alla Tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono così ridotti: 2016: -5.800.000; 2017: -5.800.000; 2018: -5.800.000.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa formulata come tetto massimo, non ci sono osservazioni.

Comma 364

(Riqualificazione dell'ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani)

La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2015 tra la Regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani. Le risorse autorizzate possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'emendamento introduttivo della norma alla Camera dei deputati prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE, di cui al comma 638.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 366

(Tassa su unità da diporto)

Il comma 366 abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia), conseguentemente perdono di efficacia e vengono implicitamente abrogati i commi da 3 a 10.

Conseguentemente il FISPE viene ridotto nella misura di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La RT non è presente.

Al riguardo, si evidenzia che, a copertura del mancato gettito associato alla norma oggetto di abrogazione, il FISPE viene ridotto nella misura di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Nondimeno, pur tenuto conto che, da un lato, la norma oggetto di abrogazione sembra aver determinato una riduzione della base imponibile e, per effetto delle modifiche normative sopra citate, il gettito a essa associata si è progressivamente ridotto nel corso degli ultimi anni e che, dall'altro lato, la disposizione in commento appare suscettibile di determinare un ampliamento della base imponibile, sarebbe auspicabile disporre di una quantificazione degli effetti in termini di gettito così da poter valutare la congruità della copertura a essa associata.

Comma 367

(Riduzione della tassa di ancoraggio e delle accise nei porti di *transhipment*)

Il **comma 367** introduce la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico *transhipment* superiore all'80% del proprio traffico globale, di **riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio** in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. I limiti della misura saranno definiti dalle Autorità portuali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto generale delle autorità portuali interessate, alle stesse è riconosciuto un contributo non superiore alla metà dell'onere residuale a loro carico. La contribuzione statale è fissata nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro annui.

Si prevede inoltre negli stessi porti la **riduzione delle accise sui prodotti energetici** per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro. Le modalità attuative saranno definite con Decreto del MEF, di concerto con il MIT, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il 15 marzo 2016.

La RT non è presente.

Al riguardo, nulla da osservare trattandosi di tetti di spesa.

Comma 368

(*Tax free shopping*)

Il **comma 368 autorizza** gli **intermediari** iscritti all'albo degli **istituti di pagamento** ad **effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cd. *Tax free shopping*)**, secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF, di concerto con il MIBACT, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT non è presente

Al riguardo, andrebbero chiariti i confini del provvedimento ministeriale di attuazione.

Commi 370 e 371 (Made in Italy e internazionalizzazione)

Il comma 370 incrementa di 1 milione di euro lo stanziamento per il 2016, dal medesimo comma autorizzato, per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. Lo stanziamento in questione passa dunque da 50 a 51 milioni di euro per il 2016. Tale milione di euro è destinato al finanziamento dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'*italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 371 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti su apposito conto corrente di tesoreria – relative, in particolare, alle somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. – ai fini della sua riassegnazione al fondo finalizzato alle attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui dall'anno 2016 all'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT, dopo aver illustrato la disposizione, afferma che la stessa ha effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto secondo il profilo atteso dell'erogazione dei contributi in conto interessi a valere sul predetto fondo.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine all'effetto d'impatto della disposizione sulla contabilità economica.

Commi da 372 a 373 (Sostegno a settori ad alta tecnologia)

Il comma 372 autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aerospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per l'anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per l'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo.

Il comma 373 incrementa di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, destinando le risorse in questione all'istituto

nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro particellare.

La RT non analizza le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetti di spesa.

Comma 374 (Riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca)

Il dispositivo riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR (art. 7, D.Lgs. 204/1998) di 4 milioni, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.

Di conseguenza, viene modificata la Tabella D, sopprimendo il definanziamento originariamente previsto nel ddl in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio in riferimento alla legge n. 46 del 1991, art. 1: Contributo programma nazionale di ricerche aerospaziali – PRORA (3.4 – Cap. 1678).

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa formulata coma tetto massimo, non ci sono osservazioni.

Comma 385 (Consiglio generale degli italiani all'estero)

Le modifiche incrementano di 50.000 euro, portandolo a 150.000 euro, lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 385, finalizzato, per il solo 2016, al funzionamento del C.G.I.E. – Consiglio generale degli italiani all'estero.

Di conseguenza, a fini di copertura, si modifica il comma 638, sostituendo all'incremento di 134,340 milioni, per il 2016, dello stanziamento a favore del fondo per interventi strutturali di politica economica – di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 282 del 2004 -, un minore incremento di 132, 840 milioni.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato con le modifiche approvate alla Camera dei deputati, non è al momento disponibile.

Ad ogni modo, esso dovrebbe indicare i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti come segue:

			(mln di euro)									
				SNF			Fabb.			Ind. Netto		
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Onere	>s	c	t	0,05	0	0	0,05	0	0	0,05	0	0
FISPE	<s	c	t	-1,5	0	0	-1,5	0	0	-1,5	0	0

Al riguardo, nulla da osservare. Si segnala l'eccesso della copertura, che, a fronte di 50.000 euro di maggiore stanziamento per il C.G.I.E. rinviene 1.500.000 euro a carico del citato fondo per interventi strutturali di politica economica.

Comma 385, lettera h)

(Risorse a favore della società Dante Alighieri e dell'Accademia nazionale dei Lincei)

Il dispositivo aggiunge al comma 385, lettera h) che concede per il periodo 2016-2018 un contributo pari a 100.000 euro annui alla società Dante Alighieri e a 250.000 euro annui all'Accademia nazionale dei Lincei.

Di conseguenza, a fini di copertura, si modifica il comma 638, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 385, lettera i)

(Scuole italiane non statali paritarie all'estero)

Il dispositivo autorizza la spesa di un milione di euro per il 2016, il 2017 e il 2018, mediante l'aggiunta della lettera i) al comma 385 – recante stanziamenti vari a favore degli italiani nel mondo: il nuovo stanziamento è finalizzato a contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero.

Di conseguenza, a fini di copertura, si modifica il comma 638 riducendo di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, il fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato con le modifiche approvate alla Camera dei deputati, non è al momento disponibile.

Ad ogni modo, esso dovrebbe indicare i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti come segue:

			(mln di euro)									
	e./s	n.ec.	T/P	SNF			Fabb.			Ind. Netto		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Onere	>s	c	t	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FISPE	<s	c	t	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Commi 389 e 392 **(Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)**

Il comma 389 dispone che al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di cui al comma 386) sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 (rispetto al testo approvato dal Senato si elimina il finanziamento per il 2016 e si riduce da 54 a 30 mln quello per il 2017).

Al comma 392 è modificata la modalità di versamento da parte delle fondazioni al Fondo per il contrasto della povertà educativa, prevedendo l'utilizzo di un conto corrente postale in luogo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT non analizza i commi.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il comma 389 determina effetti sui saldi nei limiti dell'autorizzazione di spesa dallo stesso recata e che al comma 392 non erano stati ascritti effetti sui saldi anche nella versione precedente, che prevedeva il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Comma 391 **(Carta della famiglia)**

Il comma istituisce a decorrere dal 2016 la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabilite, sulla base dell'ISEE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I *partner* che concederanno sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato potranno valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli Comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più Gruppo di acquisto familiare (Gaf) o gruppi di acquisto solidale (Gas) nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia predisponde ed aggiorna sul sito istituzionale l'elenco dei soggetti convenzionati. Le attività di promozione e di diffusione delle iniziative poste in essere da parte del

dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri rientrano tra quelle previste, per il Fondo delle politiche della famiglia.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, si rileva la possibilità di oneri a carico dei soggetti pubblici che intendessero contribuire all'iniziativa *de qua*.

Comma 394

(Credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie che effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

Con le modifiche approvate nel corso dell'esame alla Camera al comma 394 il riconoscimento del credito di imposta alle fondazioni bancarie che effettuano versamenti al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa viene legato alla trasmissione all'Agenzia delle entrate della delibera di impegno irrevocabile e viene disposta la responsabilità solidale di tutte le fondazioni in caso di mancato versamento. Infine, la cessione del credito d'imposta viene esentata dall'imposta di registro.

Alla disposizione non è associata **RT**.

Al riguardo, con particolare riferimento all'esenzione dall'imposta di registro della cessione del credito d'imposta, sarebbe opportuno disporre degli elementi informativi che portino ad escludere che a tale disposizione sia associata una perdita di gettito e che quindi essa non abbia riflessi in termini di finanza pubblica.

Commi da 397 a 398

(Disposizioni relative all'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI))

Il dispositivo inserisce i commi 397e 398.

Il comma 397 apporta alcune modifiche ad articoli del D.Lgs. n. 178/2012, concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

In particolare, con una modifica all'articolo 4, viene stabilito che fino alla conclusione delle procedure di ripiano dell'indebitamento dell'Ente, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive o atti di pignoramento e sequestro presso il conto di tesoreria dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme, e viene sancita la nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti.

Con alcune modifiche all'articolo 5 viene poi precisato che il transito del personale militare della CRI nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della stessa, non dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, e viene operato un riferimento agli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva.

Con alcune modifiche all'articolo 6 viene stabilito che al personale civile e militare della CRI assunto da altre amministrazioni si applicano le procedure di transito di cui all'articolo 5 e che al personale risultante eccedentario si applicano i processi di mobilità previsti per le pubbliche amministrazioni.

Viene inoltre stabilito che gli enti e le aziende del SSN, anche delle regioni in piano di rientro, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il

personale a tempo indeterminato della CRI con funzione di autista soccorritore purché abbia prestato servizio continuativo in attività convenzionale per almeno 5 anni. Tali assunzioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono finanziate dalle risorse derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogate annualmente alla CRI. Fino al totale assorbimento del personale della CRI agli enti e alle aziende del SSN è fatto divieto di assumere personale corrispondente.

Vengono definiti i rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle procedure mobilità ed estesa temporalmente la facoltà del Commissario – o del Presidente – di richiamare in servizio il personale militare.

Viene poi rimesso ad un provvedimento del Presidente nazionale di CRI, entro il 30 marzo 2016, l'individuazione del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, e precisato che tale personale non partecipa alle procedure di mobilità.

Il personale posto in mobilità, in attesa della conclusione delle relative procedure, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico.

Il comma 398 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 7, comma 2-bis del D.L. 192/2014 in tema di applicazione delle procedure di mobilità presso le pubbliche amministrazioni al personale della CRI.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato con le modifiche approvate alla Camera dei deputati, non è al momento disponibile.

Al riguardo, considerando che il dispositivo apporta sensibili innovazioni rispetto alle procedure previste dalla legislazione vigente per quanto concerne il riordino dell'ente C.R.I., appare indispensabile l'acquisizione di una RT che confermi l'assoluta neutralità finanziaria della modifiche.

Comma 399

(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

Il comma 399 dispone il rifinanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, nulla da osservare trattandosi di un onere contenibile entro il limite di spesa previsto.

Commi da 400 a 402

(Fondi per disabili gravi e per soggetti autistici)

Il comma 400 dispone che il Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari, previsto dal medesimo comma in esame, sia

istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non più presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi 401 e 402 istituiscono presso il Ministero della salute il “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico” dotato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, i cui criteri attuativi sono demandati ad un decreto del Ministro della salute.

La RT non analizza le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 404 (Contributo a Eurispes)

Il dispositivo inserisce il comma 404 che autorizza la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.

Di conseguenza, a fini di copertura, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 549 del 1995: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 – cap. 1679), sono apportate le seguenti variazioni: 2016: – 1.000.000.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato con le modifiche approvate alla Camera dei deputati, non è al momento disponibile.

Ad ogni modo, esso dovrebbe indicare i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti come segue:

			SNF			Fabb.			Ind. Netto			
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Onere	>s	c	t	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Tab. C	<s	c	t	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione formulata come tetto massimo di spesa non ci sono osservazioni.

Comma 406 (Autonomia persone con grave disabilità)

Il comma stanzia 5 milioni di euro per il 2016 al fine di potenziare i progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 409 e 410 (Risorse FSN per sperimentazioni relative a malattie rare)

Il comma 409, per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare, dispone che il CIPE, in attuazione dell'articolo 1, comma 34 della legge n. 662 del 1996, vincola all'uopo 2 mln per l'anno 2017 (1 mln nel testo licenziato dal Senato) e 4 mln per l'anno 2018 (2 mln nel testo licenziato dal Senato) nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale (FSN). La selezione delle sperimentazioni da finanziare avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, coordinata dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni.

Il comma 410 incrementa il FSN di 1 mln per il 2017 e di 2 mln per il 2018.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetti di spesa.

Commi da 414 a 416 (Sostegno ai coniugi in stato di bisogno)

Il comma 414 istituisce presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017.

Il comma 415 stabilisce che il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l'anticipazione di una somma fino all'entità dell'assegno medesimo. Qualora il tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge inadempiente.

Il comma 416 demanda ad un decreto ministeriale l'emanazione delle disposizioni attuative con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione.

La RT non si sofferma sulle disposizioni.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sarebbero necessari elementi conoscitivi sulla platea dei destinatari e l'assegno medio nonché sulla durata media delle inadempienze.

La questione appare rilevante e necessita di un chiarimento, soprattutto alla luce dell'esiguo ammontare delle risorse disponibili e della natura dell'onere che non sembra compatibile con l'apposizione di tetto di spesa.

Comma 417

(Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani)

Il dispositivo destina al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 milioni di euro per gli anni 2016-2018 ai fini dello svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani.

Di conseguenza, a fini di copertura, si modifica il comma 638 riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economia (FISPE) di 3 milioni per il triennio 2016-2018.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Comma 419

(Risorse per l'INGM)

Il comma autorizza a decorrere dal 2016 la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui per contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 429 a 431

(Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti)

Il comma 429 – modificando l'articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) – prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti è prevista, per i contribuenti residenti nei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.

Il comma 430 istituisce un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2016, i cui oneri sono posti a valere sulle risorse autorizzate per il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012.

Il comma 431 interviene sull'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, precisando che i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione.

La RT chiarisce che i commi 429 e seguenti intervengono nella materia della sospensione dei versamenti dei tributi in caso di eventi calamitosi e che agli oneri si

provvede, nei limiti delle risorse preordinate a tali scopi, nell'ambito di un fondo rotativo la cui dotazione ammonta a 5 milioni di euro per il 2016.

Al riguardo, nella misura in cui determina uno slittamento nel versamento dei tributi, la disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi di cassa. Pertanto, si richiedono chiarimenti in merito alla compatibilità della stessa con gli equilibri di tesoreria.

Inoltre con riferimento al Fondo rotativo sarebbe opportuno disporre di delucidazioni in merito alla congruità della sua dotazione al fine di far fronte alle esigenze di differimento di riscossione riconosciute a seguito di eventi calamitosi. Andrebbero inoltre definiti e chiariti i criteri direttivi del Decreto che ne stabilirà le modalità attuative e di alimentazione.

Commi da 441 a 453 e 456

(Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia)

La disposizione concede ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituisce le Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia.

In particolare, si esclude per il 2016 dal saldo valido ai fini del pareggio di bilancio delle regioni e degli enti locali le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Si estende alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma il finanziamento derivante dal bilancio dell'INAIL, attualmente destinato agli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto.

Si destina per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma rispettivamente 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto). A copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Si autorizza il finanziamento di 70 milioni per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della Lombardia colpito dal sisma. A copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Si istituiscono delle zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012 e si delimitano le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca. Inoltre, si dispone che gli aiuti di stato concessi sotto forma di agevolazioni sono concessi nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti de *minimis*.

Oltre a prevedere norme applicative dell'istituita zona franca le disposizioni in esame individuano una serie di agevolazioni fiscali: esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), esenzione dall'IRAP (nel limite di 300 mila euro), esenzione IMU. Tali esenzioni sono concesse esclusivamente

nell'anno 2016. A copertura dell'onere derivante dall'istituzione delle zone franche (5 milioni) si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012. Infine, per l'attuazione delle predette norme si richiama il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, che disciplina condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».

Il comma 456 prevede che le rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 da corrispondere nell'anno 2016, sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni. I mutui oggetto della disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono esclusi da tale previsione i mutui il cui pagamento è stato differito da precedenti disposizioni di legge. Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, per quanto concerne la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, si segnala che la stessa prevede un credito di imposta e finanziamenti agevolati per la ricostruzione, le cui risorse sono iscritte nel capitolo 7810 del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale capitolo reca, dopo la prima nota di variazioni, 241 mln per il 2016 e 431 mln per il 2017 e il 2018.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni sull'andamento dell'onere derivante dall'articolo 3-bis di cui si riduce l'autorizzazione di spesa. In particolare, andrebbero fornite delucidazioni circa la stima dei tiraggi effettivi dei mutui supportata dai relativi dati reali.

Inoltre, tenuto conto della natura di conto capitale delle predette risorse, appare opportuno che il Governo confermi che esse saranno utilizzate per interventi della stessa natura contabile, atteso che le agevolazioni fiscali della zona franca urbana dovrebbero essere di natura corrente. In ogni caso, sotto il profilo della equivalenza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato che la dinamica di spesa prevista in base alle nuove finalizzazioni disposte dal presente provvedimento possa risultare compatibile con gli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente sulla base delle precedenti finalizzazioni.

In relazione all'estensione alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse del finanziamento derivante dall'INAIL per interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, andrebbero fornite indicazioni circa le somme residue disponibili e la loro congruità rispetto alle nuove finalizzazioni disposte. Si ricorda che con DPCM pubblicato nel 2013⁹¹ le risorse erano state

⁹¹ D.P.C.M. 28/12/2012, Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli

quantificate in 78,75 mln di euro e trasferite alle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale e intestate ai Presidenti delle regioni.

Ancora, con riferimento al differimento delle rate dei mutui, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi circa gli elementi posti alla base della determinazione dell'onere. Infatti, non risultano specificati i parametri utilizzati per la quantificazione né per l'imputazione dell'onere agli esercizi 2016 e 2017. Da tale imputazione sembra che una quota delle rate venga a scadenza nell'esercizio immediatamente successivo.

Andrebbe inoltre chiarito se l'utilizzo delle risorse derivanti dalle contabilità speciali possa pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o comunque da realizzare in base alla vigente normativa.

Commi 454 e 455

(Riapertura di termini per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali)

I commi differiscono una serie di termini per consentire l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, previsti dal decreto-legge n. 51 del 2015. In particolare, si differisce al 29 febbraio 2016:

- 1) il termine perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015;
- 2) la possibilità per le imprese della pesca di presentare domande per accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per gli eventi verificatesi fino al 31 luglio 2015. È introdotta, inoltre, la priorità per le domande delle imprese che abbiano subito un maggior danno, rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei criteri di priorità per l'assegnazione del contributo.

Infine, si prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) anche per la concessione delle garanzie e degli aiuti per l'accesso al credito erogati dall'ISMEA in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, stante il fatto che le misure interessate dalla proroga sono concesse nei limiti delle risorse disponibili, non si hanno rilievi da formulare.

Comma 457

(Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dai recenti eventi sismici)

La norma estende all'anno 2016 la disposizione che prevede, in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, la limitazione al 50% del taglio previsto a titolo di Fondo di solidarietà comunale, quale contributo alla finanza

impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2013, n. 45.

pubblica disposto a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità 2015, già applicata con riferimento all'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare considerato che si tratta dell'estensione al 2016 di una disposizione già vigente nel 2015 che non determinava effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto, pur prevedendo l'esclusione dalle riduzioni del fondo di solidarietà comunale dei comuni danneggiati da eventi sismici, rimane comunque fermo l'ammontare complessivo delle riduzioni che verranno applicate in misura maggiore ai rimanenti comuni.

Commi da 458 a 465

(Risarcimento ai familiari delle vittime dell'alluvione di Sarno del 1998)

Il dispositivo detta disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. I medesimi commi disciplinano l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle quote ad essi spettanti. Per le finalità indicate viene autorizzata la spesa di 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2016-2017.

I restanti commi contengono disposizioni procedurali a disciplina della erogazione dei contributi.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato con le modifiche approvate alla Camera dei deputati, non è al momento disponibile.

Ad ogni modo, esso dovrebbe indicare i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti come segue:

			SNF			Fabb.			Ind. Netto			
	e/s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Onere	>s	c	t	8,5	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	8,5	0
FISPE	<s	c	t	-8,5	-8,5	0	-8,5	-8,5	0	-8,5	-8,5	0

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che l'autorizzazione di spesa è formulata quale tetto massimo si rileva che essa è destinata al totale indennizzo della responsabilità civile dello Stato e del comune e pertanto l'onere ad essa sotteso sembra rivestire natura non rimodulabile.

Di conseguenza, anche per i profili di quantificazione, al fine di apprezzare il grado di congruità delle risorse ivi stanziate rispetto alle finalità indicate, andrebbe richiesta una dettagliata illustrazione della platea aventi diritto a trattamenti risarcitorii in questione, nonché una prima stima, sia pure provvisoria, degli importi unitari che

potranno essere erogati tenuto conto dei danni subiti dall'emergenza e della loro compatibilità con le risorse destinate.

Comma 468 (Comitati di settore nella P.A.)

La norma interviene sulla normativa relativa all'attività dei comitati di settore istituiti nell'ambito della Conferenza delle regioni e nell'ambito dell'ANCI, dell'UPI e di Unioncamere, prevedendo, in particolare, che l'attività dei suddetti comitati non debba essere limitata ad uno solo dei quattro compatti di contrattazione collettiva nazionale previsti nel pubblico impiego.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 474 (Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio)

Il dispositivo ha aggiunto il comma 474, che dispone la ricognizione, da effettuarsi da parte dei Ministro dell'interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato con le modifiche approvate alla Camera dei deputati, non è al momento disponibile.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 476 (Risorse per bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale)

La norma istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare:

- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco;
- e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonché a 10 milioni di euro per l'anno 2018, prioritariamente ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

L'emendamento introduttivo della norma alla Camera dei deputati prevedeva una corrispondente copertura a valere sull'accantonamento in Tabella B del Ministero dell'ambiente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, sarebbero utili indicazioni sui siti da mettere in sicurezza in adempimento di obblighi europei, al fine di valutare l'idoneità dello stanziamento a realizzare tale obiettivo e ad evitare la comminazione di sanzioni da parte dell'Unione europea.

Comma 477

(Risorse per il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici)

La norma autorizza, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, nonché per la valorizzazione degli investimenti di cui alla delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010.

L'emendamento introduttivo della norma alla Camera dei deputati prevedeva una corrispondente copertura a valere sul Fondo ISPE di cui al comma 638.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

Comma 478

(Trattamento tributario corrispettivi per servizi antincendio negli aeroporti)

Il comma 478 precisa che le disposizioni in materia di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria. Il comma in esame fa specifico riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi antincendio contemplati dal comma 1328 dell'art. 1 della L. 296/2006.

Tale comma, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, prevede che l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Prevede altresì che un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.

La disposizione amplia il perimetro di una precedente norma avente natura interpretativa riferita eminentemente all'ambito dei diritti e delle tasse aeroportuali.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si osserva che la norma sembra essere volta a evitare lo sviluppo di problematiche interpretative connesse con i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendio negli aeroporti. Tuttavia, sarebbe opportuno chiarire se i corrispettivi in questione non siano ascrivibili ad ambiti tributari e rientrino, invece, nel perimetro delle tariffe e dei diritti per servizi resi in ambito aeroportuale e che, quindi, non determinino alcun effetto per la finanza pubblica.

Comma 479 (Federazioni sportive nazionali)

La norma inserisce anche l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dalle misure per il contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni.

Di, conseguenza, a fini di copertura, alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze è stato così ridotto: 2016: – 730.000; 2017: – 730.000; 2018: – 730.000.

La RT si limita a riferire che le misure di contenimento a carico dell'Ente sono state quantificate in 730.000 euro annui a decorrere dal 2016.

Al riguardo, posto che la RT si limita a certificare l'onere corrispondente ai mancati risparmi a regime per effetto della norma, da considerarsi già contemplati nei saldi tendenziali a legislazione vigente, per cui è autorizzata la necessaria copertura, non ci sono osservazioni.

Comma 480 (Club Alpino Italiano)

Il dispositivo dispone che lo stanziamento a favore del Club alpino italiano previsto dall'articolo 5 della legge n. 91 dl 1963, sia fissato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Di conseguenza, a fini di copertura, si modifica il comma 638, riducendo di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 la dotazione prevista per il Fondo per interventi strutturali di politica economia.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 481 (Fondo per i collegi arbitrali internazionali)

Il dispositivo, seguito dell'approvazione di un emendamento dei relatori in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato modificato autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, al riparto del Fondo per le spese di costituzione dei collegi arbitrali internazionali tra le diverse amministrazioni coinvolte nel pagamento delle spese per il funzionamento dei medesimi collegi.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati non sconta effetti aggiuntivi.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale della integrazione, non ci sono osservazioni.

Comma 484 (Sospensione dei canoni demaniali marittimi)

Il comma 484, sospende fino al 30 settembre 2016, in attesa del riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti pendenti alla data del 15 novembre 2015 relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative: si fa esclusivo riferimento alle concessioni inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare (ex art. 143 e 146 del TUEL).

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, in assenza di specifica RT andrebbero chiariti i profili finanziari della norma.

Comma 486 (Finanziamento per i collegamenti aerei con la Sicilia)

La norma attribuisce alla Regione Sicilia 20 milioni di euro per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti. Le risorse vanno impiegate in osservanza delle disposizioni europee e nazionali sugli oneri di servizio pubblico infracomunitario.

L'emendamento introduttivo della norma alla Camera dei deputati prevedeva una corrispondente copertura mediante la riduzione del rifinanziamento del fondo per gli interventi di politica economica di cui al comma 638.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

Comma 488 (Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010)

Il dispositivo proroga al 31 dicembre 2016 la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013). Tale proroga è finalizzata anche a consentire l'attuazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, a cui provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati non sconta effetti aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che al differimento della durata della gestione "fuori" bilancio è ovviamente da associare anche la proroga nel mantenimento di risorse in tesoreria rispetto ai termini di legge, andrebbe confermato che dal suddetto differimento non derivino alterazioni nei saldi tendenziali di spesa, che come noto sono elaborati secondo il criterio della legislazione vigente.

Comma 490

(Proroga programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma proroga fino al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 (adottato con D.M. 31 gennaio 2013).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare. *A latere* si segnala che la copertura del comma corrisponde ad un onere pari a 3 mln di euro, esposto in tabella C⁹² ed è individuata in una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente.

Comma 492

(Destinazione proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra)

Il comma interviene sulla destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra (in attuazione del decreto-legge n. 70 del 2010) al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che, a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti", non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito di quote di anidride carbonica (CO₂) per il periodo 2008-2012. In particolare, prevede che la quota di detti proventi sia destinata al completamento del rimborso di tali crediti e che, a seguito del completamento del medesimo rimborso, sia riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato. La norma vigente prevede, invece, che i crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" siano liquidati entro il 2015 e che la quota dei proventi venga riassegnata, dal 2016, al Fondo ammortamento titoli di Stato. Con la modifica in commento si consente, pertanto, il soddisfacimento completo dei succitati crediti anche oltre il 2015, nel contempo prevedendo la riassegnazione delle risorse avanzate a seguito del completamento del rimborso al Fondo ammortamento titoli di Stato.

La RT fa presente che, sulla base delle delibere dell'AEEGSI, i crediti in questione sono pari a circa 683,5 mln di euro, a cui vanno aggiunti anche gli interessi al tasso legale fino al momento del soddisfacimento. A fronte di tali crediti, i decreti di riparto adottati nel 2014 e nel 2015 hanno assegnato al loro pagamento rispettivamente 213 mln (decreto n. 231 del 26/9/2014) e 200 (decreto del settembre 2015), residuando pertanto non meno di 330 mln di euro tra crediti ed interessi già maturati e maturandi,

⁹² Tabella C , voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima.

che a legislazione vigente non potrebbero essere soddisfatti. Pertanto, con la proposta si intende destinare la quota in esame dei proventi delle aste CO2 alla liquidazione dei crediti spettanti ai "nuovi entranti" anche dopo l'anno 2015 fino al completo rimborso degli stessi. La RT conclude affermando che la disposizione appare neutrale dal punto di vista della finanza pubblica e volta ad evitare oneri connessi ai maggiori interessi da riconoscere ai creditori e al rischio di contenzioso.

Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla RT, si rileva che comunque la norma presenta chiaramente profili di impatto sui saldi e sul programma di riduzione dello *stock* di debito pubblico (minori versamenti al Fondo ammortamenti titoli di Stato), a fronte di vantaggi in termini di minori interessi e oneri correlati al rischio di contenzioso incerti nell'*an* e soprattutto nel *quantum*. L'impatto della disposizione sui tendenziali costruiti a legislazione vigente andrebbe puntualmente chiarito.

Comma 493 (Servizi marina militare di Taranto)

Il dispositivo autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare ai servizi di pulizia e di manovalanza delle strutture della marina militare di Taranto.

A tal fine si dispone una riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 638 del medesimo disegno di legge di stabilità, concernente il "Fondo per interventi strutturali di politica economica" istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, in considerazione della circostanza che la norma predispone un limite massimo di spesa a fronte di un onere chiaramente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Commi da 494 a 512 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)

Il dispositivo modifica il comma 494 nella parte in cui limita la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi al di fuori delle convenzioni Consip, richiedendo che il prezzo sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro della Consip medesima, con riferimento a talune categorie merceologiche. Il comma dispone che tale differenziale di spesa del 10 per cento per poter procedere ad acquisti autonomi valga per le sole categorie merceologiche telefonia fissa e mobile, mentre per le restanti categorie carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica e gas per il riscaldamento il prezzo deve essere inferiore almeno del 3 per cento.

Inoltre, si modifica il comma 512, nel quale si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'elenco ISTAT, come da ultimo aggiornato sulla GU 30 settembre 2015, n. 227) di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori (di cui all'articolo 9 del decreto-legge n.66/2014), ivi comprese le

centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Il comma dispone che le Regioni sono autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità di tali soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito presso il Ministero dell'economia, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori suddetti, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati non sconta effetti aggiuntivi.

Al riguardo, sulla modifica al comma 494, premesso che la RT annessa al ddl iniziale forniva elementi certificati di dettaglio in merito ai risparmi conseguibili dalle norme in esame, sia per le amministrazioni centrali che per quelle periferiche, andrebbe chiarito se la limitazione ivi apposta alla possibilità di superare il vincolo dell'acquisizione "centralizzata" tramite piattaforma CONSIP, previa verifica di una riduzione di almeno il 10% rispetto al prezzo unitario, solo limitatamente alle categorie merceologiche di acquisti connessi alla telefonia – venendo rideterminata nella misura del 3 per cento per le altre categorie carburanti extrarete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento – possa attenuare la portata dei risparmi conseguibili dal dispositivo.

Sul punto sembrerebbe necessaria una RT aggiornata.

In merito al comma 512, si rileva che la formale copertura di nuovi e maggiori oneri a valere di risorse che sono già stanziate a legislazione vigente costituisce, in linea di principio, copertura a carico del bilancio, che non è consentita dalla legge di contabilità.

Nel caso in esame, andrebbe pertanto perlomeno confermato che con le rimanenti risorse iscritte a valere del fondo per il finanziamento delle attività dei soggetti aggregatori iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultino adeguate alla copertura dei relativi già previsti fabbisogni di spesa.

Commi 499, 505 e 508 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)

Le modifiche integrano i richiamati commi recanti norme in materia di rafforzamento dell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per quanto concerne il comma 499, che interviene sull'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, (relativo all'individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali le amministrazioni pubbliche ricorrono obbligatoriamente alla Consip o agli altri soggetti aggregatori), viene modificato il comma 2 dell'articolo 9 medesimo, precisando che gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori (diversi dalla Consip e dalla centrale di committenza regionale) vengono a coincidere con la regione di riferimento e, conseguentemente, si introducono disposizioni di coordinamento formale rispetto all'attuale testo del comma 505.

Per quanto concerne il comma 505, relativo agli acquisti di beni e servizi di importo superiore al milione di euro, per il quale si prevede un programma biennale di acquisti, sono previsti obblighi di comunicazione dei contratti; si precisa, infine, che per gli acquisti di importo inferiore rimane fermo il periodo annuale del programma di acquisti previsto dall'articolo 271 del DPR n.207/2010, recante il regolamento di esecuzione del codice degli appalti.

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati non è al momento disponibile.

Al riguardo, premessa la portata ordinamentale del dispositivo, peraltro comunque finalizzata al consolidamento delle procedure amministrative volte alla realizzazione di maggiori risparmi di spesa nell'acquisto di beni e servizi, non ci sono osservazioni.

Comma 500

(Contributi dei comuni alla locazione delle Caserme delle forze dell'ordine)

Il dispositivo modifica il comma 500, il quale attraverso l'introduzione di un nuovo comma 4-bis all'articolo 3 del D.L. n. 95/2012, laddove si prevede che, al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle Forze dell'ordine, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione. La modifica estende la cennata facoltà di contribuzione dei comuni anche al pagamento del canone di locazione relativo alle caserme del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e conseguentemente sopprime dal disposto del predetto comma la sola finalità di garantire la sicurezza pubblica.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati non è al momento disponibile.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 511

(Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore)

Il dispositivo disciplina il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti.

La disposizione in esame, si applica ai contratti ivi indicati, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato una variazione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. Viene inoltre stabilito che la citata condizione sia accertata dall'autorità indipendente di regolazione del settore relativo allo specifico contratto o, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati non è al momento disponibile.

Al riguardo, con riferimento alla possibilità di adeguamento dei prezzi dei contratti pubblici in caso di variazioni superiori al 10 per cento, si evidenzia che da essa potrebbero discendere effetti sia virtuosi che onerosi per le pubbliche amministrazioni, dipendendo essi dalle dinamiche dei prezzi delle singole tipologie di beni.

Si rileva inoltre che si attribuisce all'Autorità garante della concorrenza il compito di accertare la variazione di prezzi su un ambito potenzialmente molto ampio, facendo la norma riferimento a "beni indifferenziati", senza che all'Autorità citata siano attribuite nuove risorse.

Si ricorda che sebbene l'Autorità citata si finanzia tramite contributi versati dalle imprese essa è inclusa nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Sembra pertanto necessario che siano fornite tramite RT indicazioni puntuali sulle risorse che l'Autorità potrà destinare a tali nuove funzioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Comma 515 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)

La modifica stabilisce che, nel definire l'obiettivo di risparmio di spesa annuale posto in relazione alle norme sull'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, recate dai commi 512-514 del provvedimento, sono esclusi alcuni soggetti pubblici dal concorso al raggiungimento di tale obiettivo.

In particolare, la norma esclude anche INPS E INAIL, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la SOSE.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati non è al momento disponibile.

Al riguardo, dal momento che, in relazione all'introduzione delle norme in esame, sono attesi effetti di risparmio di cui è stato cifrato l'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richieste delucidazioni in merito alla riduzione dei risparmi attesi per effetto della esclusione degli enti ivi indicati.

Commi da 537 a 547 **(Disposizioni in materia sanitaria)**

Il comma 537 autorizza la spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali.

Il comma 538 definisce l'attività di gestione del rischio sanitario un interesse primario del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 539 prevede che le regioni e le province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi di *audit* o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative.

Il comma 540 dispone che il coordinamento delle attività citate viene rimesso al personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

La RT non analizza i commi.

Al riguardo, andrebbero chiariti i profili finanziari connessi alle misure in oggetto che, pur suscettibili nel medio-lungo periodo di determinare risparmi per il SSN, richiedono una fase di implementazione per la quale sembra poco plausibile l'assenza di nuovi oneri, anche in termini di personale.

Infatti, per quanto le disposizioni in esame affermino che "la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili", lo svolgimento di funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio da parte di tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie nell'immediato sembra comportare conseguenze in termini organizzativi, gestionali, strumentali. Tali funzioni si concretizzano poi secondo le stesse norme in attività di audit, formazione continua del personale, assistenza tecnica verso gli uffici legali.

Il comma 541 prevede una serie di adempimenti a carico delle Regioni e province autonome che sono tenute, ove non abbiano ancora adempiuto alle prescrizioni del D.M. n. 70 del 2015, ad adottare i provvedimenti generali di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati e a carico del servizio sanitario regionale. Tale adempimento riguarda anche le Regioni sottoposte ai piani di rientro nei tempi e con le modalità definite nei piani. Tali provvedimenti devono essere corredati di un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di orario di lavoro, e devono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del D.M. n. 70 del 2015, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015, che ne compiono una valutazione entro il successivo 31 marzo. Qualora sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità si

applicano i successivi commi 543 e 544 che disciplinano procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico ed infermieristico, professionale e tecnico-amministrativo e l'attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile.

Il comma 542 dispone che nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma precedente le Regioni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea sull'articolazione dell'orario di lavoro, in presenza di criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza possono ricorrere, nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2016, a forme di lavoro flessibile, nell'osservanza delle norme sui contenimenti del costo di personale ad anche in deroga a quelle sui limiti per le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. I contratti possono essere prorogati fino al 31 ottobre 2016.

Il comma 543 prevede che gli enti del SSN possono indire e concludere – anche in deroga alle previsioni del D.P.C.M. del 6 marzo 2015 in tema di disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità – procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico ed infermieristico per far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno di personale ai sensi del comma 541. È consentita una riserva di posti nella misura massima del 50% al personale medico ed infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge che alla data del bando abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

Per il biennio 2016-2017, ai sensi del comma 544, le suddette procedure sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata. Il comma autorizza inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipula di una convenzione fra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia, il Dipartimento per la Giustizia minorile, le Aziende sanitarie e comuni per l'integrazione socio-sanitaria (Anci- Federsanità) per la realizzazione di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute, finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile.

Il comma 545 estende all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 101 del 2013 in tema di procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato. La compensazione degli effetti finanziari di tale disposizione, pari a 780.983 euro annui a decorrere dal 2016, è assicurata mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione di effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il comma 546 prevede che le aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali, possano essere costituite nelle regioni a statuto speciale – precedentemente potevano essere costituite in tutte le Regioni – che nel biennio 2014-2015 abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti.

Il comma 547 stabilisce che le disposizioni del comma precedente non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

La RT non considera i commi.

La relazione illustrativa dell'emendamento, di iniziativa parlamentare, dopo aver illustrato i precedenti commi, si sofferma sull'I.N.M.P.. A tal riguardo, rappresenta quanto segue:

- l'I.N.M.P. adotta il modello organizzativo proprio degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (con la presenza del Direttore dell'Istituto, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo), in quanto tra l'altro ente erogatore di prestazioni assistenziali attraverso propri ambulatori. L'articolo 14, comma 6. del decreto-legge n. 158/2012 prevede, infatti, che per il finanziamento dell'I.N.M.P si provvede anche mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'I.N.M.P. adotta il sistema contabile e lo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché il Piano dei Conti utilizzato dalle aziende sanitarie della Regione Lazio (ai sensi del Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà);
- il personale in servizio presso l'I.N.M.P. è inquadrato nei ruoli sanitario (medico e non medico), professionale, tecnico e amministrativo previsti dal CCNL-Sanità parte giuridica ed economica in vigore e sottende, pertanto, alla disciplina del rapporto di lavoro da questo prevista.

Ai fini della stabilizzazione del personale, dirigenziale e non, la spesa da sostenere trova adeguata copertura nell'ambito del finanziamento complessivo dell'Istituto di 10 mln di euro.

In particolare, per la stabilizzazione del personale non dirigenziale attualmente in servizio con contratti a tempo determinato, potenziale beneficiario della riserva prevista dal D.P.C.M. 6 marzo 2015, attuativo del richiamato articolo 4. comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, – e fermo restando che la stabilizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure ivi previste – l'onere complessivo previsto ammonta ad euro 887.034,34.

Analogamente per la stabilizzazione del personale dirigenziale con contratto a tempo determinato l'onere complessivo previsto per il numero di unità dirigenziale sanitarie (medico e non medico) attualmente in servizio, potenziale beneficiario della riserva prevista dal D.P.C.M. 6 marzo 2015 – e fermo restando che la stabilizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure ivi previste – ammonta ad euro 629.439,93.

Va, peraltro, specificato che i costi complessivi di personale ai fini delle assunzioni per il triennio 2013-2015 sono stati autorizzati, rispettivamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 4064 del 31 luglio 2013 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP 41988 del 16 settembre 2013.

Si allega, di seguito, la tabella recante i soggetti interessati dalla procedura di stabilizzazione, con le relative qualifiche, gli oneri sostenuti finora e gli oneri a regime derivanti dalla stabilizzazione.

AREA	RUOLO	QUALIFICA	NUMER O UNITA'	COSTO 2015 Tempo Determinato	COSTO 2016 Tempo Indeterminato	minor costo 2016: INPS 1,61%
Compar to	Sanitario	D-Collaboratore	3	119.221,56	117.822,99	1.398,57
Compar to	Tecnico	D-Collaboratore	4	153.477,44	151.671,04	1.806,40
Compar to	Tecnico	C-Assistente	2	70.653,41	69.821,83	831,58
Compar to	Amministrativo	D-Collaboratore	8	306.954,87	303.342,07	3.612,80
Compar to	Amministrativo	C-Assistente	7	247.286,94	244.376,41	2.910,53
Totale Comparto			24	897.594,22	887.034,34	10.559,88
Dirigenza	Sanitario	Medico	5	486.594,03		5.719,20
Dirigenza	Sanitario	Psicologo	1	75.165,65		883,10
Dirigenza	Sanitario	Biologo	1	75.165,65		883,10
Totale Dirigenza			7	636.925,33	629.439,93	7.485,40
Totale			31	1.534.519,54	1.516.474,26	18.045,28

Al riguardo, si evidenzia che dovrebbero essere chiarite le modalità attraverso le quali, come asserito dalla norma, si intende procedere alle assunzioni a tempo determinato nell'osservanza delle norme sui contenimenti del costo di personale, pur se in deroga ai limiti per tale tipologia di assunzioni. Inoltre, appare ragionevole ipotizzare l'insorgere di maggiori oneri a carico degli enti del SSN che intenderanno avvalersi della facoltà di indire e concludere – anche in deroga alle previsioni del D.P.C.M. del 6 marzo 2015 in tema di disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità – procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico ed infermieristico per far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno di personale, perlomeno a decorrere dal 2018, atteso che l'espresso rinvio al rispetto della cornice finanziaria è effettuato dal comma 544 soltanto in relazione al biennio 2016-2017.

Si ricorda che in base al comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, è necessario che la relazione tecnica esponga in modo analitico le proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di

riferimento. Inoltre, devono essere indicati i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Considerato che le procedure concorsuali straordinarie sono correlate al piano di fabbisogno di personale, finalizzato ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, sarebbero utili delucidazioni sull'estensione di tali procedure di assunzione anche al personale amministrativo, posto che tale comparto non dovrebbe essere interessato dalle norme in materia di orario di lavoro.

Per quanto riguarda la stabilizzazione del personale presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, preso atto dei dati forniti dalla relazione illustrativa nella tabella sopra riprodotta, che evidenziano il maggior onere annuo del personale a tempo determinato, si evidenzia che l'onere a regime (pari a circa la metà del costo complessivo del personale in questione a tempo determinato) è evidentemente riconducibile all'assunto che comunque annualmente si provvederebbe ad assumere a tempo determinato almeno la metà del personale in servizio nel 2015. Pur sottolineando che, a rigore, sulla base del principio della legislazione vigente, i bilanci non dovrebbero scontare proroghe di personale a tempo determinato se non normativamente previste, si ritiene comunque che l'assunto sopra descritto appare di fatto realistico.

Con riferimento allo stanziamento di 0,4 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma informatica, andrebbero forniti elementi giustificativi della quantificazione e, trattandosi di spesa in conto capitale, si chiede conferma della piena spendibilità su tutti i tre saldi in modo simmetrico, come risulta dal prospetto riepilogativo.

Comma 566 e 567 (Disposizioni in materia di cure termali)

Il comma 566 autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 170 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), come modificato dal decreto-legge n. 95 del 2012.

Il comma 567 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 323 del 2000. Sono esclusi dalla partecipazione alla spesa:

- cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
- disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

- titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- soggetti con malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279);
- invalidi di guerra titolari di pensioni diretta vitalizia;
- grandi invalidi per servizio;
- invalidi civili al cento per cento;
- grandi invalidi del lavoro.

Il comma infine incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre ordinariamente lo Stato di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La RT non analizza le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 574 a 579

(Disposizioni in materia di acquisti di prestazioni sanitarie da privati accreditati)

Le disposizioni modificano quanto previsto dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha fissato una riduzione in misura percentuale fissa dell'importo e dei corrispondenti volumi della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, rispetto a quella registrata nel 2011 per le medesime voci, nella misura del 2% a decorrere dal 2014. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. Infine, viene disciplinato l'affiancamento dell'AGENAS agli enti del SSN in piano di rientro.

In particolare, il comma 574 modifica la disciplina recata dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. A tal fine, prevede che:

- dal 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero determinato dal decreto 70/2015 “Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera” sia permesso alle regioni e alle province autonome di programmare l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità;
- la riduzione dei costi per l’acquisto delle prestazioni dai privati sia ottenuta riducendo i volumi e gli importi non necessariamente di tutti i contratti e non necessariamente in misura percentuale fissa;
- le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i criteri di appropriatezza siano definiti con successivo accordo sancito in Conferenza Stato-regioni. In sede di prima applicazione sono definite come prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta complessità” nell’ambito del vigente “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria”;

- per garantire l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga, le regioni e le province autonome provvedono ad adottare misure alternative, volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario, in riabilitazione e lungo degenza. Tali misure devono essere in grado di assicurare gli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, pari al 2% rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-*quater*, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2015 (Decreto enti territoriali), il quale ha stabilito che, con decreto ministeriale, fossero individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza;
- possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.

Il medesimo comma, infine, prevede che le regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno altresì comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del SSN. Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione.

Il comma 575 stabilisce che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, come stabilito dall'articolo 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, sono approvati dalla Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Il comma 576 stabilisce che dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 gli accordi bilaterali fra regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute per gli anni 2010-2012 sottoscritto il 3 dicembre 2009, devono essere obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016.

Il comma 577 impegna le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. A tal fine, le regioni individuano, nell'ambito del relativo contratto stipulato con le strutture accreditate, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano quanto stabilito dalla disposizione in esame.

Il comma 578 intende evitare che, a seconda della residenza del paziente, vengano applicate diverse modalità di remunerazione delle singole prestazioni. L'intervento legislativo viene attuato modificando l'articolo 1, comma 171, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), nel corpo del quale le parole "importi tariffari diversi" vengono sostituite da "livelli di remunerazione complessivi diversi". Pertanto, alle singole regioni è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale.

La RT non è presente.

Il prospetto riepilogativo non mostra effetti sui saldi.

La relazione illustrativa all'emendamento afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto viene fatta salva l'invarianza

dell'effetto finanziario connesso alla deroga prevista per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità.

Al riguardo, nulla da osservare nel presupposto che regioni e province autonome siano in grado di adottare misure alternative di risparmio tali da garantire gli stessi effetti finanziari associati alla riduzione del 2% della spesa per acquisti prevista dall'articolo 15, comma 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, la quale, secondo la relativa RT, assicura un risparmio annuo di 280 milioni di euro dal 2014.

Il comma 579 stabilisce che, su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicuri il necessario supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro, come definiti dal disegno di legge di stabilità ora in esame⁹³.

Alla compensazione degli effetti finanziari, pari a 3,4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari.

La RT non è presente.

La relazione illustrativa dell'emendamento, di iniziativa parlamentare, afferma che l'attuazione della norma, con riferimento alle attività di supporto agli enti interessati ai piani di rientro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale attività rientra tra le funzioni istituzionali già svolte dalle amministrazioni interessate con riferimento alle azioni nei confronti delle regioni in piano di rientro.

Per quanto attiene, invece, all'attività di affiancamento locale, da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per tutta la durata dei piani di rientro, gli eventuali maggiori oneri dalla stessa derivanti, sono a carico del bilancio della medesima Agenzia, ciò in quanto l'AGENAS dispone già delle risorse finanziarie, professionali, degli strumenti operativi e di supporto necessari alla realizzazione di quanto previsto dalla norma in parola. Infatti, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nell'ambito delle competenze istituzionali, già svolge attività di valutazione delle criticità organizzative, economiche, di efficienza gestionale delle aziende sanitarie e delle strutture territoriali, nonché quelle relative all'efficacia degli interventi clinici attraverso il Programma nazionale di valutazione

⁹³ Tali enti sono:

- in sede di prima applicazione per il 2016 le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;
- a decorrere dal 2017 le aziende sanitarie locali e i relativi presidi a gestione diretta, ovvero altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

degli esiti (PNE). Inoltre, attualmente l'Agenzia può contare per le specifiche attività di affiancamento e supporto tecnico operativo, di 90 professionisti contrattualizzati.

Si riportano di seguito le disponibilità di risorse di AGENAS per l'attività di affiancamento locale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale impegnati nei piani di rientro aziendali per il periodo 2016-2018.

	Tempo zero	Giu 2016	Dic 2016	Giu 2017	Dic 2017	Anno 2018
Totale risorse disponibili	90	190	240	240	240	240
unità di risorse per azienda (*)	2	Fino a 4	Fino a 5	Fino a 5	Fino a 5	Fino a 5

(*) I valori per azienda, calcolati tenendo conto di complessive 44 aziende in squilibrio gestionale, essendo approssimati per difetto, possono essere rideterminati in ore/giornate lavorative. In ogni caso, si ritiene congruo, a regime, per le finalità istituzionali assegnate, un numero complessivo di 240 unità per una media di almeno 4 unità per azienda, incrementabili di un'ulteriore unità (fino a un massimo di 5) in misura proporzionale al livello di complessità aziendale.

Tale programmazione di risorse prevede uno stanziamento complessivo di € 9.022.117,13 (di cui € 7.107.262,16 di compenso lordo e € 1.914.854,97 di oneri riflessi), per un costo medio per singola unità di € 37.592,15 (di cui € 29.613,59 di compenso lordo e € 7.978,56 di oneri riflessi), per ogni anno del triennio 2016 — 2018, che trova copertura nelle disponibilità di bilancio dell'Agenzia pari a oltre 30 milioni di euro. Tale stima non tiene conto, in via prudenziale, di eventuali risorse-uomo che possono liberarsi nel corso del triennio, nell'ipotesi di aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che recuperino l'equilibrio gestionale prima della conclusione del triennio.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti:

Co.		s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
579	Supporto AGENAS a Regioni per realizzazione piano di rientro dal disavanzo sanitario	s	c	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
579	Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008	s	k	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4

Al riguardo, per i profili di copertura, dal momento che la norma prevede *in primis* l'attività di supporto da parte di AGENAS nei confronti delle aziende sanitarie in situazione di squilibrio economico, il cui svolgimento dovrà avvenire espressamente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, va innanzitutto rammentato che la legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si associano a tali clausole debbano essere accompagnate da RT che illustrino gli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Inoltre, relativamente alle attività di affiancamento, posto che la relazione allegata all'emendamento provvede invece a fornire una sintetica esposizione dei fattori considerati nella determinazione degli oneri corrispondenti ai professionisti da reclutare in aggiunta ai n. 90 già in servizio, al fine di assicurare un contingente complessivo di n. 240 unità, pari a 4-5 unità per ciascuna delle aziende in posizione di squilibrio, va sottolineato però che la relativa copertura finanziaria è invece indicata a valere sulle disponibilità di bilancio della stessa AGENAS.

Tali risorse, previste a legislazione vigente, evidentemente dovrebbero risultare già corredate di finalizzazione, per cui quella indicata appare a tutti gli effetti come copertura di un nuovo onere a carico del bilancio, il che non sarebbe consentito dalla legge di contabilità. Quanto ai profili di quantificazione dell'onere, premesso che la relazione allegata all'emendamento fornisce i parametri del calcolo degli oneri indotti relativi ai reclutamenti, al lordo delle previste componenti contributive, andrebbero richiesti i relativi prospetti di computo, con l'indicazione delle percentuali applicate.

Infine, con specifico riferimento alla mancata evidenziazione dei possibili risparmi di spesa correlati alla cessazione anticipata della situazione di squilibrio nel triennio per una aliquota delle n. 44 aziende, andrebbe fornito un quadro degli oneri annui previsti, ricalibrato in ragione della durata dei fabbisogni di intervento di affiancamento in dipendenza del livello di "gravità" degli squilibri constatati, e della connessa possibilità o meno di pervenire alla cessazione anticipata rispetto all'orizzonte triennale previsto, almeno per talune delle aziende considerate.

Comma da 582 a 586 (Finanziamenti in ambito sanitario)

Il comma 582 prevede l'assegnazione al Centro nazionale trapianti, per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, delle risorse stanziate per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, dall'articolo 2-ter, comma 3, del decreto-legge n. 81 del 2004 e dall'articolo 2, comma 307, della legge n. 244 del 2007, iscritte annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute.

Il comma 583 prevede che le risorse autorizzate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 207 del 2007, destinate all'attuazione della direttiva 2005/61/CE (in tema di prescrizioni in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni) e dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 208 del 2007 (in tema di norme relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali), stanziate annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, siano destinate per il 50 per cento alle regioni e per il 50 per cento al Centro nazionale sangue, per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.

Il comma 584, relativo al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), dispone che, a seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), si trasferiscono alle Regioni a statuto speciale le risorse di cui al decreto-legge n. 211 del 2011, articolo 3-ter, comma 7, assegnate alle regioni medesime in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.

Si ricorda che tali risorse sono quantificate in 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 585 autorizza una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

Il comma 586 stabilisce che gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge n. 210 del 1992, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, si evidenzia che l'anticipazione da parte delle regioni degli indennizzi dovuti ai soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni potrebbe determinare effetti di cassa, correlati all'accelerazione dei pagamenti rispetto ai tendenziali scontati a legislazione vigente. Nulla da osservare in rapporto agli altri interventi, configurati in termini di tetti di spesa o finanziariamente irrilevanti.

Comma 589 (Soppressione dell'Unità tecnica finanza di progetto)

La norma sopprime l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) istituita dall'art. 7 della legge n. 144 del 1999 presso il CIPE e successivamente inserita nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si prevede che le funzioni dell'UTFP sono trasferite al DIPE che, per lo svolgimento di tali funzioni e di quelle del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), potrà avvalersi complessivamente di un massimo di 18 esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. I requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le incompatibilità e il trattamento economico degli esperti saranno definiti con DPCM da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che la riorganizzazione delle strutture tecniche prevista dalle norme in esame determina la riduzione del numero massimo di esperti da 25 a 18.

Inoltre, la disposizione, considerata la presenza di una clausola di invarianza finanziaria, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali risparmi derivanti dall'attuazione delle norme potranno essere quantificati solo a consuntivo.

Al riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi di delucidazione idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e, sia pure in misura approssimativa a quantificare gli eventuali risparmi derivanti dall'attuazione della norma.

Comma 590

(Personale impiegato nelle attività di protezione civile)

Il dispositivo, introdotto in seguito dell'approvazione in Commissione di un emendamento del Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che continua a produrre effetti, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro (a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri), quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7, del D.L. 4/2014, che oggi riconosce, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri *e comunque fino al 2015*, per il triennio 2013-2015, integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile.

La RT riferisce che la norma si prefigge lo scopo di assicurare il giusto riconoscimento al personale, di ruolo e di prestito dotato di specifica ed infungibile professionalità tecnico-specialistica, che presta il proprio servizio presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (S1.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo.

Allo stato, infatti, persistono le oggettive difficoltà, già in precedenza rilevate, nel mantenere pienamente operativi secondo le procedure in atto, i predetti Presidi, operano con modalità di sala operativa h24 presso il Dipartimento della protezione civile.

Le recenti riforme introdotte nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, infatti, ridefinendo l'ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile, non consentono di poter disciplinare, con gli attuali strumenti normativi individuati dalla normativa di settore, le integrazioni al trattamento economico accessorio da rifondere al personale citato per le attività straordinarie rese in occasione degli allenamenti. Pertanto, al fine di superare tali oggettive difficoltà, in vista della prossima cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, appare oltremodo necessario intervenire con una norma di rango legislativo volta ad assicurare la continuità delle indispensabili attività previsionali e di coordinamento operativo per l'intero Servizio nazionale della protezione civile, che richiami le misure straordinarie finalizzate a riconoscere e consentire, in carenza di idonei istituti contrattuali, ovvero di ordinari strumenti normativi, la possibilità di disporre, senza soluzione di continuità, del personale civile (di ruolo e di prestito) e militare, dotato di specifica e infungibile professionalità e formazione, non agevolmente reclutabile, né fungibile con altre o risorse attualmente a disposizione del Dipartimento.

L'impossibilità di continuare a remunerare le prestazioni necessarie ad assicurare l'ineludibile operatività di detti presidi impedirebbe l'adempimento degli obblighi in materia di tutela della pubblica incolumità attraverso il sistema di allenamento nazionale imposti dall'articolo 3-bis della legge n. 225/1992 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato in quanto le risorse sono a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati non indica effetti.

Al riguardo, per i profili metodologici e di copertura, occorre innanzitutto premettere che gli stanziamenti iscritti nei bilanci legislazione vigente dovrebbero, a rigore, riflettere nelle proprie dotazioni, i soli effetti scaturenti dalla legislazione vigente e per le annualità ivi indicate.

Per contro, nel caso in esame, il dispositivo provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, senza indicare un termine finale, a prorogare *sine die* l'efficacia dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4/2014, laddove si prevedeva che per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile, ma solo fino al 2015, il riconoscimento, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio⁹⁴.

Orbene, per i profili di copertura, va *in primis* evidenziato in linea generale che la costruzione degli stanziamenti di spesa, più che seguire il rigoroso criterio della legislazione vigente, appare piuttosto conformarsi – almeno nel caso in esame – al criterio delle politiche "invariate", dal momento che stanziamenti in "difetto" della vigenza delle norme che ne consentano il legittimo impiego nel nuovo esercizio, dovrebbero, opportunamente, formare oggetto di "economia".

Si tratta, nel caso in esame della formale copertura di "nuovi" e maggiori, oneri a carico di risorse che sono già previste in bilancio (sia pure per le medesime finalità, ma per il solo 2015). Il che non sarebbe consentito dalla legge di contabilità atteso che, se non "impegnate" al termine dell'esercizio le medesime risorse dovrebbero formare economie per il 2016.

Ad ogni modo, venendo ai profili di stretta quantificazione, posto che trattasi di componenti d'oneri che sono chiaramente ascrivibili all'ambito dei fattori di spesa non rimodulabili ex articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità, andrebbero richiesti elementi di documentazione in merito alle platee da considerare ai fini del

⁹⁴ In particolare, per quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015; fermo restando il divieto di cumulo del trattamenti indennitari per il personale comandato di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

riconoscimento dei trattamenti *de quo*, nonché la disponibilità dei dati circa gli importi medi, in ragione mensile, da corrispondersi a titolo degli emolumenti in parola, anche al fine di considerare l'adeguatezza del limite massimo di spesa indicato dalla norma per i fabbisogni di spesa relativi all'esercizio 2016.

Comma 593

(Abolizione rimborso oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine)

La norma, modificata alla Camera dei deputati, abroga a decorrere dal 1° gennaio 2017 (e non più a decorrere dall'anno 2016) l'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge n. 207 del 2008 che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria, un fondo con una dotazione di 3 mln di euro, a decorrere dal 2009, per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

La RT originaria affermava che la disposizione comportava un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 3 mln di euro annui.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(-) spesa corrente	3	3	3	3	3	3

Al riguardo, si osserva che la modifica della disposizione alla Camera dei deputati ha fatto venir meno la riduzione di spesa corrente prevista per l'anno 2016 e determinata in 3 mln di euro su tutti e tre i saldi di finanza pubblica, mentre il prospetto riepilogativo continua a recare risparmi anche per tale anno.

Comma 594 e 595

(Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti)

Il comma 594 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si istituisca un fondo la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro annui, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, al fine di ottenere la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il compito di emanare apposito decreto nel quale siano definite le modalità e la ripartizione del fondo tra le regioni interessate.

In conseguenza della modifica apportata si aggiunge il nuovo comma 595 in base al quale, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, risulta ridotto di una somma pari a 2 milioni di euro nell'anno 2016.

La disposizione non è corredata da RT.

Al riguardo, trattandosi dell'adeguamento finanziario nella compartecipazione al gettito IVA che opera nell'ambito di un tetto di spesa non si hanno osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Comma 597

(Accertamento delle violazioni del Codice della Strada con apparecchiature di rilevamento)

Il dispositivo, seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica il Codice della Strada (art. 201, comma 1-bis) variando l'elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento: a tal fine, si aggiungono le revisioni dei veicoli e si eliminano le violazioni della massa a pieno carico dei veicoli e rimorchi e le violazioni dell'assicurazione RC auto.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni trattandosi di entrate eventuali connesse a sanzioni. Ad ogni modo, sembrerebbe utile l'acquisizione di una stima certificata in merito ai riflessi, in termini di entrate, che deriverebbero dalle modifiche, in connessione alle multe comminate dalle autorità competenti.

Comma 599

(Proroga versamenti Lampedusa)

Il comma 599 – modificando la data indicata al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 – proroga di un anno, al 15 dicembre 2016, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi nell'isola di Lampedusa.

La disposizione non è corredata da **RT**.

Al riguardo, si ricorda che la RT riferita alla norma che disponeva la proroga termini oggetto di modifica (art.1, co. 1 del dl 4/2015) affermava che, in coerenza con quanto era stato indicato dalla relazione tecnica riferita al D.L. n. 192/2014, non si ascrivevano effetti finanziari per gli importi dovuti alla sospensione vigente. Veniva inoltre chiarito che, per quanto riguarda il 2015, non si ascrivevano effetti in termini di minor gettito in quanto, nulla disponendosi in merito alla restituzione, si riteneva che gli importi sospesi fossero versati entro la fine del corrente anno finanziario.

Riprendendo il testo del richiamato D.L. 192/2014 (proroghe di termini), si rammenta che già, il comma 8, dell'articolo 10 del D.L. aveva prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine fissato per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in favore dei contribuenti dell'isola di Lampedusa. In quella sede la RT non ascriveva effetti finanziari alla disposizione in quanto ritenuti di trascurabile entità.

Nondimeno, la RT allegata alla norma del D.L. n. 98/2011 (che aveva prorogato la sospensione per un solo semestre, dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012) aveva stimato un minor gettito pari a 5,2 milioni per il solo anno 2012.

Ciò premesso si rileva che la proroga comporta l'estensione del periodo di sospensione di tributi, contributi e premi già dovuti da diversi esercizi. Sarebbe pertanto opportuno chiarire in via preliminare l'entità dei versamenti complessivamente dovuti.

Inoltre, stante il contenuto non sempre uniforme delle RT associate alle disposizioni via via approvate andrebbe acquisito un chiarimento circa la neutralità del rinvio disposto ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Comma 600 (Personale del Ministero dell'interno)

Il dispositivo, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia individuata una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, che può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il medesimo decreto ministeriale provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati non indica effetti.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni sull'attuale destinazione delle risorse in questione e se la nuova destinazione alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non comprometta le altre destinazioni previste.

Commi da 605 a 607 (Disposizioni in materia di patronati)

Il comma 605 modifica la riduzione degli stanziamenti per il 2016 destinati agli istituti di patronato. Già portata a 28 mln di euro dal Senato (il ddl iniziale prevedeva una riduzione di 48 mln di euro), la riduzione si attesta ora a 15 mln di euro. Inoltre porta al 68% dell'ultimo trasferimento consuntivato la percentuale per l'anticipo dello stanziamento (65% il valore indicato in prima lettura) e stabilisce una minore riduzione dell'aliquota di finanziamento degli istituti, che da 0,193 punti (1° lettura) percentuali viene portata a 0,199 punti.

Il comma 606, intervenendo sull'articolo 13, della legge n.152 del 2001 di finanziamento degli istituti di patronato, il cui comma 5 prevede che ai medesimi è comunque assicurata l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento delle somme impegnate nell'ultimo anno

rendicontato, entro il primo trimestre di ogni anno, aggiunge un ulteriore periodo in cui si stabilisce che agli istituti è altresì assicurata una ulteriore erogazione pari all'80 per cento delle somme eventualmente assegnate in sede di assestamento del bilancio.

Il comma 607 interviene sulla normativa che regola una delle ipotesi di scioglimento e commissariamento degli istituti di patronato, operante nel caso in cui l'istituto abbia realizzato, per due anni consecutivi, attività "rilevante" (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale (accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) inferiore all'1,5 per cento del totale. In particolare, si rinvia l'attuazione concreta di tale ipotesi di commissariamento stabilendo che essa trovi applicazione unicamente a decorrere dalle attività dell'anno 2016 (e non dell'anno 2014, come previsto dalla normativa vigente).

La RT non considera i commi.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le modifiche al comma 605 determinano minori risparmi rispetto a quelli del testo approvato dal Senato, ma comunque contenuti nei limiti di quanto espressamente stabilito dal dispositivo e che il comma 607 ha natura ordinamentale.

Comma 610 (Riduzioni, e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia)

Il dispositivo, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica il comma 610 prevedendo la proroga fino al 31 maggio 2016 dell'esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei giudici di pace il cui mandato scade a fine 2015.

L'emendamento estende la proroga nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 ai giudici di pace il cui mandato scade tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2016.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati non indica effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, considerato che, in base alla RT originaria, le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione dell'Amministrazione della giustizia sul capitolo 1362 p.g. 01 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

Commi 611 e 612 **(Indennità di trasferta ai magistrati della DNA)**

Il dispositivo, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aggiunge il comma 611, volto ad estendere ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta di cui all'articolo 3, comma 79, della legge n. 350 del 2003. Tale indennità è attualmente riconosciuta esclusivamente ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione (e la relativa Procura generale), a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti centrale (e la relativa Procura generale). L'indennità è riconosciuta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ai magistrati residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma. Nel comma 612 è indicato l'onere finanziario della norma (pari a 193.515,35 euro annui).

Di conseguenza, a fini di copertura, alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2016: -193.515; 2017: -193.515; 2018: -193.515.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che il dispositivo provvede al riconoscimento di un onere di spesa obbligatoria e che in presenza di oneri comunque riferibili alle spese di personale l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, prescrive specifici "contenuti" per la RT che deve essere sempre annessa a tali norme, a garanzia del corretto scrutinio degli effetti finanziari in sede parlamentare, andrebbe richiesta una specifica RT a certificazione della correttezza degli oneri indicati contenenti tutti i determinanti adottati nella quantificazione della spesa annua.

In merito ai profili di stretta copertura, non ci sono osservazioni.

Comma 619 **(Riduzione dei contributi a organismi internazionali)**

Il dispositivo, modificato a seguito dell'approvazione in Commissione di un emendamento del Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, innova il testo iniziale laddove il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, rideterminandone in un importo complessivo pari a 198 euro per l'anno 2016 e a 200.198 euro a decorrere dall'anno 2017, a fronte di 1.000.198 euro per il 2016 e 2.200.198 euro dal 2017 previsti dal ddl iniziale.

Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2016, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Modifiche Allegato 6
(ex Comma 535-bis A.C.)
(Ripristino Contributo ESO)**

Il dispositivo, a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso, elimina la riduzione di 1 milione di euro all'organismo indicato in rubrica inizialmente previste nell'Allegato 6 per il triennio 2016-2018.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, si segnala che il dispositivo è sprovvisto di specifica copertura.

**Modifiche Allegato 6
(ex Comma 535-bis A.C.)
(Ripristino Contributo ICANET)**

Il dispositivo, a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso, elimina la riduzione di 1 milione di euro all'organismo indicato in rubrica inizialmente previste nell'Allegato 6 per il triennio 2016-2018.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvate alla Camera dei deputati indica i valori che seguono:

	e./s	n.ec.	T/P	SNF			Fabb.			Ind. Netto		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co 535	>s	c	p	0	1,4	1,4	0	1,4	1,4	0	1,4	1,4
FISPE	<s	c	p	0	-1,4	-1,4	0	-1,4	-1,4	0	-1,4	-1,4

Al riguardo, nulla da osservare.

**Modifiche Allegato 6
(ex Comma 535-bis A.C.)
(Ripristino Contributo UNESCO-Venezia)**

Il dispositivo, a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso, elimina la riduzione di 1 milione di euro all'organismo indicato in rubrica inizialmente previste nell'Allegato 6 per il triennio 2016-2018.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 620 (Finanziamento del Gruppo Pompidou)

Il comma autorizza il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell'adesione dell'Italia all'Accordo parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del Gruppo Pompidou nell'importo di 225 mila euro annui a decorrere dal 2016. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, si rileva che la copertura adottata non appare adeguatamente dimostrata, anche se si può presumere che il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri presenti i necessari margini di manovra, stante la particolare tenuità dell'onere.

Comma 622 (Rappresentanze diplomatiche e consolari)

Il dispositivo, a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aggiunge il comma 622 autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per il 2016. Il nuovo stanziamento è finalizzato ad attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e più precisamente alla manutenzione degli immobili, ad attività di istituto su iniziativa dell'ufficio all'estero interessato, all'assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione di riferimento.

Di conseguenza si modifica il comma 638, provvedendo alla riduzione di 2 milioni di euro per il 2016 del fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta sotto forma di limite massimo, non ci sono osservazioni.

Comma 636 (Divieto di acquisto di autovetture per le p.a.)

Il dispositivo, inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2016 il divieto per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvata alla Camera dei deputati non indica effetti.

Al riguardo, tenuto conto dell'evidente virtuosità finanziaria della norma, non ci sono osservazioni.

Ai fini di una valutazione dell'impatto della norma in termini di maggiori risparmi, sarebbero tuttavia utili indicazioni in merito al fabbisogno di spesa previsto e agli stanziamenti iscritti nei bilanci a legislazione vigente per il 2016.

Comma 638 **(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)**

Il comma 638 prevede una rideterminazione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

Si ricorda che nel testo approvato al Senato, si prevedeva un rifinanziamento del Fondo ISPE di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni per l'anno 2017, 139,610 milioni per l'anno 2018, 184,110 milioni per l'anno 2019, 181,510 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, 210,510 milioni per l'anno 2017 e di 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028. A valere su tale rifinanziamento è stata posta la copertura finanziaria di molte norme che sono state introdotte nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera; al tempo stesso, il Fondo è stato rifinanziato da alcune altre disposizioni, anch'esse introdotte in corso dell'iter, che hanno disposto l'afflusso al Fondo di maggiori entrate.

Il comma prevede ora una riduzione della dotazione del Fondo ISPE di 5,201 milioni di euro per l'anno 2016, ed un rifinanziamento di 39,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 186,794 milioni di euro per l'anno 2022, 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027 e di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Di seguito, per completezza informativa, si riportano i diversi emendamenti che hanno attinto ovvero rifinanziato il FISPE intervenendo con modifiche al comma 638.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4- <i>quinquies.4</i>	Schullian	Misto – Min	10.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo il rifinanziamento ivi disposto in favore del Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 58 che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata.</i>
*4.119 NF *4.110 NF	Librandi Samarco	SCPI AP	15.12	<i>Modifica il comma 638, a seguito delle modifiche alle agevolazioni IMU sull'abitazione concessa in comodato a parenti, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 21,2 milioni di euro a decorrere dal 2016.</i>
*4- <i>quater.10</i> NF *4- <i>quater.9</i> NF *4- <i>quater.12</i> NF	Matarrese Vignal Marchi	SCPI AP PD	15.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 18,4 milioni di euro per il 2017 e di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed incrementandolo di 7,9 milioni per l'anno 2027.</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
*5.7 NF *5.14NF	Pagano Arlotti	AP PD	15.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 46,8 milioni di euro per il 2017 e di 25,2 milioni annui a decorrere dal 2018,</i>
5.57	Governo		13.12	<i>Modifica il comma 638, al fine di destinare il maggior gettito derivante dai commi da 65 a 69 – che introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari – ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE, che passa da 139,610 a 152,210 milioni di euro per il 2018, da 184,110 a 198,210 milioni nel 2019, da 181,510 a 195,610 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 a 2016, da 210,510 a 224,610 milioni di euro per il 2027 e da 199,100 a 213,200 milioni a decorrere dal 2028,</i>
22.78	Governo		12.12 pom.	<i>Modifica il comma 638, riducendo il rifinanziamento ivi disposto in favore del Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) di 10 milioni di euro per il 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento <i>disposto dal comma 190-ter</i> in favore della fondazioni lirico-sinfoniche,</i>
6.97 NF	Terzoni	M5S	12.12	<i>Modifica il comma 638 riducendo il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) ivi previsto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, a copertura degli oneri recati <i>dal comma 88</i> volto ad estendere l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica (articolo 14 del D.L. n. 63/2013) anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti</i>
6.111 NF	De Girolamo	FI- PDL	14.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo di 5 milioni di euro per l'anno 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri recati <i>dal comma 76</i> che introduce incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2"</i>
6.57 NF 6.56 NF	Petrini Vignali	PD NCD- UDC	14.12	<i>Modifica il comma 638, rimodulando il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi di politica economica, a copertura degli oneri recati dai commi 76 a 84 in tema di locazioni finanziarie di immobili adibiti ad abitazione principale.</i>
17.123 NF	Vignali	NCD- UDC	14.12	<i>Modifica il comma 638 riducendo di 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri recati dal comma 143-bis il quale prevede il finanziamento dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.</i>
17.43	Lupi	AP	14.12	<i>Modifica il comma 638 riducendo di 3 milioni di euro dal 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri derivanti dall'aumento da 25 a 28 milioni di euro del rifinanziamento a decorrere dal 2016 in favore delle scuole paritarie.</i>
38.134	Governo		14.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri derivanti dal comma 755 il quale attribuisce al comune di Campione d'Italia un contributo</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				di 12 milioni di euro per l'anno 2016.
15.38 NF	La Forgia F.	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di euro 6 mln nel 2016 e euro 10 mln annui dal 2017, a copertura degli oneri derivanti dal comma 209, che prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari.
19.138 NF Id.	Pastorelli	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 2 milioni per il 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 283, il quale estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici il beneficio la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di <i>baby-sitting</i> o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).
16.117 NF	Rocchi	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo euro di 2,4 mln dal 2016 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri recati dal comma 217, che modifica la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici
22.21 NF	Bianchi	AP	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 346 che autorizza una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019 per la città di Matera
22.39 NF	Antezza	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 346 che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.
22.49 NF	Rampelli	FdI	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli oneri recati dal comma 350 che destina all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018.
22.7 22- quater.7	Mottola NF Carocci NF	M- ALA PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4 milioni di euro a decorrere dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 355 che autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a favore delle accademie non statali di belle arti.
22.70 NF 22.8 NF	Cinzia Maria Fontana Occhiuto	PD FI- PDL	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 355 che concede un contributo straordinario di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
22.47 NF	Bonaccorsi	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 355 che autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande.
22.13 NF	Blazina	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 650.420 euro per il 2016 e di 4.015.237 euro a decorrere dal 2017, a copertura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				degli oneri recati dal <i>comma 355</i> che in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.
22-bis.2 NF	Vico	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli oneri recati dal <i>comma 355</i> il quale autorizza la spesa di per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani.
22-ter.3 NF	Arlotti	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 7,5 milioni dal 2016 a copertura degli oneri recati dal <i>comma 366</i> che abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia).
23-ter.12 NF	Fedi	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 350.000 euro dal 2016 al 2018 a copertura degli oneri recati dalla modifica al <i>comma 385</i> che reca un contributo pari a 100.000 euro annui alla società Dante Alighieri e a 250.000 euro annui all'Accademia nazionale dei Lincei.
23.36 NF	Mongiello	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dalla modifica al <i>comma 370</i> che incrementa lo stanziamento per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia relative al Piano straordinario per la promozione del <i>Made in Italy</i> .
23-ter.4 NF	Garavini	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro per il 2016, il 2017 e il 2018 a copertura degli oneri recati dalla modifica al <i>comma 385</i> che incrementa i contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero.
25.77 NF	Silvia Giordano	M5S	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milioni di euro a decorrere dal 2016 a copertura degli oneri recati dai <i>commi 401, 402</i> con i quali è istituito il “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”.
25.79 NF	Argentin	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milioni di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dal <i>comma 406</i> che potenzia i progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave
25.26 NF	Carnevali	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo di 3 milioni per il 2016 e 2017 l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dalle modifiche al <i>comma 409</i> , che eleva la quota del Fondo sanitario nazionale da 1 a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e da 2 a 4 milioni di euro per l'anno 2018 per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare.
25.55 NF	Schirò	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dai <i>commi 414</i> e segg. Che istituiscono il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per il 2017 e di 500.000 euro per il 2017

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.45 NF	Gribaudo	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 414 che destina al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 milioni di euro per gli anni 2016-2018.</i>
26-quater.14 NF	Fanucci	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638 al fine di operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a copertura degli oneri recati dai commi da 441 a 448, che dettano disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.</i>
27.101 NF	De Menech	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro a decorrere dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 480 che dispone uno stanziamento a favore del Club alpino italiano.</i>
27-ter.3 NF	Minardo	AP	15.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 20 milioni per il 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 486 che attribuisce un contributo alla Regione Sicilia per i collegamenti aerei da e per la Sicilia.</i>
33.434	Relatori		15.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 2 milioni per il 2016.</i> <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica la Tabella C, rifinanziando la voce: D.lgs. n. 223/2006, art.16, co. 3 – promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità:</i> <i>2016: +2.500.000</i>
33.113 NF	Governo		14.12	<i>Modifica il comma 638 riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 1.400.330 euro a copertura della modifica dell'allegato n. 6 al comma 535, in cui è stata eliminata la riduzione del contributo all'ICRANET.</i>
47.19 NF	Schullian	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo il FISPE di 1 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 906 concernenti agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina</i>
47.20 NF	Schullian	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo il FISPE di 1 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 906</i>
47.24 NF 47.37 NF	Schullian	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo il FISPE di 20 milioni di euro per il 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 906 che alza, per il 2016, le percentuali di compensazione dell'IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina</i>
47.73 NF	Plagger	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo il FISPE di 1,5 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 906 il quale reca agevolazioni in materia di accisa sull'energia elettrica</i>
50-ter.27 NF	Sbrollini	PD	15.12	<i>Modifica il comma 638, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017 a copertura degli oneri derivanti dal comma 548-bis che assegna un contributo al Comitato Olimpico nazionale italiano, per le</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Olimpiadi di Roma 2024.
33.348 NF	Fautilli	PI-CD	15.12	<p><i>Modifica il comma 638 riducendo il rifinanziamento del FISPE di 200 mila euro per il triennio 2016-2018</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica la Tabella C, voce: immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti per lo sviluppo della coesione sociale: Legge n. 549/1995, contributi a enti</i></p> <p>2016: +200.000; 2017: +200.000; 2018: +200.000.</p>
42.46 NF	Mannino	M5S	15.12	<p><i>Modifica il comma 638, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura degli oneri recati dal comma 842 che incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione del fondo – di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) – per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive</i></p>
33.435	Relatori		15.12	<p><i>Modifica il comma 638, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 20 milioni di euro per il 2016.</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella E, alla voce Ministero dell'economia, D.L. n. 148/1993, Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale, la riduzione ivi prevista è ridotta da 30 a 10 milioni d euro per il 2016.</p>
49.34	Garavini	PD	15.12	<p><i>Modifica il comma 638 riducendo il rifinanziamento del FISPE di 500 mila euro per il 2016 e di 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a copertura degli oneri recati dal comma 955 che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell'IRPEF applicabili ai soggetti residenti.</i></p>
25.50 NF 25.6 NF	Romano F.S. Riccardo Gallo	Misto FI-PDL	15.12	<p><i>Modifica il comma 638 riducendo il rifinanziamento del FISPE di 1 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 404 che autorizza un contributo in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes.</i></p>
32-quater.18 NF	Tullo	PD	15.12	<p><i>Modifica il comma 638 riducendo il FISPE di 1 milione di euro a decorrere dal 2017 a copertura degli oneri recati dal comma 582 con cui si autorizza una spesa di 1 milione per l'anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.</i></p>
33.188 NF 33.92 NF 33.120 NF	Piccone	NCD-UDC	15.12	<p><i>Modifica il comma 638 riducendo il FISPE di 13 milione di euro a decorrere dal 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 588 che dispone una minore riduzione di 13 milioni degli stanziamenti destinati per il 2016 agli istituti di patronato ed assistenza sociale,</i></p>
33.17 NF 33.305	Bueno Porta	Misto	15.12	<p><i>Modifica il comma 638 riducendo il FISPE di 2 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 622 che rifinanzia le attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari</i></p>
38.67 NF	Borghi	PD	15.12	<p><i>Modifica il comma 638 riducendo il FISPE di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura degli</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				oneri derivanti dal <i>comma 755</i> con cui si autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n. 97/1994.
39.47 NF	Rossomando	PD	15.12	<i>Sostituisce il comma 638</i> , riducendo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica ivi previsto, che dunque passa da 134,340 a 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, da 142,610 a 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, da 139,610 a 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, da 184,110 a 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, da 181,510 a 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da 210,510 a 200,510 milioni per l'anno 2027 e da 199,100 a 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, La modifica è conseguente all'introduzione dei <i>commi 778-780</i> che concedono agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di compensare tali importi con imposte e contributi
23-ter.2 NF	Fitzgerald Nissoli	PI-CD	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo di 1,5 milioni il fondo per interventi strutturali di politica a copertura dell'incremento di 500.000 euro dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 385, finalizzato, per il solo 2016, al funzionamento del C.G.I.E. – Consiglio generale degli italiani all'estero.
27.201 NF 27.29 NF	Palese Altieri	Misto Misto	15.12	<i>Modifica il comma 638</i> , riducendo di 5 milioni il Fondo per interventi strutturali di politica a copertura degli oneri recati dal <i>comma 476</i> volto ad autorizzare, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici
48.94	Governo		12.12	<i>Modifica il comma 638</i> al fine di destinare le maggiori entrate derivanti dai commi 918-948 al Fondo per interventi strutturali di politica.

L'articolo non è corredato da **RT**.

L'allegato 3, coerentemente con la prescritta rappresentazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica limitata al triennio 2016-2018, è coerente con quanto stabilito dalla disposizione in esame.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Commi 640 e da 644 a 655 (Norme in materia di autotrasporto)

Il comma 640, modificato dalla Camera dei deputati, dispone un incremento dell'autorizzazione di spesa per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina da 5 mln nel 2016, 13 mln nel 2017 e 15 mln nel 2018 a 17 mln per il 2016, 37 mln per il 2017 e 37 mln per il 2018. Inoltre, per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati « cammini », è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, viene modificato il comma 644 per integrare la copertura finanziaria per gli interventi di cui al comma precedente per un importo complessivo nel triennio di ulteriori 61 milioni di euro.

Il comma 647, autorizza la spesa di 45,4 milioni € per il 2016 per il Ministero delle Infrastrutture e trasporti per concedere contributi per l'attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell'UE o nello Spazio Economico europeo. Per il 2017 e 2018 i contributi sono di 44,1 e 48,9 mln €.

Il comma 648, autorizza la spesa di 20 mln € per ciascuno degli anni 2016-2018 affinché il Ministero delle infrastrutture e trasporti possa concedere contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali. Si prevede anche che agli stessi fini possa essere destinata una quota delle risorse che sono state stanziate dalla legge di Stabilità 2015 per l'autotrasporto (si tratta di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 stanziati dall'art. 1, comma 150 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto).

Il comma 649 rinvia ad un apposito regolamento l'individuazione dei beneficiari dei contributi dei precedenti commi 647 e 648, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità previste. Si prevede la preventiva notifica alla Commissione UE, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Il comma 650 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016 per consentire l'operatività di una sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.

Il comma 651 prevede che venga riconosciuto, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, un esonero dell'80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Il beneficio è riconosciuto dall'ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande. È autorizzata una spesa di 65,5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Nel caso di insufficienza delle risorse valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Si prevede che le minori entrate siano monitorate dall'ente previdenziale mediante relazioni mensili inviate ai ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e dell'economia e delle finanze.

Il comma 652 introduce una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno del comune.

Il comma 653 prevede la reintroduzione dell'obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale. Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita. Il fermo cessa quando viene esibita la prescritta documentazione. Il mezzo sottoposto a fermo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ai soggetti che, ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada, hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio. Si prevedono sanzioni più severe nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o risulti del tutto mancante e nel caso in cui non sia possibile, a seguito della mancanza di tale documentazione, accertare la regolarità del trasporto internazionale di merce.

Il comma 654 autorizza la spesa complessiva di circa 29,026 milioni € per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), attraverso il Tunnel del Frejus. Viene quindi ripartito in dettaglio l'onere complessivo, suddividendolo nei vari periodi dal 2013 al 2018, cosicché l'onere per il 2016 risulta pari a 21,026 mln € circa, per il 2017 pari a 5,4 mln €, mentre per il 2018 risulta di 2,6 mln €. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipula un Accordo di Programma con Trenitalia S.p.A., società beneficiaria del contributo per l'AFA che copre tutto l'arco temporale dal 2013 al 30/6/2018, nonché modifica la Convenzione stipulata con la Cassa depositi e Prestiti per provvedere all'erogazione a condizioni più vantaggiose a Trenitalia dei finanziamenti, secondo quanto previsto in un apposito Addendum alla Convenzione già stipulata. Si autorizza infine un contributo di 10 milioni € per gli anni dal 2018 al 2022 per la compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, a favore di imprese aggiudicatarie dei servizi di AFA mediante gara ad evidenza pubblica.

Il comma 655 prevede, per l'anno 2016, uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'effettuazione di un programma straordinario di verifiche su veicoli nuovi di fabbrica o circolanti diretto a verificare i livelli di inquinanti emessi da tali mezzi su strada comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli e per incrementare le verifiche di conformità di veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica.

La RT afferma che la modifica prevista al comma 640 riformula la destinazione delle risorse per le ciclovie definendo delle priorità mentre al comma 644 si provvede a finanziare l'ulteriore importo aggiuntivo di 13 milioni di euro per l'anno 2016, 25 milioni di euro per l'anno 2017 e 23 milioni di euro per l'anno 2018.

La RT afferma che:

- il comma 647 autorizza la spesa di euro 45,4 milioni per l'anno 2016, 44,1 milioni per l'anno 2017 e 48,9 milioni per l'anno 2018 per la concessione di contributi finalizzati all'attuazione di progetti per migliorare l'intermodalità e decongestionare la rete viaria e l'avvio e realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto delle merci;
- il comma 648 autorizza la spesa annua di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2016 -2017-2018 per la concessione di contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o in partenza dai nodi logistici e portuali italiani, prevedendo la possibilità di utilizzare per le medesime finalità quota parte delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Il comma 650 autorizza la spesa di euro 10 milioni, limitatamente all'anno 2016, per consentire l'immediata ripresa dell'operatività della Sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendone la prosecuzione senza soluzione di continuità. Tale Sezione speciale è stata istituita nel 2009 con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, incrementata per ulteriori 8.209.000 euro circa, a valere sulle risorse stanziate con la Legge di Stabilità 2014 e destinate ad interventi a favore dell'autotrasporto;

- Il comma 651 prevede che venga riconosciuto, a domanda, un esonero dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'ottanta per cento e comunque nei limiti di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Dalla disposizione conseguono minori entrate contributive in termini di Conto delle PA per 65,5 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018 e una maggiore spesa in termini di saldo netto da finanziare per 65,5 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018. La norma prevede che la misura sia adottata in via sperimentale per un periodo limitato di tre anni (2016-2018) e, comunque, incide sui tassi e sul pagamento dei contributi in misura inferiore al 50%. Infatti i contributi previdenziali ed assistenziali incidono per circa il 42% sull'imponibile, di cui circa il 33% a carico dell'impresa ed il resto a carico del lavoratore. L'abbattimento del 80% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'impresa presso cui sono in servizio i conducenti comporta oneri a carico dello Stato che si possono calcolare come segue (i calcoli sono effettuati tenendo a riferimento impresa con dipendenti, mentre in caso di artigiani che guidano il proprio veicolo i contributi sono inferiori). L'imponibile medio uomo/mese di un autista (Livello 3S del CCNL autotrasporto e logistica) può essere stimato per eccesso in euro 2.000 (prendendo a riferimento la base di computo utilizzata per calcolare gli aumenti contrattuali pari a 1.779 euro, cui aggiungere l'aumento contrattuale attualmente in trattativa con i sindacati, nonché aggiungendo una quota per tener conto dell'incidenza del lavoro straordinario, ecc.). Il 33% a carico dell'impresa è quindi pari a circa 660 euro. L'80% è pari a circa 528 euro, che diviso per 22 giorni lavorativi al mese comporta una decontribuzione pari a circa 24 euro a giornata lavorativa. Per calcolare le necessità finanziarie va ipotizzato quanti viaggi internazionali annui (di durata media di 3 giorni) possano essere computati. Partendo dall'utilizzo delle copie certificate conformi della licenza comunitaria (che ogni veicolo utilizzato per servizi internazionali deve avere a bordoattualmente rilasciate circa 57.000) e considerando che meno di un terzo di tali veicoli è di categoria Euro superiore a 4 (veicoli dotati di tachigrafo digitale) e di questi solo una parte (circa due terzi) viene utilizzata per almeno 100 giorni per servizi internazionali, si può effettuare il seguente calcolo:
 - veicoli utilizzati 13.000 con numero di conducenti equivalente;
 - viaggi internazionali anno possibili 75 (durata viaggio media 3 giorni); va considerato che non tutti gli autisti saranno impiegati integralmente solo su viaggi internazionali, ma anche in trasporti nazionali o in cabotaggio nel Paese estero. I viaggi effettivi da considerare possono essere pertanto individuati in un massimo di 70;
 - totale viaggi internazionali anno 910.000;

- giorni uomo impiegati 2.730.000.

Onere complessivo circa 65,5 milioni all'anno;

- Il comma 652 introduce ulteriori limiti rispetto a quelli già operati negli anni precedenti in materia di deduzioni forfettarie delle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori. Fin dal 2005 le risorse da destinare alla copertura della deduzione forfettaria di spese non documentate spettante agli autotrasportatori per conto di terzi per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore sono state definite con provvedimenti ministeriali a valere sulle risorse destinate al settore. Tale misura, che si traduce in una forma di rimborso di spese correnti, e dunque come contributi ai costi di esercizio, deve considerarsi aiuto di Stato, ed è suscettibile di essere fruita in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti di importanza minore, stante la scarsa entità degli importi. Dal 2015 le risorse per il settore sono stanziate con carattere strutturale e continuativo (articolo 1, comma 250 della legge di stabilità 2015) e i conseguenti provvedimenti di riparto sono intervenuti ispirandosi a criteri di razionalità ed efficacia, privilegiando, nei limiti del possibile, una prospettiva di superamento della vecchia logica dell'erogazione di meri sussidi, per introdurre nuove forme di aiuti con l'intenzione di rimettere in moto lo sviluppo del settore dell'autotrasporto gravemente penalizzato dal concorso della congiuntura negativa dell'economia, e degli effetti della liberalizzazione del mercato. Per tali motivi le risorse destinate alle deduzioni forfettarie in parola sono state significativamente ridotte rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti, ciò anche in relazione ad una stima dell'utilizzo di siffatta agevolazione da parte dei potenziali beneficiari. Nel corso del 2015, poiché le risorse destinate allo scopo non risultavano sufficienti a garantire una adeguata quantificazione delle deduzioni forfettarie di spese non documentate, comportando una notevole riduzione dell'importo delle deduzioni forfettarie fruibili rispetto a quanto avvenuto nel passato, al fine di garantire una congrua misura delle deduzioni stesse, tenuto conto delle difficoltà in cui versa il settore ed in particolare le imprese artigiane, si è reso necessario incrementare il fondo previsto da 60 milioni di euro a 95 milioni di euro. Al fine di scongiurare il rischio che l'importo destinato a tale deduzione (60 milioni per gli anni 2016 e 2017) non sia sufficiente per una congrua quantificazione degli importi delle singole agevolazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle Entrate, si rende opportuno ridurre gli importi delle deduzioni forfettarie spettanti. Negli anni 2013 e 2014 tali importi sono stati fissati dall'Agenzia delle Entrate in euro 56,00 per i trasporti all'interno della Regione in cui ha sede l'impresa e delle Regioni confinanti e in euro 92,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito. Nel 2015, invece, tali importi sono stati fissati dall'Agenzia delle Entrate in euro 44,00 per i trasporti all'interno della Regione in cui ha sede l'impresa e delle Regioni confinanti e in euro 73,00 per i trasporti effettuati

oltre tale ambito. Per i trasporti effettuati sempre personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune ove ha sede l'impresa le deduzioni sono fissate al 35% dell'importo previsto per i trasporti in ambito regionale (articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). La norma proposta, limitando l'agevolazione ad un unico importo (oltre a quello ridotto per i trasporti in ambito comunale) garantirà il rispetto di quanto già previsto a legislazione vigente. La disposizione quindi non determina nuovi oneri per la finanza pubblica;

- Il comma 653 reintroduce l'obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all'estero, in quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), relativa alla merce trasportata, anche per i veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali, ha determinato, per gli organi di controllo, l'impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto e le direttive di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri, sia comunitari che extracomunitari. La mancata esibizione della documentazione, la sua assenza o incompletezza determina l'irrogazione di sanzioni amministrative;
- Il comma 654 autorizza la spesa necessaria per far fronte agli obblighi derivanti dall'accordo con il Governo francese sul tunnel storico del Fréjus (tra Orbassano e Aiton), che prevedono un servizio ferroviario per il trasporto di merci e merci pericolose (combinato accompagnato e non accompagnato), denominato Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), che utilizza la tecnologia "Modalohr" (carri ribassati per trasporto su rotaia di TIR e camion, anche telonati, per il trasporto di container, rimorchi e semirimorchi, oltre alle motrici). La configurazione societaria di AFA s.r.l. è stata sin dall'inizio paritaria tra Trenitalia e SNCF ed il servizio, denominato sperimentale, ha avuto inizio nel 2003. Infatti, il Progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina è stato regolato inizialmente, in Italia, tramite un Accordo di Programma triennale (2004-2006) stipulato ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge n. 166/2002 e del relativo DPR n. 340/2004 di attuazione, che prevedeva il finanziamento in via prioritaria del progetto stesso, mentre, in Francia, tramite una convenzione, rinnovata annualmente, fra il Ministero dei Trasporti e la Società di scopo costituita per l'erogazione del servizio. Dal punto di vista tecnico, la RT segnala che il servizio commerciale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina effettua 4 coppie di treni al giorno dal lunedì al venerdì, collegando Orbassano con Aiton attraverso il valico del Frejus. La massima capacità di carico, per ogni singolo collegamento, è di 22 unità per treno, che corrisponde ad una massima capacità giornaliera, nei due sensi di marcia, di 176 unità (contenitori tipo: container, rimorchi, semirimorchi o telonati). La capacità effettiva tuttavia può essere minore e varia a seconda del tipo di servizio

richiesto dagli autotrasportatori (trasporto accompagnato con autista: motrice e contenitore – o non accompagnato: solo contenitore) a causa delle configurazioni tecniche necessarie per accogliere sia le unità di carico sia le motrici. Dal punto di vista formale, il Progetto ha ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte della Commissione europea, sia sotto il profilo della concentrazione sul mercato, sia per quanto riguarda la coerenza degli aiuti concessi con il Trattato istitutivo della Comunità Europea nel corso del 2003. Successivamente l'Accordo è stato rinnovato per l'anno 2007, poi per il biennio 2008-2009 e successivamente prorogato annualmente, con reperimento di specifici fondi, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 previa autorizzazione agli aiuti di Stato da parte della Commissione europea. Ciononostante a seguito dell'ultima richiesta di autorizzazione alla concessione dell'aiuto di Stato, la Commissione europea, con decisione n. C(2012)4636 dell'11.7.2012, ha prorogato la possibilità di concedere l'aiuto di Stato soltanto al giorno 30 del mese di giugno 2013. Si segnala per altro che nel 2009 era stata avviata una procedura di gara per l'assegnazione dei servizi a mercato, la quale tuttavia non è mai stata portata a conclusione in ragione della mancanza di certezza finanziaria circa la copertura degli oneri consequenti. In conseguenza di quanto sopra il servizio sperimentale dell'AFA si è concluso il 30 giugno 2013 e l'Italia, in via cautelativa, ha ritenuto opportuno non procedere all'erogazione del finanziamento già impegnato e previsto per il I semestre 2013. Infatti, con riferimento a fondi residui 2012 (sul capitolo 7290, impegnati con DD n. 83 del 4.12.2012), è stato predisposto uno specifico Accordo di programma (AdP) per il primo semestre dell'anno 2013 firmato in data 6.11.2012 e approvato con decreto dirigenziale n. 75 dell'8.11.2012 e, quindi, inoltrato alla Corte dei Conti per il tramite degli Uffici Centrali di Bilancio presso il MIT. Tuttavia l'AdP relativo al primo semestre 2013, è stato oggetto di osservazioni da parte della stessa Corte dei Conti che, avendo ricevuto l'Accordo in data 18.02.2014, ha restituito il provvedimento non registrato perché aveva, ormai, esaurito i propri effetti essendo terminata in data 30.6.2013 l'attività del contratto in questione. Al fine di non interrompere il servizio, che a metà del 2013 iniziava a beneficiare degli effetti positivi della ristrutturazione della galleria del Frejus, ed in considerazione dell'importanza che lo stesso riveste, in un'area delicata come quella delle Alpi, sia per ragioni ambientali che politiche, Trenitalia, pur in mancanza di Accordo tra le Parti, ha continuato per tutto il 2013 e fino ad oggi il servizio di trasporto intermodale AFA. In particolare, dal 1° luglio 2013 il servizio è stato denominato "transitorio", ovvero propedeutico alla definizione e preparazione della procedura di gara con la quale si prevede di poter assegnare tali servizi per un periodo di concessione decennale a partire tendenzialmente dal 1/1/2018, ovvero dal 1/7/2018, con conclusione rispettivamente il 31/12/2027, ovvero il 30/6/2028. Per chiedere l'autorizzazione a tale servizio transitorio, di passaggio fra il periodo

"sperimentale" ed il successivo servizio definitivo da aggiudicare mediante la sopra richiamata gara internazionale, è stata presentata nel corso del 2014 apposita comunicazione di notifica per aiuti di stato compatibili, ai sensi dell'art. 93 del TFUE, alla Commissione europea. La procedura, avviata d'intesa con le Autorità francesi, era pertanto orientata alla regolarizzazione ed al riconoscimento da parte della Commissione europea della contribuzione pubblica di tutto il periodo transitorio e del successivo periodo definitivo, al fine di poter arrivare quanto prima ad avviare la procedura di gara internazionale e trovare i necessari finanziamenti a copertura dei servizi erogati da Trenitalia nelle more della conclusione di tale procedura di notifica. In particolare in data 23 dicembre 2014 e 9 gennaio 2015 le autorità italiane e francesi hanno rispettivamente notificato alla Commissione europea, conformemente alle disposizioni dell'art. 108, paragrafo, 3 del trattato sul funzionamento dell'UE, il finanziamento del servizio transitorio di autostrada ferroviaria alpina in oggetto. La Commissione ha chiesto, il 6 marzo 2015, informazioni supplementari alle autorità dei due Stati coinvolti ricevendo risposta il 31 marzo 2015. L'iter della notifica si è quindi concluso positivamente per AFA con la Decisione della Commissione europea n. C(2015)3455 del 26.5.2015. Con tale Decisione si è dimostrata la correttezza giuridica e la possibilità di procedere alla erogazione del contributo statale per i servizi AFA nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2018 (denominato periodo transitorio) e per il successivo periodo post-gara di dieci anni. Pertanto, la presente disposizione consente di addivenire alla conseguente sottoscrizione, in tempo utile, dell'Accordo di Programma con Trenitalia in considerazione del fatto che l'impresa ferroviaria ha continuato ad espletare i servizi AFA dal 1 gennaio 2013, su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza ricevere alcun contributo. Si segnala infine che l'approvazione di tale norma è propedeutica alla successiva individuazione di nuove fonti di finanziamento per il periodo di concessione decennale da aggiudicare mediante gara internazionale e che tale ultimo finanziamento è indispensabile per il lancio della medesima procedura di consultazione pubblica che, in base ai tempi autorizzati dalla CE, dovrebbe partire entro giugno 2016. La RT precisa inoltre che risulta fondamentale, urgente ed indispensabile l'approvazione della norma per il periodo transitorio, anche in base agli accordi bilaterali fra i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti presi negli ultimi tre incontri fra Italia e Francia. Per coprire tutto il periodo transitorio, si intende procedere alla definizione dell'Accordo di programma per il periodo transitorio, autorizzato dalla CE, e precisamente dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018. La relativa spesa è di euro 21.026.383 per l'anno 2016, 5,4 milioni per l'anno 2017 e 2,6 milioni per l'anno 2018. La presente disposizione, inoltre, si prefigge, l'obiettivo di trovare le risorse necessarie ad aggiudicare tale servizio AFA mediante una concessione ad una impresa ferroviaria. La stessa norma prevede

quindi anche di incentivare lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci attraverso le Alpi, limitando l'attraversamento dei valichi fra Italia e Francia da parte dei mezzi pesanti (TIR e camion con rimorchi e semi-rimorchi). A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;

- Il comma 655 prevede un'autorizzazione di spesa, nell'anno 2016, di 5 milioni, al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, e ciò a seguito dei recenti eventi che hanno riguardato le emissioni inquinanti di veicoli diesel del gruppo Volkswagen. Più in generale, la rinnovata attenzione alla salute dei cittadini e alla sicurezza della circolazione, assieme alla sempre crescente maggiore complessità dei veicoli e della loro componentistica meccanica ed elettronica, rende necessario implementare il livello e la qualità delle verifiche e prove e dotare le strutture delle risorse necessarie per far fronte a tale attività. La RT afferma che sono in corso di approfondimento le specifiche tecniche al fine di individuare le prove più efficaci per evidenziare (con strumenti e modalità non contestabili) la eventuale sussistenza di alterazioni artificiose dei dati di emissione in particolari condizioni di prova, quali quelle di omologazione sui rulli. Sono previste prove su veicoli nuovi e usati, prodotti da diversi costruttori, che montino motori diesel Euro 5 con cilindrate tra i 1200 e i 2200 cm³. Le prove saranno effettuate a valle di un'accurata selezione dei modelli in funzione delle numerosità di esemplari circolanti. È inoltre in corso l'individuazione, con procedure ad evidenza pubblica, dei laboratori indipendenti cui sarà affidata l'esecuzione della campagna di prove da condursi alla presenza di tecnici del Dipartimento dei trasporti.

Quanto indicato dalla RT, relativamente ai commi 866 e 867 è riportato nell'apposito paragrafo relativo ai citati commi.

Infine la RT riporta le informazioni circa la rimodulazione della tabella E (Missione- Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma-Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 68, ANAS, interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)) che garantisce la copertura finanziaria per l'anno 2016, mentre determina un maggior onere pari a 40 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018. A sua volta la riduzione della Tabella B, relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 40 milioni nel 2017 e 60 milioni per il 2018 e successivi garantisce le ulteriori risorse necessarie alla copertura della disposizione nel suo complesso.

La RT riporta quindi la seguente tabella riepilogativa degli effetti della disposizione nel suo complesso:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Risorse	-250.000.000	-200.000.000	-220.000.000	-220.000.000	-220.000.000	-140.000.000	-100.000.000
Credito d'imposta agev. gasolio – Esclusione Euro 1 e 2	-160.000.000	-160.000.000	-160.000.000	-160.000.000	-160.000.000	-80.000.000	-40.000.000
Tabella B MIT	0	-40.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000
Tabella E – MEF – Risorse Anas cap. 7372	-90.000.000						
Utilizzi	249.926.383	200.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	140.000.000	100.000.000
Sistema nazionale di ciclovie turistiche (incremento risorse)	13.000.000	25.000.000	23.000.000				
Marebonus – contributi decong. rete viaria	45.400.000	44.100.000	48.900.000				
Ferrobonus – contributi decong. rete ferrov.	20.000.000	20.000.000	20.000.000				
Fondo di garanzia piccole e medie imprese – Sez. Autotrasporto	10.000.000						
Decontribuz. Imprese autotrasporto	65.500.000	65.500.000	65.500.000				
Autostrada ferroviaria Alpina–Frejus	21.026.383	5.400.000	2.600.000				
Autostrada ferroviaria Alpina–Frejus (ulteriore finanziamento)			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Programma controllo emissioni inquinanti veicoli	5.000.000						
Rinnovo Parco autobus (co.866)				210.000.000	210.000.000	130.000.000	90.000.000
Ferrovie del Sud Est (co.867)	70.000.000						
Tabella E – MEF – Risorse ANAS cap. 7372		40.000.000	50.000.000				

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare relativamente ai commi da 647 a 649, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento disposto.

Con riferimento al comma 650, andrebbero chiariti i motivi per cui nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, nel saldo riferito al fabbisogno di cassa non risultano ascritti effetti.

Analogamente, nulla da rilevare con riferimento al comma 651 che riconosce l'esonero dall'80 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in quanto la quantificazione appare congrua rispetto all'onere previsto e l'onere è configurato come tetto di spesa.

Per quanto riguarda il comma 652, si rileva che la determinazione in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa, di per sé non esclude l'insorgenza di oneri, non essendo precisati i criteri cui tale determinazione si dovrà attenere. Si prende comunque atto di quanto precisato dalla RT secondo la quale la nuova misura unica garantirà il rispetto di quanto già previsto a legislazione vigente.

Relativamente al comma 654, atteso quanto affermato dalla RT circa la compatibilità dei contributi relativi agli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riferimento all'utilizzo degli stanziamenti in tabella B andrebbe confermata la possibilità di utilizzo dei medesimi anche oltre l'esercizio 2018 e fino al 2022, anno di cessazione degli oneri recati dalla presente disposizione.

Commi da 641 a 643 (Destinatari del Fondo per lo sviluppo di attività innovative)

Il comma 641 modifica l'articolo 1, comma 56, della legge n. 147 del 2013 che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per lo sviluppo di attività innovative con una dotazione di circa 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento autonomo o in reti di impresa, per lo sviluppo dell'artigianato digitale e manifattura sostenibile. Il comma interviene sulla platea dei soggetti destinatari degli interventi del citato Fondo ammettendo le imprese che si uniscono in numero almeno pari a 5 nelle predette forme associative (la formulazione in vigore si riferisce invece a imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono nelle predette forme associative).

Il comma 642 riformula l'articolo 1, comma 57, della legge n. 147 del 2013 intervenendo sui criteri di assegnazione delle risorse del Fondo sopra citato, specificando che le procedure selettive devono essere in grado anche di valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei programmi proposti ovvero il coinvolgimento nella fruizione dei relativi risultati di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome, nonché di enti autonomi con funzione di rappresentanza del tessuto produttivo. È confermata la durata almeno biennale dei progetti.

Il comma 643 stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia adeguato ai nuovi principi normativi sopra delineati il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2015, che disciplina i criteri di ammissione delle imprese dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile ai benefici del Fondo di cui si tratta.

La RT non considera le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, risolvendosi le stesse in modifiche attinenti i soggetti beneficiari e i criteri di assegnazione di risorse che restano predeterminate nel loro ammontare. Va tuttavia evidenziato che tali risorse sono state stanziate per il biennio 2014-2015, nulla risultando per il 2016.

Commi 645 e 646 (Modifiche alla disciplina del credito di imposta per autotrasporto)

Con il comma 645, si dispone che il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per autotrazione non venga riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Si ricorda che la legge di stabilità per l'anno 2015⁹⁵ (comma 425) aveva già escluso la possibilità di fruire dell'agevolazione in esame per i veicoli di categoria euro 0 a partire dal 2015. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura. Sono quindi disciplinate le modalità per far fronte ad eventuali scostamenti rispetto agli importi stimati. A tal fine, si prevede che l'Agenzia delle dogane comunichi, entro il 31 ottobre di ogni anno, il valore dello scostamento. Inoltre, nei casi in cui si

⁹⁵ Legge n. 190/2014.

verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, si dispone che i corrispondenti importi siano assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'eventualità in cui si determinino invece minori risparmi rispetto a quanto ipotizzato, si prevede la rimodulazione, con decreto, delle dotazioni finanziarie finalizzate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in modo da assicurare la neutralità finanziaria rispetto ai saldi di finanza pubblica.

Il nuovo comma 646 destina gli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 645 per due finalità. Fino al 15 % delle risorse, per interventi volti a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto di merci su strada (Si fa quindi rinvio ad un provvedimento attuativo e si stabilisce che l'efficacia della previsione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE, in materia di aiuti di stato). Entro il limite dell'85%, per l'acquisto, attraverso l'apposito fondo (di cui al comma 866), di automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.

La RT valuta il risparmio teorico massimo associabile all'esclusione dall'agevolazione per i veicoli fino alla classe euro 2, in euro 462 milioni per l'anno 2016, 392 milioni per l'anno 2017, in 322 milioni nel 2018, 252 milioni per l'anno 2019, 182 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2012 e 42 milioni per l'anno 2022. Dopo aver ricordato che, con la legge di stabilità per l'anno 2015 (comma 234) le attuali agevolazioni sono confermate a tutto il 2018, sulla base dei dati dell'archivio nazionale veicoli istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua i veicoli merci con massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 tonnellate oggi in circolazione di classe Euro inferiore, che fruiscono del credito di imposta sul gasolio di autotrazione, come segue:

CONTO PROPRIO		CONTO TERZI
Euro	Veicoli	Veicoli
1	23.226	11.038
2	45.844	31.889

(Su un totale di 432.547 veicoli \geq 7,5 tonnellate)

A tali veicoli vanno aggiunti tutti gli autobus per l'esercizio di servizi di linea e trasporto pubblico locale. Per il calcolo dei risparmi, considera anche il fisiologico rinnovo del parco circolante. Sulla base delle nuove immatricolazioni storicamente registrate negli anni scorsi, le nuove immatricolazioni (che andrebbero in parte a sostituire veicoli non più beneficiari dello sconto sulle accise) si possono stimare in circa 10.000 all'anno. Considerando che un veicolo più recente viene utilizzato in media per 100.000 km l'anno con un consumo di circa 3 km/1 lo sconto di accisa usufruito dai veicoli più recenti (0,21 euro a litro x oltre 33.000 litri annui) può essere calcolato in circa 7.000 euro annui a veicolo. Pertanto 10.000 nuovi veicoli immatricolati incidono per circa 70 milioni di euro annui. Tiene conto inoltre che i veicoli con più anzianità sono utilizzati per meno chilometri ma presentano consumi superiori rispetto a quelli più recenti.

Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è, dunque, stimabile negli importi indicati in tabella.

	Anno	Numero	Percorrenza annua	Consumo (km*l)	Risparmio a veicolo	Nuove immatricolazioni anno	Minore risparmio annuo	Risparmio complessivo
Euro 1	2016	34.200	50000 km	2,5	4.200			143.640.000
Euro 2	2016	77.700	60000 km	2,5	5.000			388.500.000
	2016					10.000	70 M€	462.140.000
	2017					10.000	140 M€	392.140.000
	2018					10.000	210 M€	322.140.000

Tenuto conto: a) che i suddetti importi sono calcolati per competenza e che invece il risparmio effettivo sui conti pubblici è contabilizzato in termini di cassa; b) che la fruizione del credito avviene trimestralmente e in piccola parte mediante rimborsi diretti; c) degli effetti di risparmio conseguenti dalle disposizioni previste con la legge di stabilità 2015 (che ha escluso dal beneficio del credito di imposta i veicoli Euro 0), prudenzialmente i risparmi derivanti dalle presenti disposizioni sono valutati in 160 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni nell'anno 2021 e in 40 milioni nell'anno 2022. Il comma 646, prevede che qualora dalle misure previste dal comma 645 si verificassero maggiori risparmi rispetto a quelli previsti, questi saranno assegnati fino al 15 per cento del loro ammontare per il finanziamento di misure volte a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada, e fino all'85 per cento al fondo di cui al comma 866.

Al riguardo, in relazione a quanto rappresentato in RT a proposito dell'impatto finanziario in termini di competenza ed ai diversi valori ed andamenti stimati per la cassa, andrebbero fornite informazioni ulteriori che, esponendo il procedimento seguito per tale ultima stima, consentano la piena comprensione delle sue risultanze e delle relative variazioni (160 milioni di risparmi dal 2016 al 2020, che si riducono ad 80 nel 2021 ed a 40 nel 2022). Si evidenzia inoltre, sempre in merito alla stima degli effetti di cassa, il possibile rilievo delle particolari modalità di fruizione del credito (che avviene trimestralmente ed in piccola parte mediante rimborsi diretti), che potrebbero dar luogo a variazioni nei flussi finanziari nel tempo rispetto a quanto indicato in RT. Si rappresenta inoltre, in relazione al tenore letterale del comma 646, lett. a), che fa un generico riferimento ad *"interventi per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio di autotrasporto su strada"*, che l'ampio rinvio in tal modo operato al previsto provvedimento attuativo – oltre ad assumere rilievo per la individuazione dell'ambito di intervento del Parlamento in ordine alla decisione di

spesa nel caso di specie – deve essere valutato anche alla luce di quanto previsto nell'ordinamento contabile. A tale ultimo riguardo, andrebbe chiarito sin d'ora, se i prefigurati interventi potranno tradursi esclusivamente in adeguamenti di stanziamenti già previsti a legislazione vigente ovvero anche dar luogo alla costituzione di nuove imputazioni nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

Comma 652 **(Riduzione deduzioni forfetarie spese autotrasportatori)**

La disposizione in commento riduce a decorrere dal 1 gennaio 2016 le deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori (art. 66, comma 5, del TUIR ed art. 1, comma 106 della legge n.266/2005). Si stabilisce che tali deduzioni spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa. Si precisa inoltre che quanto precede ha luogo nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.

La RT, dopo aver ricordato che la norma introduce ulteriori limiti rispetto a quelli già operanti negli anni precedenti in materia, rappresenta che fin dal 2005 le risorse da destinare alla copertura della deduzione forfetaria di spese non documentate spettante agli autotrasportatori per conto di terzi per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore sono state definite con provvedimenti ministeriali a valere sulle risorse destinate al settore. Tale misura, che si traduce in una forma di rimborso di spese correnti, e dunque come contributi ai costi di esercizio, deve considerarsi aiuto di Stato, ed è suscettibile di essere fruita in regime *"de minimis"*, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti di importanza minore, stante la scarsa entità degli importi. Dal 2015 le risorse per il settore sono stanziate con carattere strutturale e continuativo (articolo 1, comma 250 della legge di stabilità 2015). Rappresenta quindi che le risorse destinate alle deduzioni forfetarie in parola sono state significativamente ridotte rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti, ciò anche in relazione ad una stima dell'utilizzo di siffatta agevolazione da parte dei potenziali beneficiari. Nel corso del 2015, poiché le risorse destinate allo scopo non risultavano sufficienti a garantire una adeguata quantificazione delle deduzioni forfetarie di spese non documentate, comportando una notevole riduzione dell'importo delle deduzioni forfetarie fruibili rispetto a quanto avvenuto nel passato, al fine di garantire una congrua misura delle deduzioni stesse, tenuto conto delle difficoltà in cui versa il settore ed in particolare le imprese artigiane, si è reso necessario incrementare il fondo previsto da 60 milioni di euro a 95 milioni di euro. Rileva quindi che la riduzione degli importi delle deduzioni forfetarie spettanti è disposta al fine di scongiurare il rischio che l'importo destinato a tale deduzione (60 milioni per gli anni 2016 e 2017) non sia sufficiente per una congrua quantificazione degli importi delle singole agevolazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle Entrate. Negli anni 2013 e 2014 tali importi sono stati fissati dall'Agenzia delle Entrate in euro 56,00 per i trasporti all'interno della Regione

in cui ha sede l'impresa e delle Regioni confinanti e in euro 92,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito. Nel 2015, invece, tali importi sono stati fissati dall'Agenzia delle Entrate in euro 44,00 per i trasporti all'interno della Regione in cui ha sede l'impresa e delle Regioni confinanti e in euro 73,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito. Per i trasporti effettuati sempre personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune ove ha sede l'impresa le deduzioni erano fissate al 35% dell'importo previsto per i trasporti in ambito regionale (articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). La norma in esame, limitando l'agevolazione ad un unico importo (oltre a quello ridotto per i trasporti in ambito comunale) garantirà il rispetto di quanto già previsto a legislazione vigente. Conclude osservando che la disposizione non determinerà nuovi oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, stante anche la previsione per cui l'agevolazione opera nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo, non si hanno osservazioni.

Comma 656

(Accordi tra ANAS e Regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale)

La norma autorizza l'ANAS S.p.A., previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare accordi, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui alla Tabella E relativa all'articolo 1, comma 68, capitolo 7372-Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali accordi sono stipulati con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire temporaneamente alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la norma non specifica l'esercizio finanziario dell'autorizzazione di spesa, né se tale autorizzazione sia limitata nel tempo o sia permanente.

Relativamente alle risorse utilizzate a copertura finanziaria degli oneri si evidenzia che le stesse sono finalizzate a legislazione vigente ad assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa. Sul punto andrebbe quindi assicurato che l'utilizzo delle predette risorse da parte della presente disposizione non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Commi da 665 a 667

(CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)

Il comma 665 demanda al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria la promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico

integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

Il comma 666 stabilisce che il CREA deve sottoporre all'approvazione del MIPAAF un progetto di ricerca triennale, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università che vi saranno coinvolte, le tecnologie da impiegare ed i risultati attesi.

Il comma 667 autorizza per le predette finalità la spesa di 5 milioni di euro per 2016 e di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018.

La RT non considera le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 671 (Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche)

L'integrazione, stabilisce che lo Stato non sia più legittimato a trattenere le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche precedentemente alla Sentenza della Corte costituzionale n. 1/2008 en. 205/2011. In tal senso modifica l'articolo 15, del decreto-legge n.787/2010. Quindi, autorizza la spesa di 12 milioni di euro destinando, a tal fine un analogo importo a valere dei proventi delle aste relative alle quote di emissione dei gas serra.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvata alla Camera dei deputati non indica effetti.

Al riguardo, si rileva che la norma non fornisce indicazioni in merito agli esercizi cui pone riferimento l'autorizzazione, limitandosi a devolvere alle finalità ivi indicate una quota parte delle risorse già previste a legislazione vigente a titolo di incassi dalle aste per le emissioni dei gas-serra.

Andrebbe pertanto chiarito se si tratti di risorse che sono già scontate a legislazione vigente e dunque di formale copertura a carico del bilancio.

Commi da 672 a 676 (Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico)

La norma, a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ⁹⁶, aggiunge tra gli obblighi di informazione a carico delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche quello di pubblicare – in caso di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali – il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

⁹⁶ La proposta emendativa era stata approvata dal rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, del 9 dicembre 2015, pagina 45.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, considerato il tenore meramente ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Comma 677 **(Relazione al Parlamento per privatizzazione FS)**

Il comma prevede che qualora entro il 31 dicembre 2016 si proceda all'alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione che evidenzia in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione nella quale sono indicati in particolare: *a*) i dati finanziari e industriali degli effetti dell'alienazione o dell'eventuale aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato; *b*) la minore spesa per interessi derivante dall'utilizzo delle risorse incassate dall'alienazione per la riduzione del debito pubblico; *c*) i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione; *d*) gli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale del gruppo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare

Comma 678 **(Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione)**

La norma prevede che, nelle more della stipula del Contratto di Programma fra il Ministero delle infrastrutture e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione vengano direttamente trasferite a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. La disposizione entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, pur se non sembra essere cambiata la finalità della spesa, andrebbe chiarito se il trasferimento delle risorse a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. così come disposto dalla presente disposizione, risulti già scontato a legislazione vigente e, in particolare, non vi siano impatti differenti sul saldo del fabbisogno di cassa.

Comma 679 **(Contratto di programma con l'ENAV)**

La norma novella l'art. 9, della legge n. 665 del 1996, recante la disciplina relativa al contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV (Ente nazionale di assistenza al volo). In particolare viene previsto:

- l'estensione della durata del contratto di programma da tre a cinque anni disciplinando in dettaglio la procedura di approvazione del medesimo;

- l'integrazione del contenuto necessario del contratto di programma eliminando la previsione relativa dei servizi "di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi" con l'introduzione degli "standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea". Viene altresì previsto che lo Stato garantisce ad ENAV il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi di navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all'art. 10, par. 5, del Regolamento (Ue) 3 maggio 2013, n. 391.
- l'abrogazione dei commi da 3 a 6 dell'art. 9, disciplinanti aspetti procedurali relativi alla stipula del contratto di programma e del contratto di servizio nonché alla verifica del processo di trasformazione di ENAV da ente pubblico a società per azioni disposto dalla legge n. 665 del 1996;
- la definizione, in via di prima applicazione, della durata quadriennale del contratto di programma, prevedendo che il successivo periodo regolatorio decorra dal 2019;

Viene altresì disposto che, qualora si verifichino eventi indipendenti da ENAV, implicanti o la riduzione o la cessazione dell'operatività aeroportuale, la Società, previo parere favorevole di ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati.

La RT, oltre a descrivere ampiamente la disposizione, afferma che la stessa è finalizzata ad assicurare maggiore certezza al quadro regolatorio delle prestazioni rese da ENAV S.p.A., anche adeguandolo alla disciplina europea dei servizi della navigazione area, nella prospettiva della quotazione della Società.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi 683, da 685 a 691, 735 e 736 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome e ulteriori disposizioni)

Il comma 683, così come modificato dalla Camera dei deputati, aumenta di 600 milioni di euro (portandolo da 1.300 a 1.900 milioni di euro) il contributo attribuito alle regioni a statuto ordinario ai fini della riduzione del debito. Di conseguenza, viene sostituito l'allegato n. 7, nel quale il contributo complessivo è ripartito tra le regioni. Si ricorda che il successivo comma 684 stabilisce che il contributo è finanziato, per l'esatto importo, attraverso il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall'art. 1, comma 10 del decreto-legge 35/2013; in particolare sulle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015.

Il comma 685 attribuisce alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l'anno 2016. La somma è attribuita nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 686 attribuisce alla Regione Valle d'Aosta 50 milioni di euro per l'anno 2016. La somma è attribuita a compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito nell'accordo sottoscritto tra Stato e Regione Valle d'Aosta il 21 luglio 2015, riguardante la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e Regione.

Il comma 687 stabilisce che le somme giacenti e non utilizzate sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge n. 66 del 2014, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.

Il comma 688 dispone il versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione, della somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. La quota di competenza di ciascuna regione è determinata in proporzione agli importi di cui all'allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito.

Il 689 stabilisce il recupero all'erario attraverso l'accontamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana delle seguenti somme: 9,9 milioni di euro per il 2016, 14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni di euro per il 2018 e 21,2 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Il 690 prevede che alle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti commerciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013 una quota dell'obiettivo del patto di stabilità (quota superiore al 50 per cento, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile) si applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione integrativa (di cui all'articolo 10, comma 12-septiesdecies, del decreto-legge n. 192 del 2014) e non le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria per la violazione del patto di stabilità (di cui ai successivi commi del predetto articolo 10).

Il 691 dispone che le regioni in disavanzo al 31 dicembre 2014 possano ripianare il medesimo disavanzo nei dieci anziché in sette esercizi successivi a quote costanti.

Infine, i commi 735 e 736 – modificano la norma della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 466) che elenca alcune voci di spesa da escludere dal computo dei saldi per l'anno 2015, ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio richiesto alle regioni nel 2015. La norma in esame aggiunge una ulteriore voce di spesa da escludere dal saldo di competenza, costituita dagli impegni assunti sulla spesa sanitaria (perimetro sanitario) a valere sugli avanzi di amministrazione della gestione sanitaria degli esercizi precedenti al 2015. La norma, essendo riferita all'esercizio 2015, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di stabilità in esame nella Gazzetta Ufficiale.

L'emendamento introduttivo della norma alla Camera dei deputati prevedeva una copertura mediante la riduzione della Tabella A per 550.000 euro nel 2016, 820.000 euro nel 2017 e 1.180.000 nel 2018.

La RT riferita ai soli commi 735 e 736, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto negli anni precedenti, come peraltro verificato a seguito di apposito approfondimento tecnico condotto con ISTAT.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributo RSO per riduzione debito (+) spesa corr.	1.900			600					
Versamento entrata residui art.1,co.10, dl 37/2013 (+) e.ext.	1.300								
Contributo RSO per riduzione debito-minori int.att. (-)e.ext.		9,1	8,8						
Contributo RSO per riduzione debito-minori int.att. (+) sp.corr.				9,1	8,8		9,1	8,8	
Contributo alla regione Sicilia (+) spesa corrente	900			900					
Contributo alla regione Valle d'Aosta (+) spesa corrente	50			50					
Versamento entrata somme contab.spec. art.45 dl 66/2014 (+) entr. ext.	1.550								
Contributo alla reg. Valle d'Aosta -oneri per int. pass. (+) sp. corr.	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1
Contributo RSO per riduzione deb.-oneri per int. pass. (+) sp. corr.	6,6	9,8	12,1	6,6	9,8	12,1	6,6	9,8	12,1
Contributo RSO per riduzione deb – vers. Entrata (+) e. ext	6,6	9,8	12,1						
Contributo RSO per riduzione deb – minore spesa reg. (-) sp. corr.				6,6	9,8	12,1	6,6	9,8	12,1
Contributo alla reg. Sicilia per riduz. deb.-oneri per int. pass. (+) sp. corr.	9,9	14,8	18,2	9,9	14,8	18,2	9,9	14,8	18,2
Contributo alla reg. Sicilia per riduz. deb – magg. Accanton. (+) e. ext.	9,9	14,8	18,2						
Contributo alla reg. Sicilia per riduz. deb – miglioramento obiettivo fin. Pubblica della Sicilia (-) sp. corr.				9,9	14,8	18,2	9,9	14,8	18,2

Al riguardo, relativamente ai contributi aggiuntivi in favore delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Valle d'Aosta, previsti nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, si rileva che il prospetto riepilogativo ascrive effetti di maggiori spesa non solo in termini di saldo netto da finanziare ma anche in termini di fabbisogno. Sul punto andrebbero specificati i motivi di tale rappresentazione sui saldi, atteso che mentre per le regioni a statuto ordinario le risorse aggiuntive sono destinate alla riduzione del debito, quelle attribuite alla Sicilia e alle Valle d'Aosta rappresentano dei contributi senza una particolare destinazione. In particolare si chiede conferma che tali effetti siano da ricondurre al fatto che non erano stati scontati in termini di fabbisogno in occasione del decreto-legge 66/2014, art. 45, cui si attinge per copertura.

Con riferimento all'utilizzo di 1.550 mln di euro presenti sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni e non utilizzate allo scopo, andrebbe confermata l'effettiva disponibilità di tali somme, adducendo in aggiunta i motivi per cui tali risorse non sono state finalizzate alla ristrutturazione del debito delle regioni. Su tale ultimo punto, si segnala che tale mancata finalizzazione delle risorse comporta una minore riduzione dell'onere annuale che gli enti devono destinare al servizio del debito e impedisce di ridurre in valore assoluto il debito delle Pubbliche Amministrazioni come definito nel Regolamento UE 479/2009.

Ancora, si evidenzia che le somme presenti sulla contabilità speciale da utilizzare ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni erano state considerate dal prospetto riepilogativo allegato al decreto- legge n. 66 del 2014 di natura capitale mentre i contributi che ora sono assegnati alle regioni in esame sono considerati di natura corrente. Appare quindi configurarsi una dequalificazione della spesa. Su tale punto andrebbero forniti chiarimenti.

Inoltre, al fine di verificare l'esatta compensazione tra versamenti al bilancio dello Stato richiesti alle regioni dai commi 688 e 689 e l'onere discendente dal minor incasso di interessi da mutui nel bilancio dello Stato, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio, in particolare, con riferimento alla quantificazione dei minori interessi attivi per lo Stato.

Ancora, si osserva che la possibilità concessa alle regioni di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in dieci esercizi successivi a quote costanti, determina una spostamento in avanti del momento dell'effettivo riequilibrio dei bilanci delle regioni, attualmente previsto in sette anni.

Con riferimento ai commi 735 e 736, preso atto che secondo la RT la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, si rileva che in genere l'aggiunta di una voce da escludere dal computo dei saldi validi ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio per le regioni risulta onerosa. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo motivando anche l'esclusione di effetti finanziari sul saldo del fabbisogno di cassa.

Comma 706 (Trasporto pubblico locale nella regione Campania)

La norma, mediante una modifica al comma 5, dell'articolo 41, del decreto-legge n. 133 del 2014, differisce al 31 dicembre 2016 il blocco, scaduto il 31 dicembre 2015, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerato che la RT relativa alla norma che conteneva il differimento al 31/12/2015, prevista dal D.L. 133/2014, affermava che non si determinavano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nulla da osservare.

Comma 708 (Chiarimento in materia di TASI)

Con il comma in esame si precisa che il termine del 10 settembre 2014 per l'invio, esclusivamente in via telematica, delle delibere comunali di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per il pagamento della prima rata della TASI, si riferisce ai soli Comuni che non hanno inviato, con le medesime modalità, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni aventi l'oggetto predetto.

La RT non è disponibile. Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Comma 710 (misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio)

Il comma 710, modificato dalla Camera dei deputati, definisce il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, da parte delle regioni e degli enti locali, quale conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La modifica apportata specifica che tale saldo può eventualmente essere modificato dai meccanismi di compensazione sia regionale che nazionale previsti ai commi 728, 730, 731 e 732.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto finalizzata a chiarire che ai fini dei vincoli di finanza pubblica di cui al comma 710 occorre considerare anche il pareggio orizzontale nazionale di cui al comma 732.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 713

(Esclusione delle spese di edilizia scolastica dai saldi di bilancio degli enti locali)

La norma dispone che l'esclusione, nel limite massimo di 480 milioni di euro, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica, dal saldo non negativo di cui al comma 710 del provvedimento in esame, sia immediatamente operativa, sopprimendo la clausola che subordinava detta esclusione al riconoscimento in sede europea del margine di flessibilità correlata all'emergenza immigrazione.

Inoltre, nell'ambito degli spazi finanziari di cui necessitano gli enti locali per sostenere interventi di edilizia scolastica, assegnati secondo un ordine prioritario di attribuzione, si attribuisce massima priorità anche alle spese destinate ad interventi di edilizia scolastica sostenute da province e città metropolitane nell'ambito dei finanziamenti già previsti dal comma 467 della legge di stabilità 2015.

La RT precisa che, tenuto conto dei nuovi livelli programmatici dei saldi di bilancio indicati nell'ambito dell'emendamento (em. 1.1 approvato alla Camera dei deputati), la soppressione dell'ultimo periodo del comma 713 rende immediatamente disponibili gli spazi finanziari concessi ai Comuni, pari a 480 milioni nel 2016, per gli interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito nonché le spese sostenute dai comuni a compartecipazione e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (BEI) destinati ad interventi scolastici, esclusi dal beneficio di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. La disposizione comporta maggiori oneri solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Al riguardo, si rileva che il Governo, con la soppressione della clausola che subordinava l'esclusione delle spese in esame al riconoscimento in sede europea del margine di flessibilità correlata all'emergenza immigrazione ha inteso da subito avvalersi dei margini finanziari consentiti nei limiti massimi indicati nella Relazione al Parlamento del 18 settembre 2015 pari per il 2016 ad un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche del 2,4% in rapporto al PIL. Per effetto di tale soppressione gli effetti finanziari della presente disposizione previsti nel prospetto riepilogativo

degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, non sono più quindi condizionati al riconoscimento della clausola migranti ma esplicano immediatamente i loro effetti.

Si rileva a tale proposito che la Commissione europea non ha però ancora riconosciuto la flessibilità richiesta rinviando la decisione alla prossima primavera⁹⁷.

Commi 714 e 715 (Disposizioni in materia di piano di riequilibrio pluriennale)

I commi 714 e 715 dispongono in materia di piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

In particolare, si prevede che gli enti locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. A tal fine, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale, tali enti possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

Infine, si prevede che gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, con riferimento alla restituzione delle anticipazioni di liquidità in un periodo massimo di trenta anni anziché dieci, andrebbero fornite delucidazioni circa gli oneri discendenti, in particolare per lo Stato come aumento del fabbisogno ed eventualmente per l'ente locale a titolo di interessi passivi.

Relativamente alla possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, al fine di evitare una dequalificazione delle spese, andrebbe comunque specificato che rimane fermo il principio generale della destinazione a spesa di investimento.

⁹⁷ Cfr. [Parere della Commissione del 16.11.2015 sul documento programmatico di bilancio dell'Italia](#), al par. 8 afferma che effettuerà una valutazione finale del rispetto delle condizioni e degli importi ammissibili basandosi sui dati di osservazione trasmessi dalle autorità italiane.

Comma 716

(Esclusione delle spese di bonifica ambientale dalle regole del pareggio di bilancio)

La norma esclude per l'anno 2016 dal saldo non negativo (individuato ai sensi del 710) le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un limite massimo di 20 milioni di euro.

Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, gli spazi finanziari di cui necessitano. In caso di richiesta complessiva superiore agli spazi finanziari disponibili, i medesimi saranno assegnati in proporzione alle richieste.

L'emendamento introduttivo della norma alla Camera dei deputati prevedeva una copertura con corrispondente riduzione delle risorse previste al comma 713.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

Comma 729

(Priorità nell'applicazione della flessibilità regionale della regola del pareggio di bilancio)

La norma, nell'ambito della disciplina della flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale – che consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per permettere un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa – specifica che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

La RT non considera la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 737 a 739

(Disposizioni varie in materia di enti locali)

Il comma 737 consente di utilizzare integralmente, per il 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia, fatta eccezione per le sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del DPR n. 380 del 2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Il comma 738 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad

anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 739 reca una norma di interpretazione autentica relativamente all'abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità (operata dall'articolo 23, comma 7, del D.L. 83/2012). Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice.

La RT non considera la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 740 (Aumenti di capitale società pubbliche)

La norma, introdotta a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati⁹⁸, esclude gli istituti bancari dal novero delle società partecipate alle quali le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrattuali. A tal fine è modificato il comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvata alla Camera dei deputati non indica effetti.

Al riguardo, si premette che alla disposizione originaria di cui al comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 78/2010 non erano ascritti espressamente effetti sui saldi di finanza pubblica, per cui anche dalla sua modifica non dovrebbero derivare effetti sui saldi.

Comunque, si rileva che la modifica escludendo dal divieto vigente di finanziamento delle società pubbliche in perdita da tre esercizi gli istituti bancari, fa in parte venire meno gli effetti virtuosi della norma originaria, consentendo la partecipazione all'aumento di capitale, il finanziamento, l'apertura di credito, il rilascio di garanzie a società che alla luce dei loro risultati economici potrebbero non essere in grado di mantenere il loro valore economico, come rideterminato dall'aumento di capitale, ovvero restituire i finanziamenti accordati.

Si potrebbero pertanto determinare indirettamente conseguenze negative per le pubbliche amministrazioni che intenderanno avvalersi di tale facoltà.

⁹⁸ La proposta emendativa era stata approvata dal rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, del 12 dicembre 2015, pagina 10.

Comma 741 **(Risorse per comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti)**

La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti. La ripartizione delle risorse è effettuata dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

Commi da 751 a 753 **(Commissario per il piano di rientro di Roma capitale)**

Le norme dettano disposizioni volte alla prosecuzione ed alla semplificazione dell'attività della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, istituita dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare, si semplificano le procedure per gli aggiornamenti del piano di rientro dall'indebitamento pregresso (previsto dall'articolo 14, comma 13-*bis*, del D.L.78/2010) proponendo una nuova procedura che prevede la revisione semestrale – il 31 maggio ed il 31 dicembre – del piano, su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti. Per il 2016 vengono fissati invece tre aggiornamenti, rispettivamente al 31 gennaio, 31 maggio e 30 novembre.

Si prevede la salvezza degli effetti prodotti dai DPCM 27 agosto 2015, con cui è stata disposta la nomina dell'attuale commissario straordinario, nonché 21 settembre 2015, avente ad oggetto la ricognizione della attuale consistenza della massa passiva ed attiva compresa nel piano di rientro.

Infine si dispongono le conseguenti abrogazioni, costituite dall'articolo 16, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2014, dall'articolo 78, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 112 del 2008 (relativo alla nomina di subcommessari da parte del Commissario), e infine dal quinto e sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo ai compensi ai subcommessari.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi da 754 a 755 **(Misure per Province e Città metropolitane)**

Il comma 754, modificato dalla Camera dei deputati, incrementa il contributo per le province e le città metropolitane da 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (di cui 150 milioni a favore delle Province e 250 milioni a favore delle Città metropolitane) a 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L'incremento del contributo è attribuito in favore delle province, cui sono assegnate – in luogo dei 150 milioni prima previsti – 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021. La copertura finanziaria del citato onere avviene mediante la riduzione del Fondo finalizzato

alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015 da 125 a 30 milioni di euro per l'anno 2016 e da 100 a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse presenti sul Fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali e che la presente disposizione utilizza a copertura finanziaria degli oneri, nonché confermare che nessun pregiudizio sia arrecato alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sul predetto fondo.

Commi da 756 a 760 e 762 (Disposizioni finanziarie per le province e le città metropolitane)

Le norme sono volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014. A tal fine:

- si prevede che le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016. Si dispone inoltre che, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, gli enti in questione possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato;
- viene integrato quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015, laddove questo prevede che nel caso di esercizio provvisorio nel 2016, le province e le città metropolitane applichino la disciplina dell'esercizio provvisorio con riferimento al bilancio previsionale 2015; in particolare, si precisa che tale bilancio dovrà essere riclassificato secondo lo schema contabile armonizzato previsto dal D.Lgs. n. 118 del 2011;
- si dispone che per garantire l'equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote dell'avanzo al loro bilancio di previsione 2016, previa approvazione del rendiconto 2015;
- si estende anche alle rate in scadenza nel 2016 la possibilità per le province e città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, concessa dall'articolo 1, comma 430, della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015. Inoltre, si precisa che gli enti in questione potranno utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla rinegoziazione, con riguardo ai risparmi di rata e a quelli di riacquisto di talune categorie di titoli obbligazionari. Tali operazioni sono possibili anche in esercizio provvisorio;
- si estende all'anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale, per gli enti territoriali che non abbiano rispettato taluni parametri relativi alla disciplina di bilancio. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle province presso regioni ed enti locali, in conseguenza del riordino recato dalla legge n. 56 del 2014;
- si specifica che le disposizioni vigenti recanti misure di contenimento della spesa di personale degli enti locali, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, devono ora intendersi riferite alle disposizioni in tema di pareggio di bilancio degli enti territoriali, introdotte dal presente provvedimento. Restano ferme le misure di contenimento delle

spese di personale valide per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva che consentire la predisposizione del bilancio di previsione per la sola annualità 2016, pur non dando luogo a risvolti finanziari negativi, fa venire meno la natura di documento programmatico del bilancio che, in base alle vigenti norme contabili, ha durata almeno triennale.

Inoltre, si evidenzia che la possibilità di applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato, di poter svincolare i trasferimenti dalle regioni già attribuiti alle città metropolitane e alle province e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, nonché di utilizzare i risparmi di rata e a quelli di riacquisto di talune categorie di titoli obbligazionari, se da un lato contribuiscono nell'immediato al mantenimento degli equilibri finanziari degli enti in esame, dall'altro, stante l'utilizzo derogatorio previsto dalle presenti disposizioni rispetto alle vigenti regole contabili, potrebbero creare successivamente dei risultati negativi sugli equilibri finanziari nel momento in cui viene meno la disciplina derogatoria, nonché, come nel caso dello svincolo dei trasferimenti regionali, determinare richieste di rifinanziamenti.

Comma 761 (Fondo nazionale della montagna)

La norma autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n. 97 del 1994.

L'emendamento introttivo della norma alla Camera dei deputati prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE, di cui al comma 638.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

Comma 763 (Campione d'Italia)

La norma attribuisce al comune di Campione d'Italia un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta di 9 milioni di euro.

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la riduzione proposta dalla presente disposizione non comprometta le finalizzazioni del fondo previste a legislazione vigente.

Comma 764 (Personale soprannumerario enti di area vasta)

Il comma 764, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che il 66 per cento del Fondo, istituito dal comma in commento con una dotazione inizialmente pari a 100 milioni di euro e in seguito ridotta a 60 milioni di euro, è destinato alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016; tale stanziamento è ripartito – entro il 28 febbraio 2016 – con decreto del Ministro dell'interno. Si dispone che nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, la restante quota del 34 per cento del fondo è finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto ministeriale la predetta quota del 34 per cento è ripartita tra le amministrazioni interessate.

La RT relativa all'emendamento governativo, parzialmente modificato in sede di approvazione e che era finalizzato a sopprimere alcune modifiche intervenute nel corso dei lavori in V Commissione, evidenziava un effetto negativo sui saldi di finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla destinazione del Fondo in esame per finalità differenti rispetto a quelle originarie di finanziamento della corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Fondo trattamento economico enti area vasta (+) spesa corrente	20			20		
Fondo tratt.ec. enti area vasta – effetti fiscali (+) entrate tributarie				9,7		
Fondo trattamento economico enti area vasta – Funzionamento (+) spesa corrente	40			40		
Disponibilità Amm. Centr. per assunzioni di personale (-) spesa corr.	100			100		
Disponibilità Amm. Centr. per assunzioni di personale – effetti fiscali (-) entrate tributarie				48,5		

Al riguardo, si osserva che in seguito alle modifiche introdotte alla Camera dei deputati la disposizione non reca più una perfetta compensazione degli effetti finanziari, risultando maggiormente onerosa per effetto del venir meno degli effetti fiscali indiretti sulla quota del fondo destinata alle province che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Infatti una quota pari al 66 per cento del fondo è ora destinata genericamente alle spese correnti anziché a quelle di personale che inglobavano i citati effetti fiscali indiretti.

Comma 770 (Riallocazione funzioni di polizia amministrativa locale)

La norma integra le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 3, del D.L. n. 78/2015 che attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali – precisando che qualora le leggi regionali ricollocino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel presupposto che l'eventuale riassegnazione del personale della polizia provinciale nei ruoli delle città metropolitane e delle province venga disposto nel rispetto dei vincoli delle regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio), non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 775 (Trasferimento partecipazioni azionarie Expo 2015)

Il comma 775 differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, la data entro la quale deve operarsi il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 773 (Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

Il dispositivo, inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sull'articolo 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2015, in materia di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, al fine di modificare la procedura per definire alcuni contenziosi giudiziari in corso, prevedendo una o più procedure interne per il passaggio di ruolo di tale personale, nel rispetto del CCNL del comparto Ministeri.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvata alla Camera dei deputati non indica effetti.

Al riguardo, ritenuta la natura ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

Comma 776

(Stabilizzazione di personale regionale)

La norma interviene sull'articolo 1, comma 529 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. La modifica, in particolare, interviene sulla platea dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione, specificando che deve trattarsi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge di stabilità e che comunque abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015. Resta ferma la necessità di assicurare comunque la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel presupposto che la procedura di stabilizzazione operi nell'ambito del rispetto delle regole del pareggio di bilancio e della vigente normativa in materia di vincoli assunzionali, nulla da osservare.

Comma 777

(Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)

La modifica, inserita a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla Legge Pinto (L. n. 89/2001) per subordinare il diritto a percepire l'indennizzo da irragionevole durata del processo all'esperimento di rimedi preventivi. In particolare, per quanto riguarda i rimedi preventivi da esperire nell'ambito del processo civile, l'emendamento interviene sull'art.1-ter della Legge Pinto per estendere le modalità semplificate di approdo alla decisione previste dall'art. 281-sexies del codice di procedura civile, alle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. L'emendamento consente la decisione a seguito di trattazione orale della causa non solo – come attualmente previsto – nelle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ma anche quando la composizione è collegiale. In tali ipotesi il giudice istruttore, se ritiene che la causa possa essere decisa con trattazione orale, la rimette al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. Anche nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale, dunque, il rimedio preventivo da esperire per non perdere il diritto all'eventuale equo indennizzo consiste nel proporre, sei mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata, l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, premesso che il dispositivo sembrerebbe disporre il "rafforzamento" delle procedure da esperire preventivamente al fine di proporre legittima istanza di accesso ai benefici della c.d. (Legge "Pinto"), e in considerazione che la RT annessa ddl iniziale scontava risparmi dalle norme in esame, precisamente quantificati nel 2016 e dal 2017, pur prendendo atto che il prospetto riepilogativo non sconta effetti

aggiuntivi in relazione alle modifiche apportate sarebbero utili ragguagli in merito agli effetti che tale integrazione potrebbe produrre in termini di aumento di risparmi rispetto a quelli a suo tempo stimati.

Commi da 778 a 780 (Compensazione onorari avvocati)

Con le disposizioni in commento si consente, a decorrere dal 2016, ai professionisti che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (onorari di avvocato, diritti e spese)⁹⁹ non ancora saldati, indipendentemente dalla data di maturazione, di poter compensare detti crediti con le proprie posizioni debitorie per imposte, tasse ed IVA, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale dei predetti crediti. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per avvocati. Si prevede che dette cessioni siano esenti da imposta di bollo e di registro. La cessione o compensazione può riguardare tutti i crediti non contestati (ai sensi dell'articolo 170 del DPR 115/2002). Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di spesa di 10 mln di euro annui. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale per la fissazione di criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle predette misure e per garantire il rispetto del tetto di spesa.

Al riguardo, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni trattando di una misura che opera entro i limiti del tetto di spesa fissato. Poiché la disposizione in esame richiama non soltanto all'articolo 82 (onorario e spese del difensore) del testo unico in materia di spese di giustizia ma anche agli articoli seguenti del predetto testo unico e quindi anche all'articolo 83 (che si ricorda riguarda l'onorario e le spese dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte) e nel contempo fa riferimento in più di una occasione ai soli avvocati (ad esempio per gli onorari o per il contributo previdenziale), al fine di evitare incertezze applicative andrebbe chiarito se le possibilità di compensazione per spese di giustizia siano riconosciute anche a professionisti diversi dagli avvocati (CTU o ausiliari del magistrato) e/o se vi siano differenze in proposito.

Commi da 783 a 787 (Disposizioni in materia di spese di giustizia)

Il dispositivo, inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica *in primis* (comma 783) l'articolo 83 del T.U. in materia di giustizia, laddove, al comma 3, esso dispone che il decreto di pagamento dell'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. La modifica, in particolare, aggiunge un comma 3-bis in cui si precisa che il decreto di pagamento è emanato dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

Il comma 784 dispone che al fine di pervenire alla completa automazione delle attività amministrative per i settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della

⁹⁹ Si tratta di crediti sorti a norma degli articoli 82 e ss. del DPR 115/2002, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

ragionevole durata del processo, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni con i consigli circondariali dell'ordine forense, per la destinazione di unità di personale dei consigli a supporto delle attività di cancelleria e segreteria nei settori sopra richiamati.

Il comma 785 prevede che per la durata di prestazione dell'attività da parte del suddetto personale gli oneri retributivi e previdenziali sono posti a carico dei consigli dell'ordine di provenienza, con esclusione di qualsiasi emolumento da parte dell'amministrazione di destinazione, senza instaurazione con la stessa di alcun tipo di rapporto di lavoro.

I commi 786 e 787 stabiliscono infine che le convenzioni hanno durata triennale e cessano al decorso di tale termine le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero della giustizia e realizzate senza oneri per la finanza pubblica.

L'integrazione è al momento sprovvista di RT.

Al riguardo, in considerazione del tenore meramente procedurale delle norme richiamate, non ci sono osservazioni.

Comma 788 (Esecuzione sentenze Corte di Giustizia UE)

La norma, inserita a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aggiunge il comma 788, che modificando l'art. 1 comma 250, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), stabilisce che, anziché la Presidenza del consiglio, sia ciascuna delle diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio a provvedere al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne emesse nei confronti dell'Italia per mancato o ritardato recepimento della normativa europea.

L'integrazione è al momento sprovvista di RT.

Al riguardo, posto che la norma dispone che d'ora innanzi l'onere connesso alle sanzioni irrogate dalla UE, in caso di soccombenza in giudizio occasionati dal mancato recepimento della normativa comunitaria ricada sulla UE, ricada sulle Amministrazioni statali interessate andrebbe chiarito a valere di quali risorse ciò potrà essere attuato dalle medesime.

Commi da 790 a 791 (Percorso tutela vittime di violenza)

I commi 790-791 dispongono, in applicazione della disciplina europea in materia di protezione ed assistenza delle vittime di reato, nonché in attuazione del decreto-legge n. 93 del 2013, l'istituzione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere di un percorso di protezione denominato "Percorso tutela vittime di violenza". Per l'istituzione di detto percorso si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Si demanda poi ad apposito D.P.C.M. la definizione a livello nazionale delle linee guida per rendere operativo il Percorso suddetto, la cui attuazione avviene attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, ivi compresa la presa in carico da parte dei servizi di assistenza della vittima che intenda sporgere

denuncia. Ai partecipanti ai predetti gruppi multidisciplinari non è prevista l'erogazione di indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.

La RT non analizza i commi.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alle concrete modalità operative che possano rendere effettiva la clausola d'invarianza recata dalle disposizioni, fermo restando che ai partecipanti ai gruppi multidisciplinari è espressamente esclusa l'erogazione di indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.

Comma 805

(Sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e norme sul funzionamento del CIPE)

Il dispositivo, inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, contiene una serie di modifiche normative volte, da un lato, ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e, dall'altro lato, a modificare la disciplina della composizione del CIPE e della delegabilità della presidenza del Comitato medesimo.

In merito al sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici (lett. a)-d)), una prima modifica al sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti è finalizzata a semplificare le procedure per l'emanazione del D.P.C.M. con cui dovranno essere stabiliti i criteri per la sua definizione: viene infatti eliminato il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché dei Ministri dello sviluppo economico e per la coesione territoriale, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze nonché del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del CIPE. Vengono poi introdotte disposizioni (nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 229/2011) che contemplano l'istituzione di un "Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita" (FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati (ad eccezione dei residui perenti). È altresì disciplinata l'assegnazione delle risorse del Fondo, che viene effettuata dal CIPE (su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. Una speciale disciplina è dunque prevista per le risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Tali risorse saranno incluse in una sezione speciale del Fondo e per esse continuerà ad essere possibile (in virtù del richiamo all'art. 10, comma 10, del D.L. 98/2011) la conservazione nel conto dei residui delle somme non impegnate al termine dell'esercizio precedente, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Inoltre, mentre per l'assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione.

Circa il funzionamento del CIPE (lett. e)-g)), un primo gruppo di modifiche è finalizzato a consentire la delegabilità della presidenza del CIPE in caso di:

- assegnazioni a valere sul FSC; variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla realizzazione di opere della legge obiettivo;

- diversa allocazione delle risorse del FSC; assegnazioni a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. Viene altresì prevista l'abrogazione della norma (art. 2 della L. 144/1999) che prevede la composizione variabile del CIPE, vale a dire la partecipazione al CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri non appartenenti al CIPE nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto di delibera.

La RT riferisce che la disposizione, ivi trattandosi di disporre revoca e riassegnazione di risorse già stanziate, per cui essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur prendendo atto dell'assenza di effetti derivante dalle norme in esame secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo, dal momento che le procedure di revoca e riassegnazione delle risorse previste in capo al CIPE opereranno a valere delle sole già previste dalla legislazione vigente, andrebbero tuttavia attentamente considerati anche gli effetti modificativi d'impatto derivanti dall'attivazione del nuovo fondo per la riprogrammazione degli investimenti, rispetto ai saldi tendenziali a legislazione vigente.

La questione imporrebbe la considerazione dell'adeguatezza delle risorse stanziate annualmente nell'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia, e volto, per l'appunto, alla compensazione delle "alterazioni" o modificazione degli effetti di cassa, conseguenti alla mutazione, anche solo cronologica, delle modalità di impiego delle risorse ordinariamente destinate a finanziarie gli investimenti.

Commi 811 e 812 (Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne)

Le disposizioni incrementano di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, volta a finanziare la strategia di sviluppo delle Aree interne.

Conseguentemente la predetta autorizzazione di spesa, a valere sul Fondo di rotazione, è complessivamente pari a 190 milioni di euro, di cui: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva che le risorse complessive per finanziare le aree interne nel periodo 2015-2018 dovrebbero ammontare a 187 milioni e non a 190 milioni come affermato dalla norma, pur computando l'incremento di 10 milioni ivi previsto.

Si ricorda che per il 2014 erano stati autorizzati 3 mln di euro, pertanto l'importo complessivo di 190 milioni sarebbe corretto ove includesse tale annualità. Trattandosi tuttavia di un esercizio già concluso, esso non dovrebbe essere considerato, salvo che per eventuali residui che comunque atterrebbero alla competenza dell'anno di riferimento. Pertanto, appare necessario fornire ulteriori informazioni circa l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di 3 mln per il 2014 che il comma 13, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013 aveva disposto per l'anno 2014 ed in ogni caso andrebbe valutata una modifica del testo della norma.

Nel dettaglio la rimodulazione del finanziamento aggiunge 20 milioni al 2018, di cui 10 derivanti dall'incremento in esame e 7 quali spostamento di somme dal 2015. Come evidenziato, quindi vi sarebbero 3 milioni eccedenti.

Comma 814 **(Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi)**

Il comma 814, modificato dalla Camera dei deputati, disciplina i poteri sostitutivi dello Stato nei casi di violazione della normativa europea, accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'UE che condanna l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Le modifiche introdotte:

- stabiliscono che le misure previste si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge;
- attribuiscono al commissario i poteri e le facoltà previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- estendono le disposizioni in esame anche ai casi in cui ci sono procedure di infrazione europee in corso.

La RT afferma che le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì determinano un potenziale risparmio di spesa in termini di minori costi associati alla riduzione delle procedure di infrazione, quantificabili solo a consuntivo.

Al riguardo, atteso il contenuto ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 815 **(Attività di bonifica SIN "Bussi sul Tirino")**

La norma è finalizzata ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per l'attività di bonifica e messa in sicurezza del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reinustrializzazione previsti dall'articolo 2, comma 3-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010. A tale scopo, il commissario delegato, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, è autorizzato all'emanazione di appositi bandi e all'utilizzo delle risorse destinate a tale fine al medesimo sito di interesse nazionale "Bussi sul Tirino", giacenti sulla contabilità speciale prevista dalla medesima ordinanza. Decorso il suddetto termine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge n. 225 del 1992, disciplina la modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato e stabilisce un termine per la chiusura della suddetta contabilità speciale. Le eventuali risorse residue sono versate in entrata al Ministero dell'ambiente, per essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del Sito di interesse Nazionale "Bussi sul Tirino", individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

La RT, relativamente ad una modifica apportata dal Governo alla Camera dei deputati per meglio specificare le risorse da utilizzare per le finalità della norma, afferma che la modifica si è resa necessaria al fine di specificare che le risorse destinate agli interventi di cui alla presente disposizione sono quelle già preordinate al SIN di Bussi sul Tirino, giacenti nella contabilità speciale 3911, tenuto conto che la contabilità speciale citata è stata aperta originariamente anche per l'emergenza del Fiume Aterno.

Pertanto, la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma è necessaria per consentire il corretto utilizzo delle risorse.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 816 a 818 (Assunzioni personale del Ministero dell'ambiente)

Il dispositivo, inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce i commi da 816 a 818 riguardanti le assunzioni di personale a tempo indeterminato ed indeterminato da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in deroga a quanto stabilito dalla normativa in materia di mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.

Il comma 816 autorizza il Ministero dell'ambiente, in deroga a quanto stabilito in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali e presso le amministrazioni dello Stato (art. 1, c. 424 e 425, L. 190/2014), ad assumere nel 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di n. 30 unità complessive, attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, in corso di validità, banditi dall'ISPRA. Allo scopo di creare un apposito ruolo tecnico, al termine dei tre mesi il richiamato Ministero può assumere a tempo indeterminato il suddetto personale, con inquadramento nell'Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica.

Il comma 817, allo scopo di garantire il supporto necessario alle attività istituzionali, autorizza il Ministero dell'ambiente, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 1, commi 424 e 425, della L. 190/2014, ad assumere nel 2016, a tempo indeterminato, un contingente di personale di n. 11 unità complessive (6 collaboratori amministrativi e 5 collaboratori tecnici), nel rispetto della propria dotazione organica, attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi ed espletati dall'ISPRA, da inquadrare nell'Area seconda, posizione economica F1.

Il comma 818 riconosce al Ministero dell'ambiente la possibilità di procedere alle suddette assunzioni senza il previo espletamento delle procedure di mobilità del personale (ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni).

Di conseguenza, a fini di copertura, alla Tabella A sono ridotti gli accantonamenti relativi al Ministero dell'Ambiente.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvata alla Camera dei deputati espone i seguenti effetti:

Co.		s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
816-817	Assunzione personale Ministero dell'ambiente	s	c	1,8	1,5	1,5	1,8	1,5	1,5	1,8	1,5	1,5
816-817	Assunzione personale Ministero dell'ambiente – effetti riflessi	e	t/c	0	0	0	0,9	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i dati e parametri necessari al computo della spesa complessiva da sostenersi nel 2016 e dal 2017 relativamente al reclutamento a tempo determinato (n. 30 unità, per max tre mesi) e indeterminato ivi indicato (n. 11 unità), come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità.

Comma 829 e 830 **(Casse depositi e prestiti S.p.A. e fondi SIE)**

Il comma 829 autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le società dalla stessa controllate a ricevere affidamenti per compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione. Per effetto delle modifiche, inserite dalla Camera dei deputati, si chiarisce che i predetti enti possono direttamente esercitare detti compiti di esecuzione, anziché ricevere affidamenti a tale scopo. Di conseguenza, in luogo di prevedere affidamenti da parte delle autorità di gestione, si specifica che dette autorità ne fanno previa richiesta.

Il comma 830 specifica che le predette attività di esecuzione di strumenti finanziari destinatari di fondi SIE possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati anche a valere su risorse comunitarie. A tal fine le risorse delle amministrazioni statali sono individuate con DPCM, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 838 **(Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra)**

La norma prevede che le risorse non impegnate derivanti dai proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas serra, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto ministeriale n. 231 del 2014 vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto "nuovi entranti".

Si prevede inoltre che per gli esercizi successivi, con i decreti con i quali sono ripartite le citate risorse, si effettuino anche i conguagli necessari a rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e il previsto vincolo di destinazione per investimenti ambientali derivante dalla attuazione direttiva 2009/29/CE.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se la mancata assegnazione dei proventi in esame, in quanto risorse non impegnate, era già scontata a legislazione vigente. Sul punto si rammenta che al termine dell'esercizio gli stanziamenti in bilancio non impegnati rappresentano economie di bilancio e sono destinate al miglioramento dei saldi.

Comma 839 (Fondo discariche abusive)

Il dispositivo, inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione del fondo – di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) – per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. E' demandata al Ministero dell'ambiente l'individuazione e la pubblicazione sul suo sito istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano, nonché l'indicazione progressiva degli interventi effettivamente realizzati.

Di conseguenza, a fini di copertura, si provvede alla modifica del comma 638, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto che l'autorizzazione in esame è chiaramente formulata quale tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Commi da 842 a 854 (Fondo di risoluzione nazionale (D.L. 183/2015))

I commi in esame ripropongono il contenuto del recente decreto legge 183/2015 concernente disposizioni urgenti per il settore creditizio, confluito quindi nel presente disegno di legge in conseguenza delle modifiche approvate dalla Camera.

In particolare con il comma 842 si costituiscono, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre c.a. quattro nuove società per azioni¹⁰⁰, tutte con sede in Roma, presso la Banca d'Italia, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte¹⁰¹ ai sensi del DLgs 180/2015 nei confronti della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte assoggettate alla procedura di risoluzione delle crisi bancarie¹⁰². Tali nuove entità hanno l'obiettivo di mantenere la

¹⁰⁰ Così denominate: nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.

¹⁰¹ È un'entità costituita e gestita dalle autorità bancarie per proseguire le funzioni più importanti in vista di una successiva vendita sul mercato del patrimonio qualora le condizioni lo consentano.

¹⁰² La risoluzione è una procedura di ristrutturazione gestita da autorità indipendenti che attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalla *Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)* – direttiva che introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento- mira ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca a

continuità delle funzioni essenziali anteriormente svolte dalle precedenti banche e, quando le condizioni di mercato lo permetteranno, potranno cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività e le passività acquistate.

Il comma 843 chiarisce che alle nuove società possono essere trasferite azioni, partecipazioni, diritti e attività e passività delle banche soggette a risoluzione.

Il comma 844 dopo aver individuato il capitale sociale di ciascuno dei nuovi istituti di credito specifica che le loro azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo di risoluzione nazionale¹⁰³; per contro il capitale di nuova emissione delle società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo.

Con il comma 845 la Banca d'Italia adotta lo statuto delle società e nomina i primi componenti degli organi amministrativi e di controllo e ne determina i compensi.

Con il comma 846 è previsto che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del citato DL183/2015 tenga luogo delle formalità civilistiche di costituzione e di iscrizione nel registro delle imprese delle società; dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le nuove società con il proprio patrimonio.

Gli adempimenti societari, ai sensi del comma 847 sono perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.

Il comma 848 chiarisce il meccanismo di versamento, da parte di banche aventi sede legale in Italia e succursali italiane di banche extracomunitarie, delle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al citato Fondo non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese posti a carico del Fondo stesso in relazione alle misure previste dai provvedimenti di avvio del meccanismo di risoluzione unico previsto dalla disciplina europea¹⁰⁴. Le contribuzioni addizionali sono versate nella misura determinata dalla Banca d'Italia entro il limite complessivo previsto dagli articoli 70¹⁰⁵ e 71 del citato regolamento; solo per l'anno 2016 tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi .

Il comma 849 reca il trattamento sanzionatorio nel caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi addizionali, determinati ai sensi del citato comma 848.

Il comma 850 detta la disciplina fiscale, in caso di procedura di risoluzione, in materia di trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (*deferred tax asset* - c.d. DTA¹⁰⁶) relative alle componenti negative di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del

ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione. Gli strumenti della risoluzione sono: vendere una parte delle attività ad un acquirente privato; trasferire temporaneamente le attività e passività ad un ente ponte; trasferire le attività deteriorate ad un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; applicare il *bail-in* cioè svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

¹⁰³ Detto fondo è uno strumento del meccanismo unico di risoluzione ed è alimentato negli anni da contributi versati dalle banche dei diversi paesi; la sua funzione è quella di finanziare l'applicazione delle misure di risoluzione, ad esempio, attraverso la concessione di prestiti o il rilascio di garanzie.

¹⁰⁴ Articolo 99, del regolamento (UE) n. 806/2014 del parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014.

¹⁰⁵ In sintesi l'articolo 70 dispone che il contributo annuo di ciascun ente sia calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri e i depositi protetti), in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi proprie ed i depositi protetti) di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti. Il calcolo dei singoli contributi è affidato al comitato di risoluzione, previa consultazione della BCE o dell'autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione.

¹⁰⁶ Le DTA si generano quando la normativa fiscale differisce da quella civilistica, producendo dei disallineamenti temporali in ordine ai tempi di deduzione fiscale delle componenti di reddito.

DL225/2010¹⁰⁷, iscritte nella situazione contabile dell'ente soggetto a risoluzione; in tal caso prevede che la trasformazione in credito d'imposta delle DTA decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base di dati risultanti dalla situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili le componenti negative corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del comma in esame.

Il comma 851 fissa la data di decorrenza delle disposizioni descritte nel precedente comma alla data di entrata in vigore del citato DLgs 180/2015¹⁰⁸.

Ai sensi del comma 852, le norme (contenute nel decreto-legge n. 83 del 2015) che permettono di dedurre in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) le svalutazioni e le perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in luogo della vigente decorrenza che considerava il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015; in tal modo esse si applicano anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente o superiore all'anno solare.

Il comma 853 esclude che i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione nazionale all'ente ponte si considerino sopravvenienze attive ai fini delle imposte sui redditi.

Infine il comma 854, con finalità di coordinamento, abroga il decreto-legge n. 183 del 2015 fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

La RT evidenzia che le norme in commento hanno natura procedimentale volta ad agevolare la tempestività e l'efficace implementazione dei programmi di risoluzione. Specifica inoltre che non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo di risoluzione nazionale. Dopo aver ripercorso la portata normativa della nuova disciplina, sottolinea che i commi 850 e 851 garantiscono, anche in caso di ingresso nelle nuove procedure di risoluzione, la possibilità di adottare le vigenti misure in materia di trasformazione delle imposte anticipate relative alle svalutazioni crediti (DTA) in crediti di imposta, a partire dalla data di avvio della procedura di risoluzione bancaria stessa; trattandosi di un intervento di adeguamento della legislazione vigente alle disposizioni non ascrive effetti finanziari.

Con il comma 852 intende invece garantire l'applicazione della deducibilità delle rettifiche su crediti in un unico periodo d'imposta, anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente o superiore all'anno solare. La disposizione in commento non comporta effetti aggiuntivi di natura finanziaria rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria in quanto quest'ultima era stata basata, fin dal primo anno di applicazione, sui dati dichiarativi e di bilancio dell'intero universo dei soggetti interessati dalla misura operanti nel settore finanziario; pertanto alla modifica non ascrive effetti.

Conclude specificando che il contenuto del comma 853, il quale dispone che i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione agli enti ponte non si considerano

¹⁰⁷ Il comma in esame si riferisce alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali.

¹⁰⁸ Cioè a decorrere dal 23 novembre 2015.

sopravvenienze attive, si configura come rinuncia a maggior gettito trattandosi di versamenti relativi ad azioni recentemente previste dalla legge e non ancora poste in essere.

Al riguardo si evidenzia che la valutazione di neutralità delle disposizioni di natura fiscale si fonda sul fatto - così come specificato in RT - che la quantificazione originaria dell'onere recato dalla disciplina contenuta nell'articolo 16 del D.L. 83/2015 è stata basata sull'intero universo dei soggetti interessati dalla disposizione relativa alla deducibilità nell'esercizio delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari. Tuttavia sul punto si osserva che l'originaria RT annessa al citato articolo 16 del D.L. 83/2015 era stata costruita sulle risultanze di bilancio per il 2013 e sull'universo dei soggetti bancari. In considerazione di quanto precede in ottica prudenziale, si osserva che la rilevanza e la specificità delle fattispecie che coinvolgono le quattro banche poste sotto procedura di risoluzione richiederebbero l'effettuazione di una ricostruzione *ad hoc* circa il valore che era stato possibile attribuire in RT originaria in capo ai citati soggetti (visto che la procedura di stima adottata si era basata su una elaborazione tasta a testa in termini sia di IRES che di IRAP) al fine di procedere poi ad un confronto con quanto si sarebbe stimato oggi, in base alle attuali risultanze contabili. Solo in tal modo si potrebbero escludere effetti finanziari negativi ulteriori rispetto a quanto stimato nella RT originaria.

In merito infine alla considerazione che i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti-ponte (cfr comma 853) non si considerino sopravvenienze attive non si hanno rilievi da formulare atteso che si condivide l'affermazione per cui la disposizione si configura come rinuncia a maggior gettito.

Comma da 855 a 861 (Interventi relativi all'insolvenza di alcuni istituti di credito)

Il comma 855 istituisce il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle suddette banche. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

Il comma 856 stabilisce che il Fondo è alimentato, sino ad un massimo di 100 mln di euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato.

Il comma 857 demanda a decreti ministeriali la definizione, tra l'altro, delle modalità di gestione del Fondo, delle modalità e delle condizioni di accesso, inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanza, delle procedure da esperire che possono anche essere di natura arbitrale e delle ulteriori disposizioni attuative.

Il comma 858 stabilisce che in caso di ricorso alla procedura arbitrale le prestazioni del Fondo sono subordinate all'accertamento delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico Finanziario (decreto legislativo n. 58 del 1998) per quanto riguarda i servizi e le attività di investimento concernenti i predetti strumenti finanziari subordinati.

Il comma 859 affida a un D.P.C.M., adottato sentite le Commissioni parlamentari competenti, la nomina degli arbitri – i quali devono avere specifici requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità – cui sono affidate le summenzionate procedure relative al Fondo.

Il comma 860 fa comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, prevedendo la surroga del Fondo nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte.

Il comma 861 attribuisce la gestione del Fondo di solidarietà al Fondo interbancario di tutela dei depositi. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà.

La RT afferma che il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie. Non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo di risoluzione nazionale. La RT afferma in sostanza che non sussistono oneri per la finanza pubblica, perché i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, al funzionamento del fondo e alle procedure arbitrali sono di fatto a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi (di cui all'articolo 96-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993), finanziato dalle banche aderenti.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento circa gli effetti fiscali conseguenti alle anticipazioni fornite dagli istituti di credito al FITD al fine di alimentare il Fondo di solidarietà per gli obbligazionisti subordinati. Trattandosi di importi rilevanti, l'impatto sui bilanci degli istituti di credito finanziatori potrebbe riverberarsi negativamente sul gettito tributario riveniente da tali soggetti.

Commi 866 e 867 (Rinnovo parco autobus e commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici)

Il comma 866, modificato dalla Camera dei deputati, amplia la denominazione del Fondo per l'acquisto diretto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale, all'ipotesi del noleggio e a tutte le tipologie di mezzi, anziché dei soli automezzi. Si prevedono inoltre ulteriori risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 130 mln per il 2021 e 90 mln per il 2022.

Il comma 867 prevede il commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge. Con medesimo decreto è disposta la nomina del commissario e di eventuali subcommessari. Il commissario, entro 90 giorni dall'insediamento, provvederà a predisporre un piano industriale che preveda anche interventi di contenimento delle spese e ad inoltrare al Socio unico una relazione che descriva lo stato economico e patrimoniale della società e le cause della medesima ai fini dell'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Tale relazione deve essere pubblicata sui siti web del Ministero delle infrastrutture, nonché della società e dell'Agenzia per il trasporto della Regione Puglia. Il commissario può anche, qualora lo ritenga necessario, predisporre gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla legge fallimentare. Può anche essere prevista l'alienazione o il trasferimento della citata società. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società.

La RT si limita a descrivere le modifiche apportate al comma 866, mentre con riferimento al comma 867 afferma che il contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 è destinato a fronteggiare la grave situazione finanziaria dell'Azienda Ferrovie del Sud Est e servizi Automobilistici nelle more dell'attuazione del piano di risanamento e ad assicurare la continuità operativa della Società. Attualmente la situazione finanziaria ed economica della società, che è stata oggetto, il 24 novembre u.s., di cambiamento della governance, ha assunto gravi profili di criticità che non consentono la continuazione dell'attività aziendale con la conseguenza che, in assenza di un intervento straordinario, si produrranno già dal corrente mese di dicembre effetti negativi significativi sulla regolarità e continuità dei servizi di trasporto pubblico eserciti sul territorio della regione Puglia nonché effetti traumatici di carattere economico e sociale conseguenti all'impatto che la crisi in parola produrrà sull'organico dell'azienda e sull'indotto economico che ruota attorno ad essa.

La RT continua sottolineando che la norma proposta prevede un intervento straordinario volto ad assicura la continuità aziendale e con essa la continuità e la regolarità del servizio pubblico mediante l'intervento di un Commissario che persegua un percorso di efficientamento aziendale imposto dalla legge al fine di produrre gli effetti attesi senza condizionamenti esterni pena la messa in liquidazione dell'azienda. L'esigenza finanziaria, quantificata in 70 milioni di euro, rinviene da una analisi economico-finanziario che è stato possibile effettuare a seguito del richiamato cambio di governance. In particolare la nuova governance ha potuto riscontrare d'intesa con il Collegio sindacale della Società una difficoltà finanziaria di circa 170 milioni di euro conseguente allo squilibrio finanziario derivante dal rapporto debiti crediti, all'assorbimento dell'accantonamento del T.F.R., all'assorbimento del Capitale sociale, alla sussistenza di crediti di dubbia esigibilità.

L'importo di 70 milioni di Euro viene considerato congruo per il risanamento aziendale se autorizzato per effettivi interventi di efficientamento aziendale ricorrendo eventualmente anche alle procedure di ristrutturazione del debito previsto dalla legge n. 2 del 16 marzo 1942.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria si rinvia a quanto appositamente indicato nella RT riferita ai commi 640 e da 644 a 655.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rinnovo Parco autobus (incremento risorse)				210.000.000	210.000.000	130.000.000	90.000.000
Ferrovie del Sud Est	70.000.000						

Al riguardo, al fine di circoscrivere correttamente l'onere, andrebbero specificate le varie componenti di costo finanziate dal contributo di 70 milioni di euro per il 2016, di cui al comma 496-bis. In particolare, andrebbe chiarito se con le predette risorse siano coperti anche gli eventuali oneri per il compenso del commissario e dei sub commissari.

Commi da 868 a 874 **(Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS)**

Il dispositivo, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aggiunge i commi in rubrica che si propongono principalmente due obiettivi: da un lato, convogliare (a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 868) e, dall'altro lato, disciplinare in una norma di rango primario l'attuale regolazione del contratto di programma tra ANAS S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi MIT).

Sul primo aspetto (commi 868-869) va sottolineato che ivi si prevede innanzitutto che le risorse del Fondo confluiscono nel conto di tesoreria intestato alla medesima società, sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste nella “parte investimenti” del contratto di programma, sulla base dell'avanzamento del cronoprogramma delle stesse (comma 868). Ulteriori disposizioni sono poi finalizzate a disciplinare il monitoraggio (in particolare viene prevista la rendicontazione trimestrale dall'ANAS al MIT delle risorse utilizzate) delle risorse e adeguati meccanismi di supervisione e controllo (che dovranno essere definiti con un apposito decreto interministeriale, per il quale non viene però fissato un termine per l'adozione).

In merito alla nuova disciplina del contratto di programma con ANAS (commi da 869 a 873) il comma 870 provvede a regolare la disciplina del contratto di programma tra MIT e ANAS S.p.A. stabilendo, tra l'altro, che tale contratto: a) ha durata quinquennale; b) riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad ANAS S.p.A. nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che Anas garantisce su tutto il territorio nazionale; c) definisce il corrispettivo annuale in favore dell'ANAS; d) è basato su un piano pluriennale; e) stabilisce gli standard qualitativi, il cronoprogramma delle opere, nonché le priorità.

Inoltre, viene disciplinata la procedura per l'approvazione del contratto di programma (che è approvato dal CIPE su proposta del MIT, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'ora in poi MEF, per quanto attiene agli aspetti finanziari), per il suo monitoraggio ed il suo aggiornamento. Con riferimento a tali ultimi due aspetti viene previsto che: 1) entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS trasmetta al MIT una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma e della situazione finanziaria, che deve essere validata dal MIT e inoltrata al CIPE, al MEF nonché, alle competenti Commissioni parlamentari (comma 870); 2) entro il 31 gennaio di ciascun anno il CIPE, su proposta del MIT, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma e, in particolare, del piano pluriennale delle opere (comma 871).

Poi è consentito all'ANAS S.p.A. di attingere al Fondo istituito dal comma 868 per quei finanziamenti necessari a fronteggiare emergenze o altri eventi che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, nonché disciplinare le modalità procedurali da seguire in tali casi (comma 873). Viene, infine, dettata una disposizione transitoria che prevede, nelle more dell'approvazione del nuovo contratto di programma 2016-2020 secondo le disposizioni dei commi in esame, l'applicazione delle norme finalizzate alla confluenza delle risorse in un unico fondo (quindi dei commi 868 e 869) alle opere già approvate o finanziate, nonché a quelle contenute nel contratto di programma 2015 (comma 874).

Di conseguenza, alla Tabella E, sono rideterminati gli importi relativi alla voce: Legge n. 147 del 2013, articolo 1, co. 68 – Interventi nel settore dei trasporti (ANAS).

La RT afferma che per garantire la capacità di programmazione e di spesa di ANAS, la disposizione prevede che tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate ad interventi della Società, ivi incluse quelle stanziate per il contratto di programma, confluiscano in un unico Fondo iscritto nello stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere utilizzate attraverso l'apposito conto di tesoreria intestato ad ANAS, ove le risorse confluiscano periodicamente, per i pagamenti connessi agli investimenti previsti nel contratto di programma ed eventuali interventi di emergenza sulla rete viaria autorizzati dal MIT.

È prevista una rendicontazione trimestrale delle risorse utilizzate, con indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate.

Precisa poi che al comma 869 viene disciplinato il contratto di programma quinquennale tra Anas S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare contenute in un piano pluriennale dei servizi da rendere sulla base di un programma di servizi sulla rete stradale e viene approvato dal CIPE, anche in relazione agli aggiornamenti annuali.

Sottolinea che Anas S.p.A. deve altresì produrre entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione, che il MIT trasmette al CIPE, sullo stato di attuazione del contratto di programma e sulla relativa situazione finanziaria complessiva, oltre che sulla qualità dei servizi resi.

La RT conclude affermando che disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto riordina tutti gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e definisce modalità procedurali per il loro utilizzo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, andrebbero *in primis* richiesti ragguagli in merito agli effetti derivanti dalla modifica dei contenuti e degli adempimenti ricadenti su ANAS per effetto della nuova disciplina dei contratti di programma, e circa la suscettibilità della stessa, in termini di maggiori oneri per l'erario a fronte dei servizi richiesti ad ANAS.

Inoltre, anche da punto di vista metodologico-contabile, posto che il dispositivo si limita a provvedere al riordino della disciplina contabile relativa ai finanziamenti che dal bilancio dello Stato affluiscono ordinariamente ad ANAS spa, unitamente anche ad una revisione dei modalità e contenuti dei contratti di programma dallo stesso organo stipulati con lo Stato, sembrerebbe comunque necessaria una riflessione, sulla circostanza che con la norma prevede, espressamente, l'apertura di una contabilità speciale di tesoreria, cui d'ora innanzi affluiranno annualmente le risorse destinate ad ANAS, le quali saranno previamente concentrate in bilancio, in un unico fondo iscritto nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture.

A tale riguardo, posto pur che il comma 869 stabilisce che dovranno essere previste in sede regolamentare le modalità di monitoraggio dei prelievi da detto conto da parte di ANAS, e la condivisione di un cronoprogramma dei pagamenti con i ministeri competenti, si osserva, su di un piano più generale, che l'apertura di gestioni fuori bilancio rappresenta uno dei fattori, se non il principale, di solo parziale rappresentatività dei flussi di spesa che emergono dalla risultanze annuali di rendiconto.

Ciò detto, atteso che, come noto la gestione delle medesime risorse, una volta transitate in tesoreria, non soggiace più ai rigorosi termini di mantenimento delle risorse in bilancio previste per gli stanziamenti di parte corrente ed in conto capitale.

In tal senso, si aggiunge che la stessa legge di contabilità ha previsto una specifica delega volta a corrispondere una maggiore rappresentatività del bilancio come documento di "cassa" di cui un aspetto specifico e per nulla secondario è rappresentato dalla progressiva a eliminazione delle contabilità speciali, che si generano ordinariamente, a valere di risorse di provenienza dal bilancio statale. Ciò, peraltro, anche in attuazione della recepita direttiva europea sui quadri di bilancio n. 85 del 2011, che impone di allegare a ciascuno stato di previsione, il quadro delle contabilità speciali ad esso afferenti.

Andrebbero pertanto ponderate le implicazioni anche in termini di riflessi che derivano dalle norme in esame sulla trasparenza e leggibilità dei dati di bilancio.

Commi da 878 a 879 (Fondi di garanzia)

Il comma 878 rifinanzia per l'importo di 350 milioni di euro per il 2016 (1,5 mld nel testo licenziato dal Senato), di 1,5 miliardi di euro per il 2017, di 1,7 miliardi di euro per il 2018 e di 2 miliardi di euro per il 2019 il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 (Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato).

Il comma 879 incrementa di 150 milioni di euro (derivanti da parte dei risparmi di cui al comma precedente) per il 2016 la dotazione del fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato.

La RT afferma che sia l'onere che la copertura impattano soltanto sul SNF in quanto la garanzia in favore di SACE è considerata non standardizzata secondo i criteri di contabilità nazionale e, pertanto, gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento si verificheranno (*rectius*: si contabilizzeranno) solo nell'eventualità di una escussione della stessa.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti:

Co.		s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
878	Rifinanziamento Fondo di riserva per le garanzie dello Stato di cui all'art 37 comma 6 D.L. 66 del 2014	s	k	350,0	1.500,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
879	Incremento del Fondo relativo alla garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di Sace S.p.a. di cui all'art 6 comma 9 bis D.L. 269 del 2003	s	k	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Al riguardo, andrebbe assicurato che la rimodulazione determinata dai 2 commi, riducendo il Fondo di riserva per le garanzie dello Stato e incrementando il Fondo di garanzia per la SACE, sia coerente con le esigenze di operatività dei Fondi in parola. Inoltre, sarebbe necessario acquisire elementi conoscitivi circa le ipotesi e le assunzioni poste a base della determinazione degli importi indicati. In particolare, pur prendendo atto che, secondo i chiarimenti forniti, il fondo per le garanzie dello Stato sarà ripartito, a seconda delle esigenze, tra le diverse fattispecie di garanzia, andrebbe chiarito se i predetti importi corrispondano a una valutazione, sia pur di massima, riguardo ai possibili rischi di escussione e le ragioni per cui si è reputata possibile una rimodulazione nel corso dell'esame parlamentare.

Poiché la RT afferma che la garanzia per la SACE è considerata non standardizzata secondo i criteri di contabilità nazionale, si chiede conferma che anche le altre garanzie riconducibili al fondo di cui al comma 878 siano da considerarsi non standardizzate, attesa l'assenza di effetti sull'indebitamento¹⁰⁹.

Commi da 880 a 885 (Fondo di risoluzione unico)

La norma, inserita nel testo a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa del Governo approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati¹¹⁰, inserisce i commi da 880 a 885, coi quali si autorizza (comma 880) il Ministero dell'economia e delle finanze – MEF a stipulare con l'organo competente alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico degli istituti bancari (SRM), ovvero il Comitato di risoluzione (di cui al regolamento UE n. 806 del 2014) gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione Ecofin del 18 dicembre 2013, la quale, tra l'altro, stabilisce che gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, ove le risorse del medesimo siano insufficienti.

Il comma 881, prevede poi che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si dispone l'erogazione di finanziamenti ponte fino a 5.735 milioni di euro.

Il comma 882, stabilisce che ove non si possa procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del MEF che dispongono l'erogazione dei finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Il comma 883, per assicurare la disponibilità delle somme eventualmente richieste, istituisce nello stato di previsione del MEF un apposito fondo con dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per il 2016, per cui si prevede una contabilità speciale.

La dotazione del fondo è così costituita:

- a) per 1.500 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi, ivi compreso il contributo MEF a tale scopo, (articolo 45,

¹⁰⁹ Si ricorda che per le garanzie standardizzate, secondo il Sec 2010 è possibile stimare su un gran numero di prestiti quanti risulteranno inadempienti. In tali casi, il valore della passività nei conti del garante è pari al valore attuale delle presunte escussioni di garanzie sul totale delle garanzie emesse, al netto degli importi che il garante preveda di recuperare dai debitori inadempienti.

¹¹⁰ La proposta emendativa era stata approvata dal rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, del 13 dicembre 2015, pagina 23.

- comma 2, D.L. n. 66 del 2014) nella parte non utilizzata per la ristrutturazione del debito regionale (comma 884);
- b) per i restanti 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento al Fondo destinato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato (parte consequenziale dell'emendamento in esame).

Il comma 885 chiarisce infine che i rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento-ponte (comma 884) sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, mentre gli interessi sono riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvata alla Camera dei deputati espone i seguenti effetti:

Co.		s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
883	Finanziamento ponte al Fondo di risoluzione unico	s	k	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
884	Versamento in entrata delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 45, comma 2 del decreto-legge n.66/2014	e	ext	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Al riguardo, con particolare riferimento al comma 884, posto che ivi si prevede che la prima quota (1.500 milioni di euro) di risorse, affluisca al fondo in questione previo riversamento all'entrata del bilancio delle somme rimaste non utilizzate per l'intervento di ristrutturazione dei debiti regionali, ad oggi giacenti in tesoreria su apposita c.s., andrebbe innanzitutto confermato che le suddette giacenze risultino effettivamente disponibili, alla luce dei fabbisogni di impiego a suo tempo stimati per il riacquisto di *bond* regionali in circolazione, per cui andrebbe richiesta una situazione dettagliata circa le modalità di impiego e l'importo individuato degli utilizzi rispetto alla provvista originaria di tali risorse.

In proposito, andrebbe altresì richiesto se il riutilizzo delle citate risorse rispetto alle nuove finalità, determini, per la cronologia dei nuovi utilizzi, un'alterazione degli effetti di cassa già contemplati sui saldi tendenziali di spesa a ragione delle originarie modalità di impiego, nel qual caso si dovrà all'occorrenza ricorrere all'apposito fondo previsto in bilancio per la compensazione degli effetti di cassa.

Quanto invece alla seconda quota (1.000 mln di euro) destinata ad affluire al fondo di cui al comma 885, posto che ivi si provvede a carico delle risorse stanziate dal comma 883 ai fini della copertura finanziaria delle garanzie assunte dallo Stato, andrebbe confermato che tale riduzione possa avvenire tenuto conto dei fabbisogni di spesa già previsti¹¹¹.

In riferimento al comma 884, andrebbero poi richieste delucidazioni in merito al cronologico dei rimborsi delle quote dei prestiti ponte accordati ai sensi del comma 885,

¹¹¹ Nota di Lettura n.111, pagina 223 e seguenti.

dai cui dati solo si possono trarre sia pure prime indicazioni in merito alle risorse che affluiranno al Fondo per l'ammortamento del debito pubblico (per la quota capitale) e ai capitoli destinate alla copertura della spesa per interessi (per l'analogia quota) relativa al debito pubblico.

Sui commi 880 e 881, andrebbe chiarito se, e con quali riflessi d'oneri, l'autorizzazione all'apertura di anticipazioni di tesoreria possa determinare un peggioramento del fabbisogno, rispetto a quanto già scontato ai sensi della legislazione vigente, e comunque rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei relativi effetti peggiorativi, in conto interessi, a valere degli stanziamenti di spesa previsti a tal fine dalla legislazione vigente.

Comma 886 (Fondo garanzia PMI, riserva di quota al Sud)

Il comma riserva ad imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 20 percento delle risorse disponibili dal Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito centrale S.p.A, di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a*) della legge n. 662 del 1996.

La RT afferma che la riserva del 20% delle risorse disponibili del Fondo di garanzia PMI non determina effetti negativi per la finanza pubblica né nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 900 a 901 (Utilizzo del Bancomat per pagamenti di modico valore)

Il comma 900 estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Inoltre prevede che con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2015 (in tema di pagamenti elettronici) siano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche mediante dispositivi di controllo di durata della sosta.

La RT non analizza i commi.

Al riguardo, si evidenzia che in ossequio al principio di legalità, le fattispecie costituenti illecito amministrativo devono essere individuate dalla legge e non da un provvedimento normativo di rango secondario. Si osserva poi che il comma 901 appare di difficile comprensione, considerando che i dispositivi richiamati sono adibiti

alla riscossione del corrispettivo per il parcheggio in aree comunali. Nulla da osservare, comunque, per i profili di stretta competenza.

Comma 904 (Emolumenti delle PPAA superiori a mille euro)

La norma, inserita nel testo a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa del Governo approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati¹¹², aggiunge mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, in considerazione del tenore evidentemente ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Commi 906 e 907 (Estensione agevolazioni fiscali ai trasferimenti di masi chiusi)

Con le disposizioni in commento si estendono le agevolazioni fiscali previste in favore della c.d. piccola proprietà contadina (PPC) – che si ricorda si sostanziano nella applicazione dell'imposta di registro e di quella ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1 % – anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2001, dagli stessi abitualmente coltivati.

Con il comma 907 si prevede che le predette agevolazioni fiscali previste in favore della PPC siano applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta purché coltivatori diretti e conviventi di soggetti coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale¹¹³.

La RT non è stata presentata.

Al riguardo si osserva che le disposizioni di cui ai commi 906 e 907, determinando un ampliamento oggettivo e soggettivo dell'agevolazione fiscale prevista in materia di PPC, appaiono suscettibili di determinare oneri in termini minor gettito. Appaiono necessarie informazioni al fine di poter riscontrare il carattere prudenziale delle quantificazioni.

¹¹² La proposta emendativa era stata approvata dal rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, del 13 dicembre 2015, pagina 23.

¹¹³ La norma in esame fa riferimento ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 bis del DL n. 194/2009.

Comma 908

(Compensazione IVA per gli animali vivi)

Con la novella operata al comma 908 – che, si ricorda demandava ad un emanando decreto interministeriale l'innalzamento, in misura non superiore al 10%, delle percentuali di compensazione IVA applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario – si prevede in via ulteriore che con il medesimo decreto e le stesse modalità siano innalzate per l'anno 2016 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina, in misura non superiore all'8%. Si prevede inoltre che l'attuazione delle disposizioni approvate dall'altro ramo del Parlamento non possa comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

La RT non è disponibile.

Al riguardo si ricorda che, alla disposizione originaria (testo approvato dal Senato) del comma 908 erano stati associati, in termini di minori entrate, oneri pari a 32,4 mln di euro a regime. In relazione alla modifica approvata dalla Camera, considerato il limite di spesa fissato per la nuova agevolazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 911

(Estensione regime esenzione accisa energia elettrica da fonti rinnovabili)

La disposizione in commento estende il regime di esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 Kw consumata dalla imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dall'abitazione (di cui all'articolo 52, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1995) anche all'energia elettrica prodotta similmente¹¹⁴, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643 del 1962 (si tratta delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL).

Si ricorda che l'articolo 4, comma 1, n. 8) della legge n. 1643/1962 non ha assoggettato a trasferimento all'ENEL le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno, e ha disposto che le medesime imprese venissero assoggettate a trasferimento allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avesse per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.

La RT non è stata presentata.

Al riguardo si osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare minor gettito in relazione al quale non si dispone di informazioni circa la sua quantificazione. In occasione dell'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento alla disposizione, di iniziativa parlamentare, sono stati associati effetti in termini di maggior onere in misura pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2016. Appaiono necessari chiarimenti.

¹¹⁴ Dunque sempre con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 Kw in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Comma 917 (Controversie in materia di masi chiusi)

Le disposizioni in esame, riscrivendo il comma 3 dell'articolo 35 della legge n. 340/2000, stabiliscono un regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta, tassa o dal contributo unificato per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso per successione ereditaria. Si prevede inoltre che tali disposizioni trovino applicazione per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

La RT non è stata presentata.

Al riguardo, si osserva che la disposizione, rispetto alla disciplina vigente che già contempla un regime di esenzione in parte analogo, parrebbe estendere l'ambito applicativo dell'agevolazione vigente con riguardo ad atti documenti e provvedimenti relativi all'assunzione del maso chiuso in seguito all'apertura della successione. Inoltre la disciplina proposta, fa un generico riferimento all'esenzione da "ogni altra imposta" che si non si rinvie nel testo vigente. La disposizione, in assenza di altri elementi informativi, appare suscettibile pertanto di determinare minor gettito rispetto alla disciplina vigente in relazione alla quale appaiono opportuni chiarimenti.

Commi 918, da 920 a 925, 927, 928, 933 e da 936 a 945 (Disposizioni in materia di giochi)

Con la modifica al comma 918, si eleva al 17,5 per cento (dal 15 %), a decorrere dal 1° gennaio 2016, il PREU sulle *newslet* e si riduce al 70 per cento (dal 74%) la percentuale minima destinata alle vincite (*pay out*).

Il comma 920 abroga la norma¹¹⁵ che, ai fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce a decorrere dal 2015 la riduzione di 500 milioni di euro annui dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con *newslet* e *videolottery*.

Il comma 921, con norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma 649 abrogato (quindi valida per il periodo di validità), prevede che la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.

Il comma 922 prevede che a decorrere dal 2016 il rilascio del nulla osta per le *newslet* è consentito solo in sostituzione di quelle già esistenti: si preclude pertanto l'ammissione di apparecchi aggiuntivi.

Il comma 923 introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione del divieto di installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio). La sanzione si applica al titolare dell'esercizio e al proprietario dell'apparecchio. È introdotta poi la sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, posta a carico del titolare della piattaforma dei giochi nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali per il tramite di apparecchi situati in esercizi pubblici, connessi al web in via telematica.

¹¹⁵ Il comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

L'irrogazione delle sanzioni è affidata all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.

Il comma 924 aggiunge all'articolo 12 del D.L. n. 39 del 2009 il comma 1-*bis*, il quale prevede che le sanzioni contemplate per il caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera *o*), del citato articolo 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente.

Il comma 925 stabilisce che la delimitazione introdotta dal comma 924 trovi applicazione anche per le sanzioni già irrogate, ma non definitive al 1° gennaio 2016, in quanto impugnate o ancora impugnabili. Si prevede inoltre che le relative sanzioni siano rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.

Con la modifica al comma 927 si estende ai diversi soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita (in luogo del “soggetto residente”), la procedura volta ad accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD).

Il nuovo comma 928 prevede che, al fine di attivare la richiamata procedura, le attività svolte dai gestori possano essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza per l'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 927.

Con la riscrittura del comma 933 è soppressa la disposizione che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare con decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi. Si prevede, invece che i concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza, in scadenza al 30 giugno 2016, proseguano le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione alle gare.

Il comma 936 prevede che entro il 30 aprile 2016 siano definite in Conferenza unificata le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

I commi dal 937 al 940 disciplinano la pubblicità dell'offerta di gioco. In particolare, il comma 937 dispone che la pubblicità audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro sia effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, i cui criteri attuativi sono individuati con decreto¹¹⁶ del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentita l'AGCOM. Si segnala che le indicazioni contenute nella Raccomandazione sono riprodotte dal successivo comma 938.

Il comma 938 fissa, in ogni caso, una serie di limitazioni per la pubblicità del gioco. Ad esempio è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; che nega i rischi del gioco; che presenta il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari o personali; che induca a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento ai minori; che presenti l'astensione dal gioco come un valore negativo; che contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita; che faccia riferimento al credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

¹¹⁶ Da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2016.

Il comma 939 vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati, individuati con decreto interministeriale, delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza.

Il comma 940 stabilisce le sanzioni amministrative, irrogate dall'AGCOM, per i casi di inosservanza dei suddetti divieti.

Il comma 941 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predisponga campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Il comma 942 è volto a semplificare il processo di certificazione delle VLT. A tal fine è soppressa la disposizione che demanda ad un decreto dirigenziale di indicare *"le modalità di verifica di conformità"* degli apparecchi. Si prevede, invece, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipuli convenzioni per le verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti ed affidi al partner tecnologico (SOGEI) la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni.

Il comma 943 demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi *newslot*: si stabilisce il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT). Dopo il 31 dicembre 2017 non potranno più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi *newslot* che dovranno essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1 gennaio 2017 potranno essere rilasciati nulla osta per apparecchi che consentono il gioco da remoto. Nel contempo è prevista una riduzione proporzionale di almeno il 30 per cento dei nulla osta riferiti ad apparecchi attivi al 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Si fa quindi rinvio ad un decreto attuativo per disciplinare le modalità di tale riduzione, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità anche rateali del relativo pagamento.

Il comma 944 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza con vincita in danaro. L'imposta unica applicabile è fissata nella misura del 20 per cento delle somme che non risultano restituite al giocatore. Il margine è pari alla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Attualmente per tali giochi è prevista una tassazione sulla raccolta con l'aliquota del 3 per cento (con un *payout* di mercato del 90 per cento).

Il comma 945, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, prevede il passaggio al regime della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa (18 per cento per le scommesse su rete fisica e 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche. A decorrere dal 1° gennaio 2017, per il Bingo a distanza, l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che risultano non restituite al giocatore.

La RT, in relazione ai commi 918, 919 e 920, stima un effetto in termini di maggiori entrate derivanti dall'ulteriore incremento del PREU sulle AWP pari a 645 mln di euro. Precisa in proposito che i dati della raccolta 2015, aggiornati al mese di ottobre hanno fatto registrare un incremento dell'1,84% rispetto al corrispondente dato 2014, al quale corrisponde, in una proiezione annua, una raccolta pari a 25,8 mld di euro. Poiché ritiene il dato della raccolta 2015 consolidato giunge ad aggiornare le stime effettuate nella RT originaria che si basavano sul dato della raccolta 2014, ipotizzata come invariata. Poiché anche il settore VLT ha fatto registrare nel 2015 un incremento della raccolta (+3,41%) che passa da 21,387 Mld a 22,116 Mld di euro), procede alla quantificazione degli effetti delle disposizioni originarie del DDL come segue:

AWP: + 16 mln di euro (da 500¹¹⁷ a 516);

VLT: + 10 mln di euro (da 100 a 110).

Quanto poi all'abrogazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 190/2014, associa alla stessa un maggior onere in misura pari a 500 mln di euro in ragione di anno a partire dal 2016.

La stima di maggior gettito, derivante dall'emendamento in parola, è riportata nel seguente prospetto

	2016	2017	2018 (e succ.)
Comma 524	+645	+645	+645
Comma 525-bis	-500	-500	-500
Totale	+145	+145	+145
Rettifica stima c. 524	+16	+16	+16
Rettifica stima c. 525	+10	+10	+10
Totale complessivo	+171	+171	+171
<i>Milioni€</i>			

Quanto alla riduzione della misura minima di *payout* la RT evidenzia che la stessa non verrà automaticamente applicata. La RT rappresenta che attualmente il *payout* applicato sul mercato è superiore a quello minimo di legge e che la riduzione potrebbe interessare il margine esistente tra il *payout* commerciale attuale e quello minimo legale vigente, non attingendo necessariamente ed in tutti i casi alla riserva costituita da un nuovo livello minimo di legge. Non esclude peraltro che possa aver luogo una traslazione del maggior carico fiscale sull'utente, anche se in proposito afferma la non disponibilità di dati sufficienti per ipotizzare una reazione della domanda (raccolta) alla eventuale riduzione del *payout* (la quale può essere negativa ma anche indifferente, in ragione del fatto che le modifiche vengono introdotte progressivamente).

In relazione alla norma di interpretazione autentica posta dal comma 921 la RT rappresenta come la stessa miri a consentire di consolidare il gettito derivante dalla norma della legge di stabilità per l'anno 2015, senza determinare nel contempo un inasprimento della pressione erariale.

In relazione al comma 922, la RT non associa oneri alla disposizione che impedisce il rilascio di nulla osta per nuovi apparecchi AWP a decorrere dal 2016, in quanto la norma assicura la possibilità di sostituzione degli apparecchi attualmente in esercizio.

Quanto al comma 923, in relazione alle sanzioni amministrative in essa previste, anche se la disciplina potrebbe comportare l'attrazione a tassazione di apparecchi ad oggi utilizzati fuori dal circuito legale, ritiene prudentiale non associare alla norma effetti incrementativi di gettito.

¹¹⁷ Si segnala peraltro che la RT in relazione alla stima di 508 mln di euro riferita all'incremento del PREU in misura del 2% per gli AWP e di 107 mln di euro per l'incremento dello 0,5 % del PREU per le VLT provvedeva ad indicare nel prospetto riepilogativo effetti per complessivi 600 mln di euro in termini di maggiori entrate, operando quindi un arrotondamento al ribasso prudentiale.

Con riguardo al comma 933 che consente la proroga tecnica delle attività di raccolta oltre la scadenza degli affidamenti (30 giugno 2016) e fino al perfezionamento delle nuove concessioni, ritiene che la stessa miri ad evitare le conseguenze negative per l'erario e per i livelli occupazionali che deriverebbero dalla sospensione delle attività alla predetta scadenza.

Con riferimento ai divieti di pubblicità previsti dai commi 937 e 939, la RT ritiene che tali divieti non dovrebbero necessariamente riflettersi nel senso di una diminuzione del gettito atteso e che non dovrebbe determinarsi un effetto spiazzamento a vantaggio dell'offerta illegale.

In relazione al comma 941 in tema di certificazione dei sistemi di gioco, la RT rappresenta che la norma, oltre alla omogenizzazione e semplificazione del procedimento di certificazione, conseguendo una accelerazione, permette di modificare l'offerta in modo piu' allineato alle esigenze di mercato, quindi nel perseguimento della massimizzazione della raccolta e proporzionalmente del gettito erariale.

A proposito del comma 942, la RT esclude che la riduzione degli apparecchi possa determinare effetti sul gettito nel prossimo triennio. Ritiene che il numero dei nuovi apparecchi (70% del totale) potrebbe assorbire la domanda di gioco attuale, soddisfatta, tra l'altro dalle VLT, per le quali non è prevista alcuna riduzione di numero.

Il comma 943 uniforma la tassazione dei prodotti *on line*, diversi dai giochi che possono essere effettuati su rete fisica, e prevede il passaggio al regime del margine, vigente per gran parte delle tipologie di gioco a distanza. Tale disposizione non comporta sostanziali modifiche sotto il profilo delle aspettative di gettito. Tali giochi sono soggetti alla tassazione sulla raccolta secondo una aliquota del 3%. Con una raccolta di 70 mln il gettito generato è di 2,1 mln di euro. Poiché il *payout* di mercato di questi giochi è pari al 90% il margine sarebbe pari a 7 mln di euro che, con l'aliquota proposta del 20% generebbe un gettito erariale di 1,4 mln di euro, suscettibile di subire un incremento derivante dalla maggiore competitività dei prodotti rispetto a quelli offerti sulla rete clandestina tale da portare a un gettito in linea con quello previsto a legislazione vigente.

In relazione al comma 944, che ridefinisce il regime fiscale delle scommesse a quota fissa, la RT ricorda che la vigente disciplina prevede il pagamento di una imposta unica con aliquota variabile dall'8% al 2% per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli. Ricorda quindi che la raccolta delle scommesse sportive a quota fissa è stata pari a 4,213 mld di euro per un introito erariale di 158 mln di euro. Rappresenta quindi che da dati registrati fino al mese di ottobre 2015, è emerso un incremento della raccolta pari a circa il 30% per cui la raccolta relativa al 2015 può essere stimata in misura prudenziale almeno pari a 5.000 mln di euro per un gettito pari a 185 mln di euro.

Ai fini della stima del gettito provvede quindi a determinare il margine che costituirà la nuova base imponibile. Ipotizzando un payout del 80% a fronte di una

raccolta 2016 stiamta pari a quella prevista per il 2015 (5 mld di euro) si avrebbe un margine di 1 mld di euro. Applicando a tale importo l'aliquota del 20% (media tra il 18% applicabile alla rete fissa ed il 22% applicabile alle scommesse on line) si avrebbe un gettito erariale teorico di 200 mln di euro con un incremento potenziale di 15 mln di euro rispetto a quello previsto per il 2015.

Con riferimento al gioco del Bingo a distanza, l'applicazione dell'imposta unica nella misura del 20 per cento delle somme non restituite al giocatore, considerata l'eseguità della relativa raccolta, non determina significative variazioni di gettito.

Pertanto gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame possono essere riassunti come segue:

	2016	2017	2018 (e succ.)
Comma 524	1645	+645	+645
Comma 525-bis	-500	-500	-500
Rettifica stima c. 524	+16	+16	+16
Rettifica stima c. 525	+10	+10	+10
Comma 534-decies	+15	+15	+15
Totale complessivo	+186	+186	+186
<i>Milioni€</i>			

Al riguardo, si richiama l'attenzione sul fatto che la RT in commento ha posto a base della quantificazione dati più aggiornati riferiti alla raccolta 2015 (fino al mese di ottobre) rispetto a quelli utilizzati nella RT originaria (raccolta 2014 assunta come invariata per il 2016) sulla cui base è giunta a quantificare il predetto ulteriore incremento del PREU per le AWP (+2,5%; in totale +4,5%) ed a riconsiderare in senso più favorevole per l'erario la stima dell'aumento del PREU disposto nel testo originario del DDL 2111 sia per le AWP sia per le VLT. In proposito, in considerazione del significativo aumento del regime di tassazione per le AWP (+4,5%), e dell'utilizzo del gettito a copertura degli oneri del DDL in esame, si ripropongono le considerazioni già svolte nella nota di lettura del Servizio del bilancio¹¹⁸ circa l'opportunità, in ottica prudenziale, di effettuare anche una analisi di tipo dinamico nella quale sia valutato se, ed eventualmente in che termini, l'aumento del PREU possa, di fatto, nel tempo incidere sui comportamenti dei vari componenti della filiera e sui fruitori e – anche in relazione a quanto si legge in RT nella parte in cui non si esclude una traslazione del maggior carico fiscale sull'utente – dar luogo a riflessi negativi in ordine al gettito atteso. Da riscontri operati sul Bollettino delle entrate tributarie n. 164 (periodo gennaio- ottobre 2015), in termini di competenza, risultano di seguito riportati i dati che presentano un andamento negativo, in relazione ai quali appare necessario un chiarimento del Governo in ordine alla stima operata.

Entrate erariali gennaio ottobre 2015 (competenza)

¹¹⁸ A pag. 246 della nota n.111 del novembre 2015.

Sintesi del bilancio dello Stato

Accertamenti (in milioni di euro)	Preconsuntivo	Preconsuntivo	Var. ass.	Var. %
	Gen-Ott 2014	Gen-Ott 2015	Gen-Ott 2014-2015	Gen-Ott 2014-2015
Apparecchi e congegni di gioco (DL 269/2003 art.39,c.13)	3.441	3.236	-205	-6,0%

Con riferimento alla abrogazione della norma che a partire dal 2015 determina una riduzione, nella misura di 500 mln di euro in ragione di anno, dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con *newslot* e *videolottery*, la RT si limita a considerare l'effetto finanziario derivante dall'abrogazione (minori entrate a regime per 500 mln di euro in ragione di anno a decorrere dal 2016). Si ricorda che in occasione del varo della norma di cui si prefigura l'abrogazione la RT associata osservava che una *"riduzione di 500 milioni di euro complessivi di tali risorse pare ragionevole oltre che tollerabile dal settore operativo costituito dai concessionari di gioco e dagli altri loro operatori di filiera. Ciò specie perché tale riduzione abbraccia sia il segmento di gioco praticato mediante VLT sia quello del gioco praticato mediante AWP. Attualmente la distribuzione remunerativa degli aggi e dei compensi si determina sulla base di libera contrattazione di mercato, fra concessionari e loro operatori di filiera. La disposizione nulla muta da questo punto di vista: al netto del concorso al perseguitamento degli obiettivi di finanza pubblica, pari a 500 milioni di euro, i concessionari suddivideranno la differenza, con gli altri loro operatori di filiera, pur sempre sulla base di contratti di diritto privato e, dunque, in logica di mercato. Unica particolarità in ciò. Attualmente sono, di fatto, gli operatori di filiera a dare al concessionario ciò che è per lui pattuito a titolo di aggio e compenso. Questo perché il denaro disponibile a tal fine viene raccolto dagli operatori di filiera che poi, trattenuto quanto loro spettante, consegnano ai concessionari la differenza che ad essi compete. In una logica di maggiore coerenza con finalità di trasparenza, certezza dei rapporti e dell'impiego di risorse pur sempre pubbliche – dato che il gioco mediante apparecchi è pur sempre riservato allo Stato e dallo Stato offerto in concessione di gestione ai privati – viene previsto che l'intero ammontare del residuo disponibile per aggi e compensi venga versato dai raccoglitori di filiera ai concessionari, i quali poi lo retrocedono a titolo di compenso fra i diversi attori della filiera sulla base dei contratti di filiera che dovranno essere nuovamente sottoscritti per adeguarne le clausole sui compensi alla minore somma complessiva disponibile a titolo di aggi. Questa inversione garantirà non solo un più ordinato e naturale processo top down di distribuzione dei compensi all'interno delle filiere ma, soprattutto, salvaguarderà il diritto dei concessionari ad una loro quota di compenso a fronte di eventuali resistenze da parte degli operatori di filiera a fronte della minore remuneratività delle attività di settore"*.

In considerazione di quanto precede appaiono necessarie maggiori informazioni, anche in relazione agli incassi realizzati al predetto titolo nel corso del 2015¹¹⁹ – introiti che restano confermati per il corrente anno – al fine di permettere al Parlamento di comprendere le ragioni che hanno indotto il Governo a riconsiderare una misura che opera sui compensi degli operatori della filiera, preferendo alla stessa un incremento del PREU che, in relazione alla rimodulazione del *payout* in senso meno favorevole al giocatore, non permette di escludere effetti di traslazione dell'imposta sugli utenti finali.

In relazione alla rimodulazione della tassazione dei prodotti *on line* operata dal comma 944 (passaggio al regime del margine) andrebbero forniti elementi e dati a supporto dell'affermazione – che si legge in RT – per cui la nuova disciplina sarebbe suscettibile di determinare un incremento derivante dalla maggiore competitività dei prodotti rispetto a quelli offerti sulla rete clandestina tale da portare a un gettito in linea con quello previsto a legislazione vigente. In via ulteriore si osserva che, in ottica prudenziale, sarebbe stato preferibile limitare la quantificazione degli oneri alla stima degli effetti diretti della nuova disciplina.

Quanto alla ridefinizione del regime fiscale delle scommesse a quota fissa (comma 945), la RT dà conto di un significativo incremento della raccolta (+30% con stima) in relazione al quale è stato ipotizzato in 5 mld di euro la raccolta da porre a base della quantificazione.

Anche se si tratta di un più ampio aggregato, si riporta quanto si legge nel citato Bollettino delle entrate tributarie (periodo gennaio 2015-ottobre 2015 – competenza giuridica)¹²⁰ nel quale si dà conto nel periodo considerato di minori entrate nel settore "proventi delle attività di gioco" rispetto al corrispondente periodo 2014.

Sintesi del bilancio dello Stato

Accertamenti (in milioni di euro)	Preconsuntivo		Var. ass.	Var. %
	Gen-Ott 2014	Gen-Ott 2015		
Proventi delle attività di gioco	336	287	-49	-14,6%

In considerazione di quanto precede andrebbero fornite maggiori informazioni a supporto della quantificazione tali da far ritenere prudenziale l'aver assunto l'incremento della raccolta come un dato stabile nel tempo.

¹¹⁹ Si ricorda che le modalità per il versamento sono state fissate con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 15 gennaio 2015, individuando la data del 30 aprile per il pagamento del 40% e quella del 31 ottobre per il saldo.

¹²⁰ Bollettino n. 164 - dicembre 2015, p.9.

Commi da 946 a 947 **(Risorse per il contrasto al gioco d'azzardo patologico e per gli alunni con disabilità)**

Il comma 946 istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP con una dotazione di 50 mln di euro annui a decorrere dal 2016, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto ministeriale.

Il comma 947 attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi.

Si ricorda che in base all'articolo 139, comma 1, lettera *c*) tali funzioni sono attribuite alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola.

Sono fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016 l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, da ripartirsi fra gli enti interessati con D.P.C.M..

La RT non considera i commi.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetti di spesa.

A titolo meramente informativo si segnala che il comma 133 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha destinato annualmente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo una quota di 50 mln di euro nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN.

Con riferimento all'attribuzione alle regioni delle funzioni di assistenza ad alunni disabili finora svolte da province e comuni si rileva che ad essa si accompagna un contributo alle regioni di 70 milioni per il solo 2016. Poiché si tratta di un'attribuzione di funzioni permanente, che peraltro fa salve le leggi regionali che al 1° gennaio 2016 abbiano attribuito le funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, sarebbero utili delucidazioni in merito al contributo erogato per un solo esercizio.

Commi da 949 a 951, 953 e 957 **(Disposizioni in materia di dichiarazione precompilata e di CAF)**

Con la modifica operata al comma 949 (alla lettera *d-bis*), si introduce un nuovo comma (il 5-*ter*) all'articolo 3 del D.Lgs. n. 175 del 2015 in materia di dichiarazione precompilata. Nello specifico, con riferimento agli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate di dati e certificazioni uniche da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014 e comunque per quelle effettuate nel primo anno di operatività dell'istituto, si dispone la non applicazione delle sanzioni previste per i casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati, a condizione che l'errore non abbia determinato un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Le sanzioni disapplicate sono quelle poste a carico dei soggetti inadempienti¹²¹ in relazione agli obblighi di fornire dati relativi a

¹²¹ Si tratta, ad esempio, delle aziende sanitarie locali, di quelle ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, delle farmacie degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

prestazioni sanitarie (art. 3, comma 5-bis, del d.lgs. n. 175/2015; art. 78, comma 26 della legge 413/1991) ed a quelli di trasmissione delle certificazioni uniche, posti a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6 *quiennes* del DPR n. 322 del 1998). Altra novella introdotta al comma 949 (e precisamente alla lettera i)) stabilisce che i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività dei CAF (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applichino con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018.

Con la modifica riferita al comma 950 (lettera *a*) che, si ricorda, novella il comma 25-bis dell'articolo 78 della legge n. 413/1991, si precisa, a partire dall'anno di imposta 2015, l'operatività degli obblighi di comunicazione di dati relativi alle spese sanitarie rimborsate, posti a carico di enti, casse ed altri soggetti, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata nonché dei controlli sugli oneri deducibili e detraibili da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'intervento operato sul comma 951 (alla lettera *Oa*), consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività, di prestare idonea garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

Nel riscrivere il comma 953, che aggiunge all'articolo 21 del D.L. 78/2010 il nuovo comma 1-*quater*, si prevede che l'esclusione dagli obblighi di comunicazione di operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro) operi soltanto in via sperimentale per l'anno 2016 per quei contribuenti che trasmettono i dati tramite il sistema tessera sanitaria. È espunto inoltre il riferimento all'emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate volto a disciplinare modalità e termini di acquisizione dei dati dal Sistema.

Con il nuovo comma 957, (che modifica l'articolo 39, comma 1-*bis* del D.Lgs n. 241 del 1997) si amplia la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, per effetto della novella, il CAF sarà obbligato solidalmente con il trasgressore non soltanto al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), ma anche con riferimento alle ulteriori somme indicate al comma 1 dell'articolo 39 (tributo ed interessi).

La RT, in merito al nuovo comma 5-ter, rappresenta che la disposizione non determina effetti di gettito tenuto conto che per le sanzioni previste in materia di errata o tardiva trasmissione di dati necessari all'elaborazione della dichiarazione precompilata non erano state previste maggiori entrate. Non rileva quindi effetti finanziari in relazione al chiarimento in ordine alla decorrenza delle disposizioni di cui al comma 25-*bis* dell'articolo 78 della legge 413 del 1991.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, per quanto di competenza.

Comma 954 **(Imposta dovuta da soggetti non residenti)**

Con la nuova lett.b-*bis*) al comma 954 in esame, si opera una modifica alla disciplina del TUIR nella parte in cui si disciplinano, all'articolo 24, i criteri che presiedono alla determinazione dell'imposta dovuta da soggetti non residenti. Con una novella operata al comma 3-*bis* dell'articolo da ultimo citato, si precisa l'ambito soggettivo di applicazione della norma che nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento è riferito ai "soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano" e

non più, come per la disciplina vigente, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'UE o in uno Stato membro aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Si ricorda che per tali contribuenti l'imposta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza.

La RT non è stata presentata.

Al riguardo, si osserva, in prima battuta, che la novella non espungendo dal testo anche la frase "*che assicuri un adeguato scambio di informazioni*" riferita nella disciplina vigente allo Stato aderente all'Accordo SEE di residenza dei destinatari della disciplina in esame, parrebbe non coordinarsi perfettamente sotto il profilo redazionale con il testo che risulterebbe dal varo della disciplina in esame¹²². Con riferimento poi ai profili di minor gettito si rende necessario ottenere informazioni circa le variabili che hanno permesso di quantificare l'onere a decorrere dall'anno 2016, così come evidenziato nel prospetto riepilogativo. In merito ad esso si rende necessaria una specifica indicazione circa il valore stimato delle diverse detrazioni che si estendono a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, così come peraltro dettagliato nella relazione tecnica annessa alla norma originaria che ha introdotto il comma 3-*bis* dell'articolo 24 del TUIR, qui modificato¹²³.

Comma 955 **(Decorrenza effetti delle disposizioni di cui al comma 954)**

Con la modifica in esame si dispone che le nuove norme introdotte dal comma 954 all'articolo 15 del TUIR in materia di detrazioni per spese funebri e per spese di istruzione universitaria si applichino a decorrere dall'anno di imposta 2015. Differisce inoltre al 31 gennaio 2016 il termine entro il quale dovrà essere emanato il previsto decreto del MIUR che dovrà fissare i limiti di spesa detraibili per l'istruzione universitaria tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

La RT non rileva effetti finanziari in relazione alle modifiche in esame.

Al riguardo, si rappresenta che il Governo¹²⁴, in relazione all'estensione dell'ambito applicativo della detrazione per spese funebri, ha posto l'accento sull'emersione di maggiore base imponibile che deriverebbe dall'incremento del numero dei contribuenti incentivati a richiedere l'emissione del regolare documento fiscale per poter fruire dell'agevolazione fiscale; un incremento che compenserebbe gli effetti in termini di

¹²² Il testo risulterebbe il seguente: (...) nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni (...).

¹²³ Si veda l'articolo 7 della L161/2014 – Legge europea 2013-*bis*.

¹²⁴ Relazione tecnica al maxi emendamento sul quale è stata posta la fiducia al Senato.

minori entrate conseguenti all'estensione della misura agevolativa. In proposito non sono state fornite informazioni e dati che consentano di poter riscontrare l'affermata compensatività degli effetti finanziari. Inoltre si osserva che, in ottica prudenziale, andrebbero considerati i soli effetti diretti della misura (in termini di minor gettito derivante dall'ampliamento della platea soggettiva dei beneficiari della detrazione) e non anche altri effetti, talora eventuali, come le maggiori entrate che potrebbero derivare dall'incentivo a richiedere l'emissione dei prescritti documenti fiscali; entrate la cui concreta realizzazione dipende da una varietà di fattori (imprese non in perdita, assenza di comportamenti fraudolenti ecc.).

Commi 960 e 961 (Aliquota IVA agevolata)

La modifica in commento, riferita alla nuova parte II bis della tabella A della disciplina IVA (d.P.R. n. 6433/1972) si estende l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 5 per cento a tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali ai soggetti indicati dalla legge e non solo, dunque, a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Con il comma 961 si indicano in 12 mln di euro le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma che precede.

La RT non è al momento disponibile.

Al riguardo, la modifica, ampliando l'ambito applicativo del regime IVA al 5% in luogo di quello vigente al 4%, è suscettibile di determinare maggior gettito. In proposito il comma 961 indica in 12 mln di euro le entrate derivanti dal predetto ampliamento. Si osserva che la formulazione della norma, fa riferimento in relazione al predetto importo ad entrate "pari a" laddove invece si dovrebbe parlare di entrate valutate. In relazione a quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo appaiono necessari chiarimenti.

Commi da 965 a 971

(Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica)

Il dispositivo, seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aggiunge norme che dettano alcune disposizioni tese a potenziare gli interventi nel settore della difesa e della sicurezza nel 2016.

In particolare, il comma 965 istituisce presso il MEF un Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, nonché per le spese connesse ai suddetti interventi, con una dotazione di 150 milioni per il 2016.

Il fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell'interno il

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e i responsabili del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI), in via prioritaria tra tali organismi. Il riparto è funzionale altresì all'attuazione di specifiche misure di rafforzamento di prevenzione e contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale.

Del riparto è data comunicazione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (comma 966).

Il comma 967 istituisce poi presso il MEF un Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze armate, alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016. Gli interventi e le amministrazioni cui destinare le somme sono determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

I commi 968 e 969 istituiscono anche, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo per sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza "nazionale in relazione alla minaccia terroristica", con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016 (in luogo di 250 milioni) (comma 969).

Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, che parzialmente utilizza le risorse del sopra indicato Fondo a copertura di quota parte (10 milioni per il 2016) degli oneri derivanti dal finanziamento dell'industria dei piccoli satelliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Difesa, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al precedente comma 969 e, in particolare, gli interventi finalizzati a potenziare i sistemi di difesa territoriale dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a implementare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, a ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica (comma 970).

La RT innanzitutto sui commi 965 e 966, riferisce che ivi si prevede l'istituzione e le modalità di ripartizione di un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016, finalizzato al potenziamento e all'adozione di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa;

Il comma 967, istituisce un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze del comparto sicurezza e del comparto difesa. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa;

Il comma 969 al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo, prevede l'istituzione e le modalità di utilizzo di un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2016. Una quota di tali maggiori risorse, pari a 10 milioni di euro nel 2016, sono utilizzate dal comma 169-bis per il

finanziamento degli interventi nel settore dei piccoli satelliti di cui al comma 196-bis previsto dal presente emendamento.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi predisponendosi, ai vari commi, per il solo 2016, autorizzazioni di spesa sotto forma di limite massimo, essendo i fattori d'oneri di volta in volta coinvolti nei dispositivi, chiaramente contenibili nell'ambito dello stanziamento previsto, andrebbero solo forniti elementi integrativi circa le dotazioni e/o le modalità di impiego delle risorse.

In merito ai profili d'impatto della spesa prevista a valere dei saldi di finanza pubblica, si osserva con riferimento ai commi 965 e 969 che la presenza di componenti di spesa in classificate espressamente (in allegato) come in conto capitale, farebbe ritenere che il coefficiente di realizzazione possa non essere simmetrico rispetto al valore di impatto indicato, per il medesimo anno, in termini di competenza finanziaria.

Ragion per cui, andrebbero chiarite le ragioni della mancata evidenziazione di effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica anche per le annualità successive, perlomeno per le componenti di spesa classificate come investimenti.

Comma 971 (Sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero)

Il dispositivo, inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aggiunge il comma 971 con il quale si autorizza per il 2016 la spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali.

Di conseguenza, alla Tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri è stato ridotto del seguente importo: 2016: -15.000.000.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di specifica **RT.**

Al riguardo, per i profili di copertura, in considerazione del fatto che il dispositivo è formulato quale tetto massimo di spesa e che i fattori d'oneri ad esso sottesi sono contenibili nel limite delle risorse stanziate, non ci sono osservazioni.

Per i profili di valutazione degli effetti d'impatto sui saldi, si osserva che la presenza di componenti di spesa in classificate espressamente in allegato come in conto capitale, farebbe ritenere che il coefficiente di realizzazione possa non essere simmetrico rispetto al valore di impatto indicato nel medesimo, per l'anno indicato, a quello espresso in termini di competenza finanziaria.

Commi 972 e 986 (Bonus 80 euro e termini assunzionali 2016 FF.PP.)

Il comma 972, che è stato inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, destina, nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, al personale non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale,

appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Si prevede, conseguentemente, una riduzione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa destinata all'albo degli autotrasportatori e di 5 milioni per il 2016 della dotazione finanziaria del fondo di cui al precedente comma 969.

È precisato, poi, che il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione precisa che, ricorrendone le condizioni, si applica anche la disciplina del cd. bonus IRPEF (art. 13, comma 1-bis, DPR n. 917/1986). Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il MEF effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità 2015. In relazione agli esiti del monitoraggio, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati.

Aggiunge il comma 986 il quale anticipa dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario.

Inoltre, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l'anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui.

La RT annessa all'emendamento approvato in Commissione ribadisce che prevede l'attribuzione al personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, ad eccezione di quello dipendente dal Corpo delle Capitanerie di Porto, non destinatario di un trattamento economico retributivo dirigenziale, di un contributo straordinario pari a 960 euro annuo, su base annua. Tale contributo non ha natura retributiva, non è soggetto a contribuzione previdenziale e assistenziale e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché la base imponibile ai fini Irap. Sulla base dei dati contenuti nei bilanci di previsione 2016 delle amministrazioni interessate, il personale interessato è stimabile in circa 500.000 unità, per una spesa valutabile, prudenzialmente, in 500 milioni di euro per l'anno 2016 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto, nella considerazione che tali somme non sono soggette a contribuzione previdenziale, imposizione fiscale e Irap. Una apposita clausola di salvaguardia prevista in caso di maggiori spese rispetto alla previsione, accertate previo monitoraggio, viene disposta per 50 milioni a valere sul fondo esigenze indifferibili. Tali somme sono conseguentemente accantonate fino all'esito del monitoraggio.

La RT annessa all'emendamento approvato in Aula alla Camera afferma che la modifica si è resa necessaria per correggere un mero errore materiale nella formulazione del subemendamento approvato 0.1.1.93 (e altri identici) nel quale si

estendeva il beneficio di cui al comma 972 al personale delle Capitanerie di Porto, reperendo la relativa copertura, senza però riformulare conseguentemente l'autorizzazione di spesa.

Sul comma 986, la RT afferma che la disposizione prevede che l'anticipo delle assunzioni riferite alle facoltà assunzionali per il 2017 della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, di cui all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, possa decorrere dal 1 marzo 2016, anziché dal 1 ottobre 2016, come previsto ai sensi della richiamata normativa. L'onere complessivo, stimato in 35 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, è proporzionalmente congruo rispetto a quello previsto a legislazione vigente ai sensi del predetto articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 78/2015.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvata alla Camera dei deputati non è al momento disponibile.

Ad ogni modo, il prospetto dovrebbe indicare i seguenti valori, in coerenza con quelli indicati nella RT annessa all'emendamento governativo:

<i>(mln di euro)</i>												
				SNF			Fabb			Ind.		
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Sco.972	>s	c	t	510,5	0	0	510,5	0	0	510,5	0	0
Co. 972	<s	c	t	-5,5	0	0	-5,5	0	0	-5,5	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura relativi al comma 972, pur premesso l'autorizzazione è formulata sotto forma di limite massimo di spesa per il solo 2016 (510,5 mln), va però sottolineato che la stessa norma, nella parte "sostanziale", dispone il riconoscimento, in favore degli appartenenti delle categorie non dirigenziali del personale dei comparti sicurezza-difesa, di un *bonus*, per il medesimo anno, per un ammontare pro-capite espressamente indicato dalla norma in 960 euro (80 euro mensili).

Considerato che l'onere non appare configurarsi pertanto come rimodulabile secondo le coordinate fornite dall'articolo 21, commi 5- 6, della legge di contabilità, andrebbe richiesto un dettaglio del numero dei beneficiari aventi diritto, distintamente per amministrazione e comparto interessato, nonché la conferma della piena sostenibilità della natura non retributiva dell'emolumento in questione, e la non assoggettabilità a tassazione e a prelievo contributivo del medesimo.

Nel contempo, si segnala aggiuntivamente, in merito alla prevista clausola di salvaguardia inerente l'accantonamento e l'indisponibilità a valere delle risorse iscritte nel fondo per le esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, il cui ammontare è indicato pari a 50 milioni di euro – cifra che dovrebbe corrispondere al presumibile scostamento massimo atteso rispetto all'autorizzazione di spesa indicata dalla norma –che essa sembrerebbe corrispondere

pienamente ai canoni di effettività ed automaticità stabiliti dall'articolo 17, comma 12, ma che non si è in grado di valutarne la congruità in termini di quantificazione per le ragioni anzidette.

Sul comma 986, posto che la RT afferma che l'onere ivi previsto è congruo "proporzionalmente" rispetto a quello a suo tempo quantificato in relazione all'articolo 16-*ter*, commi 4-5, del decreto-legge n. 78/2015, andrebbero richiesti i prospetti dimostrativi a conferma di tale affermazione, dal momento che la richiamata norma analoga prevista dal comma 4 del citato articolo, era stata corredata di specifica RT¹²⁵.

Comma 973

(Equiparazione personale direttivo della Polizia penitenziaria al personale analogo appartenente alla Polizia di Stato)

Il dispositivo, introdotto seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, operando una novella alla legge n. 350 del 2003, autorizza la spesa di euro 944.958 per l'anno 2016, di euro 973.892 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. Si specifica, in particolare, che l'equiparazione concerne l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del richiamato personale.

Di conseguenza, a fini di copertura, alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è stato ridotto dei seguenti importi: 2016: -944.958; 2017: -973.892; 2018: -1.576.400.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che l'onere è chiaramente associato ad un tipico fattore di spesa non rimodulabile, ancorché l'autorizzazione di spesa sembri formulata quale limite massimo di spesa, andrebbe fornita una specifica RT che illustri tutti i fattori d'oneri correlati alla equiparazione delle due carriere rispetto alla carriera retributiva, nonché, la platea ed i differenziali retributivi riferibili ai singoli istituti contrattuali che le contraddistinguono, nella misura che è ad oggi stabilita ai sensi della legislazione vigente.

Commi da 974 a 977

(Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie)

Il dispositivo, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede le risorse e disciplina le procedure per la predisposizione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia".

In particolare, il Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, al potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di mobilità sostenibile, sviluppo di pratiche di

¹²⁵ Cfr. RT annessa al Maxi emendamento all'A.S. 1977, capoverso "Articolo 16-*ter*".

inclusione sociale, come quelle del terzo settore e del Servizio civile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati (comma 974).

Il Programma sarà predisposto sulla base dei progetti inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità stabilite con apposito bando, approvato con D.P.C.M. Tale decreto dovrà essere emanato – di concerto con i Ministeri dell'economia, delle infrastrutture e dei beni culturali e sentita la Conferenza unificata – entro il 31 gennaio 2016 (comma 975).

Tale decreto dovrà altresì disciplinare la costituzione di un “Nucleo per la valutazione dei progetti”, la documentazione da inviare a corredo dei progetti e i criteri per la loro valutazione (comma 976).

Con uno o più D.P.C.M. si provvede ad individuare i progetti, selezionati dal Nucleo, da inserire nel Programma, ai fini della stipula di convenzioni o accordi di programma (con gli enti promotori dei progetti medesimi) destinati a disciplinare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi (comma 977).

Per il finanziamento del programma viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 (comma 978).

La RT riferisce che i commi da 974 e 977 dispongono, per l'anno 2016, l'istituzione di un fondo per un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei comuni, delle città metropolitane e degli altri enti area vasta" con una dotazione di 500 milioni. Le risorse stanziate nel predetto fondo sono finalizzate, secondo procedure definite dalle stesse disposizioni, al finanziamento di interventi urgenti da realizzare nel corso del 2016 per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di specifici progetti, lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali, secondo procedure definite dalle stesse disposizioni. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvata alla Camera dei deputati non è al momento disponibile.

Ad ogni modo, il prospetto dovrebbe indicare i seguenti, valori in coerenza con quelli indicati nella RT annessa all'emendamento governativo.

			SNF			Fabb.			Ind. Netto			(mln di euro)
	e./s	n.ec.	T/P	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
onere	>s	c/K		500	0	0	500	0	0	500	0	0

Al riguardo, posto che trattasi di autorizzazione evidentemente predisposta sotto forma di limite massimo di spesa, e che i fattori d'oneri ad essa sottesi appaiono contenibili nel limite delle risorse stanziate, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, al fine di comprovare il grado di congruità delle risorse previste rispetto alle finalità indicate dalla norma, sembrerebbe

necessaria l'acquisizione di una RT integrativa che fornisca i dettagli degli interventi previsti per ciascun "asse" del programma di spesa e relative modalità di attuazione, per la quota corrispondente di spese correnti ed in conto capitale.

In proposito, venendo ai profili d'impatto indicati sui saldi di finanza pubblica, premesso che la gamma degli interventi previsti per il 2016 prevede espressamente una componente classificata dalla RT come in conto capitale, andrebbe confermata la corretta contabilizzazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, dal momento che il prospetto evidenzia una singolare simmetria tra quelli indicati in termini di competenza finanziaria e quelli esposti in detti termini. Ciò, dal momento che, come noto, in presenza di spese per investimento, l'effetto d'impatto si contraddistingue di norma per la distribuzione di parte dei medesimi anche nelle annualità successive a quella di stanziamento.

Comma 975 (Interventi di ANAS negli stati di emergenza)

La norma prevede che nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ANAS è autorizzata, sentita la protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che gli interventi da parte di ANAS S.p.A. previsti dalla norma siano svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 979 (Carta per acquisti culturali per i giovani)

Il dispositivo, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'assegnazione di una Carta cultura destinata ai giovani.

In particolare, il comma 979 prevede che, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, sono definiti con DPCM, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE.

Il comma 980 autorizza la spesa di € 290 mln per il 2016 per l'assegnazione della Carta. Le somme sono iscritte nello stato di previsione del MIBACT.

La RT annessa all'emendamento riferisce che le norme prevedono oneri pari a 290 milioni di euro nel 2016, in relazione allo stanziamento di una corrispondente somma per l'assegnazione di una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, a tutti i giovani residenti nel territorio nazionale che compiono i diciotto anni di età nel medesimo anno secondo criteri, secondo criteri e modalità di assegnazione da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme assegnate con la Carta, entro i limiti delle risorse disponibili, potranno essere utilizzate per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari al limite di spesa stabilito dalla norma stessa.

Al riguardo, pur considerando che trattasi di autorizzazione apparentemente predisposta sotto forma di limite massimo di spesa, va considerato che non è prevista la possibilità di rimodulare i fattori d'oneri ove emergesse una platea di beneficiari più ampia di quella sottesa dalla norma.

A tale proposito andrebbe fornita un'integrazione alla RT recante l'illustrazione dei dati relativi alla platea dei beneficiari aventi diritto alla Carta di 500 euro nel 2016 (il numero dei diciottenni che compiranno la maggiore età nell'anno 2016) e valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di salvaguardia a fronte del rischio di inadeguatezza delle risorse rispetto ai fabbisogni di spesa effettivi.

Andrebbe inoltre chiarito se il limite di spesa di 290 milioni includa anche le spese che si dovranno fronteggiare per la produzione e la consegna della carta.

Comma 981

(Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese)

Il comma 981 il quale esclude la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo dall'applicazione delle disposizioni sul contenimento delle spese che la legislazione vigente pone a carico delle pubbliche amministrazioni. Agli oneri, pari a 500 mila euro annui, si provvede a valere sul contributo al Fondo di gestione della Fondazione per le spese di funzionamento.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.

Al riguardo, posto che alla copertura dei maggiori oneri (minori risparmi) derivanti dalla norma, si provvede a valere del contributo annuale alle spese di funzionamento della medesima Fondazione ivi indicata, non ci sono osservazioni.

Comma 982

(Credito di imposta per installazione sistemi di allarme)

La disposizione in esame istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È previsto un limite complessivo di 15 milioni di euro. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità applicative della norma (criteri e procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo nonché norme ai fini del contenimento della spesa entro il tetto posto).

La RT osserva che la disposizione in esame determina effetti negativi in termini di gettito pari al limite di spesa stabilito dalla norma stessa in 15 milioni di euro.

Al riguardo non vi sono osservazioni, per quanto di competenza, trattandosi di una agevolazione che opera entro i limiti delle risorse stanziate. Avuto riguardo all'articolo 16-bis, lett. f) del TUIR che, si ricorda, riconosce una detrazione IRPEF (50%) per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi¹²⁶ potrebbero risultare ambiti di applicazione sovrapponibili tra le due agevolazioni (ad esempio per i sistemi di allarme o videosorveglianza) in relazione ai quali la norma in commento non esclude la possibilità per il contribuente di poter fruire di entrambe le agevolazioni.

Comma 983

(Contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe)

Il dispositivo, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ridetermina il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO, alla quale l'Italia aderisce dal 1982 in forza della legge n. 127 del 1982), nella misura di 17 milioni annui a decorrere dal 2016, prevedendo la facoltà di destinare la quota eccedente i contributi obbligatori alla realizzazione di programmi di ricerca in collaborazione con l'ESO stessa. Conseguentemente, la norma sopprime la riduzione dei contributi destinati, tra gli altri, anche a tale organizzazione internazionale, introdotta dall'articolo 1, comma 619, allegato n. 6, per un importo pari ad 1 milione di euro nel 2016, nel 2017 e nel 2018.

La RT riferisce che la norma prevede che dispone un incremento del contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di 0,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per essere destinati, per la quota eccedente il contributo obbligatorio, a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la

¹²⁶ A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure le spese per l'acquisto di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati e per gli apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline (esempi tratti dalla: *Guida dell'Agenzia delle entrate - l'Agenzia informa - Ristrutturazione edilizia: le agevolazioni fiscali - aggiornamento aprile 2015*).

predetta organizzazione internazionale con un corrispondente onere in termini di bilancio.

Al riguardo, si evidenzia che emerge una differenza positiva tra il maggio onere e le risorse indicate a copertura pari a 370.000 euro annui dal 2016. Onere, quest'ultimo, che è di fatto privo di copertura.

Comma 984 **(Credito di imposta per l'acquisto di strumenti musicali)**

Con la disposizione in commento è istituito per l'anno 2016 un credito d'imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati¹²⁷ un contributo *una tantum* di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di studi. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente acquirente, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Il credito di imposta, di pari importo dello sconto, è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997. È previsto un limite complessivo di spesa per l'agevolazione di 15 milioni di euro. Si demanda ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità attuative, ivi comprese quelle per usufruire del credito di imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

La RT, dopo aver descritto l'agevolazione in esame, evidenzia che l'effetto finanziario associato alla disposizione, tenuto conto anche del provvedimento attuativo, è pari all'onere massimo previsto dalla previsione stessa ed è fissato in 15 milioni di euro per l'anno 2016.

Al riguardo, si osserva che l'agevolazione fiscale in esame opera entro i limiti del tetto di spesa posto. Tuttavia si rileva che è venuto meno nel testo approvato, rispetto alla originaria versione dell'emendamento del Governo, il riferimento alla *"comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili"* a fronte della norma che, pur con il rinvio al provvedimento attuativo, riconosce sul prezzo di vendita uno sconto di euro 1000 ed un credito di imposta di pari importo da utilizzarsi in compensazione. In considerazione di quanto precede, si chiede di poter disporre di maggiori informazioni sul meccanismo operativo ipotizzato per l'agevolazione (che parrebbe configurata sullo schema del premio alla corsa). Considerati gli effetti finanziari che la RT riferisce all'esercizio 2016, appaiono opportuni chiarimenti volti ad escludere che effetti in termini di cassa possano aver luogo anche nel 2017 in relazione al meccanismo dell'utilizzo in compensazione.

¹²⁷ Iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di 1° livello del nuovo ordinamento.

Comma 985

(Due per mille per associazioni culturali)

Il dispositivo, inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento di del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 100 mln. Le somme non impegnate nel 2016 possono essere impegnate nel 2017.

Il meccanismo si aggiunge a quello previsto dall'art. 23, co. 46, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) che dal 2012 consente di destinare una quota pari al 5 X 1000 dell'IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Per completezza si ricorda che alla conservazione dei beni culturali può essere destinata anche la quota dell'8 per mille dell'IRPEF (art. 47, co. 2 e 3, L. 222/1985 e DPR 76/1998).

La RT annessa all'emendamento approvato in commissione afferma che la norma prevede per l'anno finanziario 2016 l'istituzione di un fondo per la destinazione del due per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il fondo viene finanziato per il medesimo anno per 100 milioni di euro.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali ed il turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare le modalità e le procedure di attuazione del presente comma.

La RT annessa all'emendamento approvato in Aula alla Camera con cui si è ridotto l'importo a 100 milioni di euro riferisce che la modifica è stata volta a tenere conto degli effetti degli emendamenti approvati dalla V Commissione che hanno trovato copertura sul Fondo ISPE e che lo hanno anche incrementato.

In particolare, per l'anno 2016, si rende necessario ridurre le dotazioni a legislazione vigente dello stesso, atteso che gli emendamenti hanno utilizzato maggiori risorse rispetto a quanto previsto dal DDL. Viene conseguentemente ridotto, a parziale compensazione, per l'anno 2016, il fondo di cui al comma 985 relativo al finanziamento del 2 per mille della cultura.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato alle modifiche approvata alla Camera dei deputati non è al momento disponibile.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma da 987 a 989
(Trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori)

Il comma 987, intervenendo sull'articolo 100, comma 2, del TUIR¹²⁸, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, dispone la deducibilità delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi ai quali le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge o in conformità a disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato e purché utilizzate in conformità agli scopi dei predetti consorzi.

Il comma 988, in relazione alla medesima fattispecie, ne afferma la deducibilità anche ai fini IRAP¹²⁹.

Il comma 989 dispone l'applicazione retroattiva del regime predetto a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

La RT, dopo aver ricordato che i contribuenti interessati dalla norma sono per la quasi totalità gli intermediari finanziari che aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositanti (art. 96 del D. Lgs 385/1993, recante testo unico bancario), rappresenta che sulla base di informazioni pervenute dagli operatori del settore risulta un versamento di circa 230 milioni di euro annui al predetto titolo. Osserva quindi che attualmente ai fini IRES la contribuzione obbligatoria è deducibile e che i contributi su base volontaria di fatto sostituiscono quelli obbligatori già deducibili, senza comportare, pertanto, effetti sul gettito IRES.

Quanto all'impatto sull'IRAP, applicando una aliquota media del 4,65% per gli intermediari finanziari e del 3,9% per gli altri contribuenti, stima i seguenti effetti finanziari:

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IRAP	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5

in milioni di euro

Di cassa con un acconto IRAP dell'85% l'andamento è il seguente:

Cassa	2016	2017	2018	2019	2020
IRAP	-19,4	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5

in milioni di euro

Al riguardo, si osserva che la norma, rendendo deducibili ai fini IRES versamenti volontari che la normativa vigente non ammette al beneficio, è suscettibile di determinare minor gettito IRES che la RT non quantifica. La stessa, nel basare la neutralità della misura ai fini IRES sulla constatazione per cui i contributi su base volontaria di fatto sostituiscono quelli obbligatori già deducibili, non si limita a

¹²⁸ Il comma 965 aggiunge la lettera o-ter) all'articolo 100, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

¹²⁹ Attraverso l'aggiunta del numero 1-bis) all'articolo 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

considerare, come sarebbe stato preferibile in ottica prudenziale, il solo impatto diretto della misura (ossia l'effetto in termini di minori entrate che la misura di per sé astrattamente determina in conseguenza dell'introduzione di un regime agevolativo) ma prende in esame anche altri aspetti che nel caso di specie avrebbero carattere "compensativo" senza peraltro offrire elementi informativi a supporto della affermata equivalenza e senza tener conto delle possibili variazioni nel tempo degli importi delle contribuzioni volontarie e/o obbligatorie, con i conseguenti riflessi in termini di gettito. La RT infatti non offre argomenti per escludere che dal nuovo regime di maggior favore fiscale e dall'evoluzione del quadro in cui versa il sistema bancario nazionale¹³⁰ possano derivare incrementi degli importi delle contribuzioni delle varie tipologie considerate dalla norma in esame rispetto al dato storico.

Comma 990 (Assunzioni Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

Il dispositivo, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche per l'anno 2016 di procedere allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne bandite al 1° gennaio 2015, al fine di coprire i posti vacanti.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe confermato che lo scorrimento delle graduatorie potrà avvenire solo nel rispetto delle limitazioni previste al reclutamento previste dalla legislazione vigente per effetto della disciplina del *turn over*.

In caso contrario, trattasi formalmente di nuovi e maggiori oneri di spesa che andrebbero debitamente corredati di idonea copertura e che al momento ne risultano sprovvisti.

Comma 991 (Contributo CONI per Olimpiadi a Roma)

Il dispositivo, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, assegna un contributo di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017 al Comitato Olimpico nazionale italiano, con vincolo di destinazione in favore del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024.

Di conseguenza, a fini di copertura, modifica il comma 638, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

¹³⁰ Per un quadro della situazione del settore bancario si veda la [documentazione](#) prodotta dall'Associazione bancaria italiana nell'ambito dell'audizione di rappresentanti dell'ABI, svolta il 9 dicembre 2015, presso la VI Commissione della Camera dei deputati.

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione formulata quale limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov 2015

[Nota di lettura n. 111](#)

A.S. 2111: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)"

[Elementi di documentazione n. 38](#)

Legge di bilancio 2016 (**A.S. 2112**)

[Nota di lettura n. 112](#)

A.S. 2124: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

[Elementi di documentazione n. 30/2](#)

Revisione del sistema sanzionatorio. **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158**

[Elementi di documentazione n. 29/2](#)

Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159**

[Elementi di documentazione n. 31/2](#)

Revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

[Elementi di documentazione n. 39](#)

Frodi in materia di IVA (**Atto del Governo n. 226**)

[Elementi di documentazione n. 38/1](#)

Legge di bilancio 2016 (**A.C. 3445**)

[Nota di lettura n. 113](#)

LEGGE DI STABILITA' 2016. Profili finanziari. **A.C. 3444**

[Nota di lettura n. 114](#)

A.S. 2138: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)

[Nota di lettura n. 115](#)

A.S. 2145: "Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio"

[Elementi di documentazione n. 40](#)

Attuazione della nuova direttiva Trasparenza (Dir. 2013/50/UE) (**Atto del Governo n. 235**)

[Elementi di documentazione n. 41](#)

Sistemi di garanzia dei depositi (**Atto del Governo n. 241**)

Dic 2015

[Nota breve n. 15](#)

L'avvio del Semestre europeo 2016